



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

*Situazione ministero
dopo un anno e mezzo
+ progett riforma Carrese*

MODULARIO
P.C.M. 74PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
CIVILE MESSAGGI
000855 22 FEB 94
PARTENZA

MOD. 112

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri

TELESCRITTO URGENTISSIMO

1.6078/10.1

Roma, 22 febbraio 1994

A TUTTI I MINISTRI

Di seguito al telexcritto pari numero in data 21 c.m. si comunica l'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per martedì 22 febbraio 1994 alle ore 18,00 a Palazzo Chigi:

- DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione (PRESIDENZA) - DIRAMATO 21.2.94;
- DECRETO-LEGGE: Provvedimenti urgenti per la finanza locale 1994 (INTERNO-TESORO-FINANZE) - DIRAMATO 18.2.94;
- DECRETO-LEGGE: Modifiche alla vigente disciplina in tema di repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati (GIUSTIZIA) - DIRAMATO 21.2.94;
- DECRETO LEGISLATIVO: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n.537 del 1993 (PRESIDENZA-LAVORI PUBBLICI) - ESAME DEFINITIVO - DIRAMATO 22.2.94;
- ESAME PRELIMINARE di n. 3 schemi di decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge n.537/1993 in materia di:
 - Riordino degli enti pubblici / *Senza alcun fine connesso alla riforma*
 - Riordino delle funzioni in materia di ambiente e di territorio / *Ministero*
 - Riordino degli enti di assistenza e di previdenza / *Ministero*
 (FUNZIONE PUBBLICA) - TESTI DEFINITIVI RIDIRAMATI 22.2.1994; ...
- ESAME di leggi regionali;
- ESAME PRELIMINARE di n. 15 schemi di regolamento da emanarsi ai sensi dell'art.2 della legge n.537/93 (predisposti dalla FUNZIONE PUBBLICA) in materia di:
 - Procedure di spesa e contabili - DIRAMATO 18.2.94;
 - Commissioni di sorveglianza sugli archivi - DIRAMATO 21.2.94
 - Riduzione del riposo settimanale "
 - Concessione di crediti agevolati al commercio "
 - Impianti di lavorazione olii minerali "
 - Acquisto cittadinanza italiana "
 - Assunzione e trasferimento all'estero di lavoratori italiani "
 - Contributi a favore di attività teatrali e di prosa "
 - Imprese esercenti attività di autoriparazione "
 - Autorizzazione al Ministero degli esteri a concedere borse di studio "
 - Installazione impianti nel rispetto delle norme di sicurezza "
 - Concessione di contributi per l'attuazione della politica mineraria -DIRAMATO 22.2.94
 - Permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche "
 - Esonero dall'obbligo di assunzione dell'intera percentuale di invalidi prescritta "
 - Rimborso di somme versate erroneamente per operazione automobilistiche e tecniche "

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CIAMPI

DIREZIONE
P. U. D. M.*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

N° DAGL. 1/ 030101/10.3.1.

Riguarda al Foglio del _____

N° _____

Roma, 17 FEBBRAIO 1994

A TUTTI I MINISTRI

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto legislativo concernente il riordino dei ministeri, relativamente alle funzioni in materia di ambiente e territorio, ai sensi dell'art.1, 1° e 2° comma, della legge 24 dicembre 1993, n.537, nonché in conseguenza, in materia di infrastrutture e trasporti.
Esame preliminare (Funzione pubblica).

Ai fini di cui all'art.2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e dell'art.3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri.

N.B. I rappresentanti dei Ministeri interessati al decreto legislativo sono invitati a partecipare alla riunione presso l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Biblioteca) osservando il seguente calendario: Lunedì 21 c.m. h.12.00.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo concernente il riordino dei ministeri, relativamente alle funzioni in materia di ambiente e territorio, ai sensi dell'articolo 1, 1° e 2° comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché, in conseguenza, in materia di infrastrutture e trasporti

Il testo di seguito illustrato fa parte della manovra economica e finanziaria del Governo per il triennio 1994-1996 per assicurare economie e risparmi di spesa (si veda in proposito la "Nota tecnica" in Atti parlam., Senato, n. 1508).

Il Parlamento, ha discusso ampiamente tale manovra, giungendo ad approvare la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la quale è stato conferita al Governo una delega per "unificare, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa" (articolo 1, comma 2, lettera b)).

In sede parlamentare (Commissioni I e V del Senato), il termine di sei mesi, inizialmente proposto dal Governo (Atti parlam., Senato, n. 1508), per l'esercizio della delega è stato portato a nove mesi. Il prolungamento del termine è stato operato al fine di consentire al Governo di considerare le conclusioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

Quest'ultima ha concluso i propri lavori l'11 gennaio 1994, con una relazione dal titolo "Progetto di legge costituzionale - revisione della parte seconda della Costituzione", che è stata ampiamente diffusa negli atti parlamentari (Atti parlam., Camera, n. 3597, e Senato, n. 1789).

La proposta di seguito articolata tiene conto, in relazione allo specifico oggetto, di tale relazione e degli altri indirizzi espressi dal Parlamento con l'approvazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché della esigenza di assicurare un miglior raccordo con le Commissioni parlamentari.

Il presente testo prevede l'istituzione di un Ministero che svolga unitariamente le funzioni in materia di ambiente e di territorio e, conseguentemente, l'istituzione di un Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il decreto legislativo indica la denominazione e le attribuzioni principali dei ministeri ed è articolato seguendo la tecnica della delegificazione, in attuazione dei principi sanciti dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, distinguendo il momento dell'istituzione dell'organo generale e dell'individuazione delle funzioni da quello della organizzazione: esso, cioè, coerentemente con la riserva relativa prevista dall'art. 97 della Costituzione in materia di organizzazione, prevede che alla disciplina organizzativa si provveda con atto dell'esecutivo, per garantire la flessibilità dell'ordinamento e la sua adattabilità e consentire di operare scelte differenziate. In questi termini, si stabilisce che debba essere adottato, per ciascun ministero, un regolamento che individui gli uffici dirigenziali di livello generale e le relative funzioni, nonché la loro articolazione interna, con le competenze. Il regolamento dovrà raccogliere tutte le disposizioni normative relative all'organizzazione del ministero e sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato, su proposta del ministro competente, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

Attualmente, le funzioni in materia di ambiente e territorio sono attribuite, per la parte riguardante le amministrazioni centrali, in modo prevalente ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici. Singole, specifiche competenze sono poi esercitate anche da altri ministeri, cioè quelli delle risorse agricole, alimentari e forestali; per i beni culturali e ambientali; dei trasporti e della marina mercantile; della sanità.

Tali funzioni devono ora essere accorpate, a norma di quanto previsto espressamente dall'articolo 1, comma 2, lett. b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

E' opportuno ricordare, comunque, che la riallocazione delle funzioni in materia di ambiente e territorio deve essere contestuale alla riallocazione delle funzioni in materia di infrastrutture e trasporti.

I due momenti, di realizzazione, da un lato, e di regolazione, pianificazione e controllo, dall'altro, trovano, così, centri di riferimento distinti, che rappresentano altrettante istanze sociali ed interessi che, per la loro stessa natura, non possono che essere tenuti separati.

Con il testo qui illustrato, si prevede l'istituzione di un Ministero del territorio e dell'ambiente, che accorpi il Ministero dell'ambiente, e, in parte, alcuni compiti del Ministero

dei lavori pubblici (con l'acquisizione delle competenze in materia di protezione del territorio e delle acque pubbliche) e dei beni culturali e ambientali (con l'acquisizione delle competenze in materia di beni ambientali).

L'istituzione del nuovo Ministero non può prescindere dalla razionalizzazione degli assetti funzionali che interessano diversi livelli istituzionali di Governo.

In questo senso, al Ministero del territorio e dell'ambiente devono essere affidate funzioni che garantiscano l'unitarietà di indirizzo politico e il coordinamento dell'attività di tutti i soggetti che intervengano nella materia, mentre agli altri enti devono essere attribuiti compiti operativi e di controllo. Una particolare funzione ausiliaria, a tutti i livelli istituzionali, poi, dovrà essere svolta dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

Più specificamente, le funzioni da attribuire al Ministero del territorio e dell'ambiente riguardano:

a) l'urbanistica, per la parte rimasta di competenza statale dopo la regionalizzazione, di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (di competenza del Ministero dei lavori pubblici);

b) la difesa del suolo, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni (di competenza dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente), nonché la bonifica (di competenza del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali);

c) la valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (di competenza dei Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali);

d) i piani generali di risanamento dall'inquinamento, di cui all'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (di competenza del Ministero dell'ambiente);

e) le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (di competenza del Ministero dell'ambiente);

f) le aree protette, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (di competenza del Ministero dell'ambiente);

g) la tutela del mare e delle coste, di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 28 febbraio 1992, n. 220 (prima di competenza dei Ministeri della marina mercantile e dell'ambiente, poi trasferite in via esclusiva al Ministero dell'ambiente dall'art. 1, comma 10,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537);

h) le acque pubbliche e la relativa tutela, di cui al r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e alle leggi 5 gennaio 1994, nn. 36 e 37 (di competenza del Ministero dei lavori pubblici);

i) l'inquinamento ambientale, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (già di competenza dei Ministeri della sanità e dell'ambiente);

l) la prevenzione e i danni all'ambiente derivanti da eventi calamitosi, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e rischi da incidenti rilevanti connessi con attività industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175;

m) l'ambiente forestale - aspetti ecologici, idrogeologici, igienico-sanitari, formativo-didattici e ricreativi del bosco - di cui, in particolare, al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, al r.d. 3 ottobre 1929, n. 1997 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali) e di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431 (di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali).

Inoltre, si prevede il trasferimento al Ministero delle funzioni attribuite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con collocazione alle dirette dipendenze del Segretario generale (e conseguente soppressione del Dipartimento).

Per quanto riguarda, poi, le funzioni in materia di trasporti, l'individuazione delle funzioni da attribuire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tiene conto delle funzioni attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Su questa base, le funzioni che vengono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre alle tipiche funzioni d'azienda, sono:

1) fra le funzioni già attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di:
a) introduzione tra i modi di trasporto di regole di concorrenza (regolazione d'intermodalità); b) governo e programmazione dell'intero settore dei trasporti e della viabilità; c) sicurezza e vigilanza dei vari modi di trasporto (navigazione, polizia marittima, sicurezza tecnica, controllo F.S. s.p.a., ecc.); d) politica delle infrastrutture aeroportuali;

2) le funzioni del Ministero dei lavori pubblici in materia di: a) opere marittime di competenza statale; b) edilizia demaniale; c) edilizia residenziale pubblica (ridisegnando il

rapporto Stato-regioni); d) realizzazione delle opere idrauliche di competenza statale; e) circolazione e sicurezza stradale;

3) le funzioni del Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di: competenze di cui alle leggi 24 marzo 1989, n. 122 e 28 giugno 1991, n. 208.

Art. 1

(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)

1. All'atto della costituzione del primo Governo successivo alla pubblicazione del presente decreto:
 - a) il Ministero dell'ambiente viene denominato Ministero del territorio e dell'ambiente;
 - b) è istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Gli articoli da 2 a 5 entrano in vigore tre mesi dopo la data indicata nel comma 1.
3. Il Governo dà attuazione agli articoli da 6 a 10 entro sei mesi dalla data indicata nel comma 1.

Art. 2

(Funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di competenza dello Stato in materia di programmazione e realizzazione delle infrastrutture; di edilizia abitativa e demaniale; di opere idrauliche e marittime; di programmazione e di disciplina dei trasporti e della circolazione terrestre, marina ed aerea; di aree urbane; di rapporti con l'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali nelle materie di competenza.
2. Sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni, le strutture ed il personale del Ministero dei trasporti e della navigazione; le funzioni, le strutture e il personale del Ministero dei lavori pubblici in materia di lavori pubblici, opere marittime di competenza statale, edilizia demaniale, edilizia residenziale pubblica, opere idrauliche di competenza statale, circolazione e sicurezza stradale; le funzioni, le strutture e il personale del Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

(Funzioni del Ministero del territorio e dell'ambiente)

1. Il Ministero del territorio e dell'ambiente esercita le funzioni di competenza dello Stato in materia di tutela e conservazione della natura, delle acque, del mare e delle coste; di inquinamento e di igiene pubblica connessa; di difesa e conservazione del suolo; di urbanistica; di prevenzione del rischio ambientale; di attività conoscitiva e di consulenza, nonché di realizzazione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, relativamente al riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; di rapporti con l'Unione europea nelle materie di competenza.
2. Sono trasferite al Ministero del territorio e dell'ambiente le funzioni, le strutture e il personale del Ministero dei beni culturali e ambientali in materia di ambiente, le funzioni, le strutture e il personale del Ministero dei lavori pubblici in materia di difesa del suolo, urbanistica e tutela delle acque pubbliche, le funzioni, le strutture e il personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in materia di ambiente forestale e bonifica, le funzioni, le strutture e il personale del Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di tutela del mare e delle coste, le funzioni, le strutture e il personale del Ministero della sanità in materia di inquinamento, le funzioni, le strutture e il personale del Dipartimento per le aree urbane in materia di aree urbane, nonché le funzioni, le strutture e il personale del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4

(Segretario generale)

1. Nei Ministeri di cui all'articolo 1 è istituito il Segretario generale.
2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione con il ministro e di direzione degli

uffici dirigenziali generali, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione.

3. Dal Segretario generale dipendono gli uffici dirigenziali generali, nonché, in posizione di autonomia, l'Ufficio per il controllo interno.

Art. 5

(Ministro e uffici ausiliari)

1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi.
2. Il Ministro è coadiuvato dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Segretario particolare e dall'Addetto stampa. Il Ministro può istituire una Segreteria tecnica.
3. L'Ufficio legislativo provvede allo studio, alla progettazione, alla razionalizzazione e alla delegificazione normativa di competenza del Ministero. Queste attività sono coordinate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. La responsabilità dell'Ufficio legislativo è affidata ad un Consigliere giuridico che collabora con il Ministro e con il Capo di Gabinetto.
5. Con l'Ufficio legislativo collaborano anche gli altri uffici di livello dirigenziale che, su richiesta del responsabile dell'Ufficio, provvedono agli adempimenti istruttori e strumentali.

Art. 6

(Organizzazione dei ministeri)

1. Per i Ministeri di cui all'articolo 1, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta con regolamento, sulla base dei seguenti

criteri:

- a) la determinazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale generale è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
- b) l'organizzazione degli uffici dirigenziali generali si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi; assicura il coordinamento tra uffici appartenenti alla stessa ripartizione e la collaborazione tra uffici appartenenti a ripartizioni diverse;
- c) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;
- d) la corrispondenza tra l'attività svolta da ciascun ufficio e le relative risorse finanziarie si realizza mediante il trasferimento dei capitoli di bilancio, compresi quelli in atto gestiti dal Ministero del tesoro, all'interno del bilancio di ogni ministero.

2. Lo stesso regolamento definisce:

- a) l'articolazione interna degli uffici dirigenziali e le relative competenze;
- b) gli uffici con durata determinata o per il raggiungimento di specifici obiettivi;
- c) la preposizione dei dirigenti agli uffici e l'assegnazione del personale.

3. Il regolamento di cui al comma 1 raccoglie tutte le disposizioni normative relative all'organizzazione del ministero ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato, su proposta del ministro, di concerto con il Ministro delle funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 10.

4. Possono essere istituite, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, commissioni di studio anche con la partecipazione di esperti estranei all'amministrazione, nei limiti delle dotazioni dei capitoli di spesa.

Art. 7

(Organizzazione periferica dei ministeri)

1. L'amministrazione periferica dei ministeri, ove necessaria, viene definita e regolata con regolamento ministeriale, adottato anche ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) unificazione di uffici e servizi al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di competenze;
 - b) attribuzione all'amministrazione centrale di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione del sistema;
 - c) istituzione di uffici periferici decentrati ed eliminazione di gradi e livelli intermedi, in modo da assicurare che l'amministrazione sia a più diretto contatto con gli utenti;
 - d) attribuzione all'amministrazione periferica di prevalenti compiti di realizzazione di interventi, anche sulla base di indicazioni degli organi rappresentativi di collettività;
 - e) attribuzione della autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e finanziaria alle strutture periferiche, attraverso la determinazione delle sue modalità di esercizio, in modo da attribuire alla amministrazione periferica anche la diretta gestione dei beni patrimoniali e la capacità di stipulare, ove necessario, accordi di programma e convenzioni con gli enti locali ai fini della realizzazione di interventi nel settore di competenza;
 - f) determinazione delle modalità di attuazione della collaborazione tra l'amministrazione periferica ed altri enti o associazioni ai fini della realizzazione di interventi nel settore di competenza;
 - g) coordinamento con gli enti locali interessati mediante utilizzazione della conferenza di servizi prevista dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 8

(Dotazione organica dei ministeri)

1. La dotazione organica dei ministeri, di cui all'articolo 1, è determinata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in conformità con quanto previsto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) eliminazione delle duplicazioni di struttura;
 - b) semplificazione dell'attività amministrativa;
 - c) contenimento della spesa pubblica;
 - d) razionalizzazione dell'organizzazione, anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. La dotazione organica dei ministeri è determinata in misura comunque non superiore ai posti attualmente coperti, nonché ai posti per i quali sono in atto procedure concorsuali ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 9

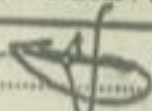
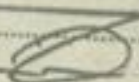
(Verifica periodica dell'organizzazione)

1. Ogni tre anni, l'organizzazione dei ministeri di cui all'articolo 1, è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica i Ministri riferiscono alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le conseguenti determinazioni sono adottate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 10

(Abrogazione)

1. Tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto cessano di avere efficacia alla date indicate dall'art. 1.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 6 e dal comma 1 dell'articolo 7 e, comunque, a decorrere dal 31 dicembre 1994.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 6 e dal comma 1 dell'articolo 7, nulla è innovato in ordine ai compiti ed alla organizzazione centrale e periferica vigente.

DATA		NUMERI DI PROTOCOLLO	DESTINATARIO ED INDIRIZZO	FIRMA PER RICEVUTA
2.4.'96		4288	Rag. Centrale	
5/4/96		4395	CONSIGLIO DI STATO SEGRETARIATO GENERALE	
CONSIGLIO DI STATO PORTINERIA 11 11 1996 Giacca 				



Roma, - 5 APR. 1994

Mod. 1

19

Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali

GABINETTO

Consiglio di Stato
Segretariato Generale
ROMA

Prot. N.º 4395

Risposta al Foglio del
Dir. Lex N.º

OGGETTO Schema di regolamento governativo di individuazione degli
uffici di livello dirigenziale e delle funzioni del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Con riferimento alla nota n.12 del 31 marzo 1994 si unisce, in 120 copie, la relazione con la quale questo Ministero risponde ai rilievi formulati sullo schema di regolamento indicato in oggetto dalla Sezione II con parere n.337/94 del 9 marzo 1994.

IL CAPO DI GABINETTO



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

*Relazione al Signore Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali*

OGGETTO

Schema di regolamento governativo di
individuazione degli uffici di livel
lo dirigenziale e delle funzioni del
Ministero per i Beni Culturali e Am-
bientali.

Decreto del Signore Ministro

*Visto: si comunica al Consiglio
di Stato, per il suo parere
Roma, li: - 5 APR. 1994*

*Il Ministro
Alberto Rinaldi*

Big. Ministro,

Il Consiglio di Stato - Sez. II
in data 9 marzo 1994 ha reso il
parere n. 337/94 sullo schema di
regolamento indicato in oggetto
predisposto da questo Ministero.

Con tale parere la predetta Sezione ha chiesto di acquisire l'atto di adesione del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Tesoro.

Inoltre questo Ministero è stato invitato a chiarire le ragioni per le quali, istituito l'Istituto superiore per il restauro, è stato previsto che ad esso facciano capo l'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro, con esclusione del Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato, determinando in tal modo un'asimmetria nel sistema.

Nel trasmettere copia degli atti di adesione del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Tesoro, in ordine all'altra osservazione formulata dal Consiglio di Stato questa Amministrazione chiarisce che le motivazioni per le quali il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato, facente capo all'Ufficio Centrale per i beni archivistici, non è stato inserito tra gli istituti che fanno riferimento all'Istituto superiore per il restauro sono individuabili nel prevalente carattere di istituto deputato alla riproduzione meccanica di fondi archivistici e alla loro legatoria. L'aspetto restauro assume conseguentemente un rilievo del tutto marginale e appare funzionale alle predette attività di riproduzione e legatoria, né si è ritenuto possibile stralciare, per le ragioni suddette, il laboratorio di restauro.

IL DIRETTORE GENERALE





Roma, 19. 1. 1994

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio legislativo

N. 340/94/RG.U.L.

Proposta al Foglio del

N. 340/94/RG.U.L.



ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento Affari Giuridici
e Legislativi 6786953

AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI
Ufficio Legislativo 6786962

R O M A

OGGETTO: Regolamento governativo di individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale e delle
relative funzioni del Ministero per i beni
culturali e ambientali.

Si aderisce allo schema di regolamento concernente
l'individuazione nell'ambito del Ministero dei beni cultu-
rali e ambientali degli uffici di livello dirigenziale
generale e delle relative funzioni.

IL MINISTRO

(Prof. Sabino Cassese)

(Signature)

MODULARIO
T. - R.G.S. - 2512

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

Roma, 11/2 1994

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi

Divisione 4.2

Prot. N° 110700 Allegati

Risposta a nota del

OGGETTO: Schema di regolamento governativo riguardante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Ministero per i beni culturali e ambientali

e, per conoscenza:

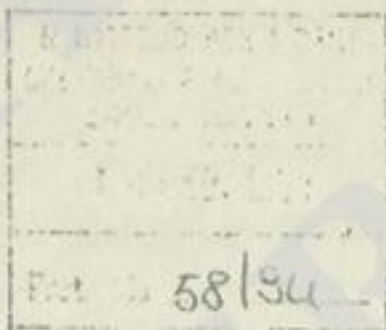
- AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Gabinetto

Esaminato lo schema di regolamento in oggetto, trasmesso dal Ministero per i beni culturali e ambientali con nota n. 24/943 del 17.1.94 ed integrato con fax in data 4.2.94, lo scrivente comunica di non avere osservazioni da formulare.

ben

IL

MINISTRO



La presente nota è per conoscenza e non ha valore di provvedimento. Il presente documento è riservato ai soli uffici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

MODULARIO
C. S. - 61



Fatta copia per C.d.G.
C. U/Lep.
Dna Natali

6

CONSIGLIO DI STATO

SEGRETARIATO GENERALE

N. 12

Risposta a nota del 14.2.94
N. 2119 ON. Episcopo

Roma addi 31 3- 1994
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI GABINETTO
- 1 APR. 1994
Prot. Ris. 97/94

D'ordine di S. E. Il Presidente, mi

OGGETTO

Parere circa

Schema di regolamento go-
vernativo di individuazio-
ne degli uffici di livel-
lo dirigenziale e delle
funzioni del Ministero
per i Beni Culturali e
Ambientali.

Allegati n.

Al Ministero

BENI CULTURALI E AMBIEN-
TALI

Gabinetto dell'On. Ministro

ROMA

pregio di trasmettere copia del parere nu-
mero 337/94 emesso dalla Sezione II

di questo Consiglio sull'affare contro in-
dicato.

Restituendo gli atti all'Ufficio
Citare nella risposta la data dell'Adunanza
chiesta del parere, richiamando alla
attenzione di codesto Ministero
l'art. 56 del r.d. 21 aprile 1942,
n. 444, nel testo modificato
dall'art. 1 del d.p.R. 23 giugno
1988, n. 250.

IL SEGRETARIO GENERALE



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione

SECONDA 9 MARZO 1994

V. L. 337/94

La Sessione

OGGETTO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI. Schema di
regolamento governativo di
individuazione degli uffici di
livello dirigenziale e delle
funzioni del Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali.

Vista la richiesta di
parere del Ministero
per i Beni Culturali e
Ambientali;

Letti gli atti e udito il relatore;

PREMESSO:

L'Amministrazione riferisce circa lo schema di regolamento governativo di individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle funzioni del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, predisposto ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

F.M.

Al riguardo, in considerazione della gravosità delle funzioni attualmente assegnate all'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, l'Amministrazione afferma di avere privilegiato quale settore oggetto di un organismo autonomo, quello della tutela ambientale: materia, questa, in cui le potestà di intervento ministeriale sono state ampliate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

A tal fine si è così prevista la istituzione, a livello di Gabinetto ministeriale, di un apposito Ufficio centrale, al quale viene preposto un dirigente della Amministrazione.

Contemporaneamente sono stati accorpati in un'unica e unitaria istituzione l'Istituto Centrale per il Restauro, l'Opificio delle Pietre Dure e l'Istituto Centrale per la Patologia del Libro: ciò che avviene istituendo l'Istituto superiore per il restauro, al quale viene preposto un dirigente generale.

Viene soppressa la Soprintendenza generale agli interventi postsismici per Campania e Basilicata.

Il Servizio editoria viene poi passato dalla Direzione generale per gli affari amministrativi e del personale al Dipartimento per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria.

La riforma comporta che la nuova struttura del Ministero venga ad articolarsi in sei settori.

L'Amministrazione afferma di avere ricevuto l'adesione del Dipartimento per la Funzione Pubblica e del Ministero del Tesoro.

CONSIDERATO:

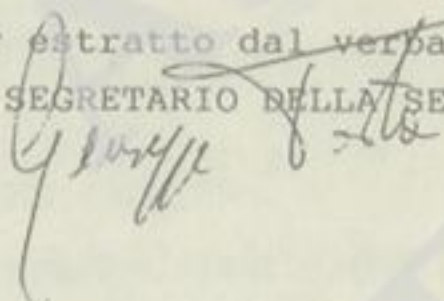
Occorre acquisire l'atto di adesione del Dipartimento per la Funzione Pubblica e del Ministero del Tesoro.

Con l'occasione, il Ministero referente dovrà chiarire per quale ragione, una volta istituito l'Istituto superiore per il restauro, è stato previsto che ad esso facciano capo l'Istituto centrale per il restauro e l'Opificio delle pietre dure, attualmente facenti capo all'Ufficio centrale per i beni ambientali, archeologici, etc., nonché l'Istituto centrale per la patologia del libro, attualmente facente capo all'Ufficio centrale per i beni librari, e non anche il Centro di fotoreproduzione, legatoria e restauro, facente capo all'Ufficio centrale per i beni archivistici, in tal modo determinando una evidente asimmetria nel sistema.

P.Q.M.

sospende la pronuncia del parere in attesa dell'adempimento dei suindicati incumbenti.

Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE



Visto

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE





☐ *Il pachiderma
è più magro*

Nell'articolo apparso il 18 marzo su «Colpo d'occhio» si riferisce che il ministero per i Beni culturali e ambientali «è diventato un pachiderma con oltre 30 mila dipendenti». Si precisa che i dipendenti in servizio sono 24.272, fra i quali 321 dirigenti e personale dei ruoli ad esaurimento. Una bella differenza.

Roberto Rossetti
Capo Ufficio stampa
ministero
Beni culturali



Roma, 19. 1. 1994

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio legislativo

N. 340/94/Rc.U.L.

Risposta al Foglio del

N. 340/94/Rc.U.L.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento Affari Giuridici
e Legislativi 6784953

AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI
Ufficio Legislativo 6784962

R O M A



OGGETTO: Regolamento governativo di individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale e delle
relative funzioni del Ministero per i beni
culturali e ambientali.

Si aderisce allo schema di regolamento concernente
l'individuazione nell'ambito del Ministero dei beni cultu-
rali e ambientali degli uffici di livello dirigenziale
generale e delle relative funzioni.

IL MINISTRO

(Prof. Sabino Cassese)

Sabino Cassese

PG/3-DL-266

di Bruno Zanardi

Concorsi per restauratori geometri

Si è letto in questi giorni sulla stampa dell'ultima iniziativa, al solito intelligente e meritoria, presa da Alberto Ronchey. Grazie alle sue insistenze presso la Funzione pubblica saranno indetti due concorsi per il reclutamento da parte del ministero dei Beni culturali di 11 archeologi, 19 storici dell'arte e 71 restauratori. Così che presto avremo un certo numero di quei funzionari e restauratori di cui esiste grande bisogno nelle nostre soprintendenze. E anche, conoscendo il grande rigore di Ronchey, potrebbe questa essere la prima volta che i

nuovi arrivati non vadano in breve a intasare le soprintendenze principali, continuando a lasciare sgombrate quelle di provincia; ovvero, che dopo pochi mesi dal concorso non si aggiungono ai vincitori tutti i semplici "idonei", fino al centesimo di loro.

Tuttavia, a revocare il dubbio che questa iniziativa abbia i risultati felici che tutti auspichiamo, sono due ostacoli burocratici piuttosto importanti, entrambi creati dalla legge 312/80 che regola l'ingresso nel ministero dei Beni culturali. Legge peraltro che Ronchey si è trovata già in essere e con la quale non ha nulla a che

fare. Il primo, riguarda la riserva di posti per funzioni direttive — nel caso, archeologi e storici dell'arte —, assicurata dalla sopraddebita legge a favore di personale interno non laureato. Un fatto gravissimo, che si commenta da sé. Il secondo, riguarda i titoli richiesti, sempre sulla base della stessa 312/80, per l'ammissione ai concorsi per restauratori. Per tale ammissione non solo non viene previsto come titolo preferenziale il possesso del diploma delle due scuole di restauro che una legge dello Stato indica come le sole che abilitano all'esercizio della profes-

sione: quelle annesse all'Istituto centrale del restauro di Roma e all'Opificio delle pietre dure di Firenze; ma, addirittura, quei diplomi non vengono nemmeno nominati. Viene invece fatta esplicita menzione di titoli dai quali non è ricavabile nessun indizio di preparazione professionale, quali i diplomi scuola media superiore (cioè geometri, ragionieri, maestri d'asilo, ecc.), e, per esteso, la conoscenza corrente di una lingua straniera e il diploma di superamento di corso universitario di specializzazione della durata di almeno un anno. Diploma quest'ultimo noto solo a pochi

intimi, dato che il minimo corso di studi universitari che si possa frequentare nel nostro Paese è quello di tre anni delle cosiddette "lauree brevi".

Insomma, un pateracchio grottesco, che rilancia la grande attualità della chiosa fatta da Montanelli alla sconosciuta divisione degli italiani in "fessi" e "furbi" di Prezzolini. Chiosa per la quale gli italiani sono insieme fessi e furbi. Difficile è infatti definire i confini di fessaggine e furbizia della legge 312/80. Perché il suo estensore può semplicemente essere un fesso, cioè un signore del tutto incompetente della materia archeo-

logica e storico-artistica e di quella conservativa. Quindi è per lui indifferente che persone prave di studi specifici possano stabilire, a nome dello Stato, se lo stile d'una scultura antica romana sia Augusteo o Claudio o se quello d'un finto ora sia pisano o luccheso, e che geometri, ragionieri, maestri d'asilo, ecc., possano trovarsi a restaurare una tavola di Marco Zoppo o un affresco dello Spagnoletti di proprietà pubblica, magari interogando ineccezionali, o se ne restano, o se non lo ha restituito - cioè la che questione. Così come, il legislatore può benissimo avere un furbo a caccia di voci errate, o magari sulla pelle del nostro dipartimento patrimonio artistico.

Il Sole 24 Ore

del **20 FEB. 1994** N. ☒
pag. **89** L. ☐ ☐





Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

12 FEB. 1994 Prot. n. 672

*Relazione al Signore Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali*

OGGETTO

Individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e delle funzioni
ai sensi del decreto legislativo del 3
febbraio 1993, n.29.

Decreto del Signore Ministro

*Visto: si comunica al Consiglio
di Stato, per suo parere
Roma, li, _____*

*Il Ministro
Alberto Ronzani*

Sig. Ministro,
l'unito schema di regolamento
governativo concerne l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale
generale e delle relative funzioni di
questo Ministero, ai sensi dell'art. 6
del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.

Nell'attuale organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli uffici di livello dirigenziale generale di cui al quadro A della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.805, relativa ai dirigenti dell'Amministrazione centrale, sono i seguenti:

- Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;
- Ufficio centrale dei beni archivistici;
- Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali;
- Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale,
- Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata.

In questo contesto l'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici è sottoposto ad un onere particolarmente gravoso ed è con riferimento soprattutto alle sue competenze che si è ritenuto opportuno intervenire con una ipotesi di ristrutturazione che parte dalla individuazione di alcune attività sufficientemente omogenee e di particolare rilevanza istituzionale.

E' stato così privilegiato anzitutto, quale oggetto di un organismo autonomo, il settore della tutela ambientale, il cui esercizio impone una attenzione sempre più specifica, anche in rapporto ai poteri sostitutivi da esplicarsi nei confronti delle Regioni inadempienti, ed un rapporto diretto con l'organo politico.

La legge 8 agosto 1985, n. 431, del resto, introducendo un nuovo concetto di patrimonio paesistico-ambientale, ha ampliato e precisato le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali rispetto all'assetto delineato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Attualmente, le funzioni in materia di beni ambientali sono svolte, a livello centrale, da una divisione dell' Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici e, a livello periferico, dalle Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici.

La crescita della sensibilità sociale per questa categoria di beni e la necessità di garantire, in base all'art. 9 della Costituzione, la loro tutela, nonchè di promuovere anche in questo ambito la ricerca, la conoscenza e la valorizzazione, rendono indilazionabile la previsione di una più adeguata

struttura, a livello centrale, capace di soddisfare le predette esigenze e di svolgere i complessi compiti su cui si è fatto cenno. Per questi motivi si è prevista l'istituzione nell'ambito del Gabinetto di un apposito Ufficio centrale al quale viene preposto un dirigente dell'Amministrazione.

Contemporaneamente è sembrato opportuno convogliare in una organica e unitaria istituzione tutti gli impegni concernenti gli attuali Istituti con competenza in materia di restauro (Istituto Centrale per il Restauro, Opificio delle Pietre dure e Istituto Centrale per la Patologia del Libro). È stato istituito a tal fine un Istituto superiore al quale viene preposto un dirigente generale in possesso di adeguata professionalità tecnico-scientifica. Esso dovrà potenziare la funzione tecnico scientifica del Ministero nel campo della ricerca, della sperimentazione e della didattica, avvalendosi di quella "cultura del restauro" che si è affermata anche attraverso l'attività scientifica dei tre Istituti suddetti i quali, pur conservando la loro autonomia, possono trovare una più funzionale collocazione nella nuova struttura.

Il rapido evolversi della scienza e delle tecniche della conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze nuove, il proliferare di centri locali per la formazione professionale di operatori del restauro, la pluralità dei soggetti che destinano ad attività di restauro risorse sempre maggiori, richiedono infatti da parte dell'Amministrazione una più organica azione di ricerca, di documentazione e di verifica, di tecnologie e di metodologie.

La prevista articolazione evita il sovrapporsi di iniziative ed attività di ricerca e di sperimentazione, unifica funzioni di coordinamento già affidate ad Uffici centrali diversi e promuove un più diretto raccordo operativo, di mezzi e finalità, fra ricercatori e laboratori già impegnati anche in settori simili. Inoltre, con il potenziamento strategico ottenuto attraverso la sinergia delle diverse capacità operanti nel settore, si valorizza la funzione di riferimento internazionale che l'Italia svolge nella ricerca applicata al restauro e che sempre più dovrà essere mirata anche alla "esportazione" di tecnologie.

Il nuovo Ufficio di livello dirigenziale generale si avvale del posto di funzioni già assegnato alla Soprintendenza generale agli interventi post-sismici della Campania e Basilicata che viene soppressa. Pur non essendo completa l'azione di ricostruzione nelle due Regioni danneggiate dal sisma '80/'81, può dirsi infatti superato il momento eccezionale che aveva richiesto, da parte dell'Amministrazione, un impegno straordinario, peraltro positivamente apprezzato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi di ricostruzione nelle due Regioni.

Si procede inoltre al trasferimento del Servizio editoria dalla Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, di cui faceva parte finora, al Dipartimento per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria che, in questo modo, sarà posto in grado di adempiere ai suoi compiti istituzionali di valorizzazione del libro in senso pieno.

La nuova struttura del Ministero pertanto viene ad articolarsi in sei settori:

Dipartimento per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici;

Dipartimento per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria;

Dipartimento per i beni archivistici;

Istituto superiore per il restauro;

Servizio per gli affari generali amministrativi e del personale;

Ufficio centrale per i beni ambientali (nell'ambito del Gabinetto).

Il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro hanno già comunicato la propria adesione allo schema di regolamento.

IL DIRETTORE GENERALE



SCHEMA DI REGOLAMENTO GOVERNATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N.29, CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE E DELLE RELATIVE FUNZIONI DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legge 14 dicembre 1974, n.657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n.5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.805 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, ed in particolare l'annessa tabella I, quadro A - dirigenti dell'Amministrazione centrale - che prevede cinque posti di dirigente generale;

VISTO l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421 e l'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

CONSIDERATO che, a norma della legge 23 agosto 1988, n.400, articolo 17, commi 1 e 2, è attribuito alla potestà regolamentare del Governo il compito di provvedere all'organizzazione interna dei ministeri e delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO di dover provvedere alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni dell'Amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali;

SULLA PROPOSTA del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la funzione pubblica - e il Ministro del tesoro;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

EMANA

il seguente regolamento

ART. 1
(Ambito della disciplina)

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'esercizio delle competenze attribuite dalle vigenti norme, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

ART. 2
(Ministro ed uffici ausiliari)

1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi.
2. Il Ministro è coadiuvato dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio Legislativo, dal Capo della Segreteria particolare e dall'Addetto stampa. Il Ministro può istituire una Segreteria tecnica. Il Capo di Gabinetto assicura l'unità di indirizzo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
3. L'Ufficio Legislativo provvede all'attività di studio, di progettazione, di razionalizzazione, di delegificazione ai fini della produzione normativa. A tale attività collaborano anche gli altri uffici di livello dirigenziale generale che, su richiesta del responsabile dello stesso Ufficio Legislativo, provvedono agli adempimenti istruttori e strumentali al suo funzionamento.
4. Il responsabile dell'Ufficio Legislativo collabora con il Ministro e con il Capo di Gabinetto.
5. Alle dirette dipendenze del Ministro opera l'Ufficio centrale per i beni ambientali, che cura l'istruttoria per l'esercizio delle funzioni in materia di beni ambientali. All'Ufficio centrale è preposto un funzionario dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali con la qualifica di dirigente.

ART. 3
(Strutture del Ministero)

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con funzioni finali:
 - a) Dipartimento per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici;
 - b) Dipartimento per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria;
 - c) Dipartimento per i beni archivistici;
 - d) Istituto superiore per il restauro;e il seguente ufficio di livello dirigenziale generale con funzioni strumentali:
 - e) Servizio per gli affari generali amministrativi e del personale.

2. A ciascuno dei predetti uffici è preposto un dirigente generale con funzioni di direttore generale
3. L'Istituto superiore per il restauro costituisce organo tecnico-scientifico del Ministero e svolge compiti di ricerca scientifica e di sperimentazione, ai fini della tutela dei beni culturali e ambientali, nonché le funzioni di vigilanza e di coordinamento nei confronti dell'Istituto centrale del restauro, dell'Istituto per la patologia del libro e dell'Opificio per le pietre dure.
4. Il Dirigente generale preposto all'Istituto superiore per il restauro deve essere in possesso di adeguata professionalità tecnico-scientifica.

ART. 4

(Soppressione della Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata)

1. Le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione dei beni culturali, situati nei territori colpiti dal sisma 1980/81, svolte dalla Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata, che viene contestualmente soppressa, sono attribuite al Dipartimento per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici.
2. Sono attribuiti all'Istituto superiore per il restauro i compiti di ricerca e sperimentazione di interventi per la prevenzione da rischio sismico e di consolidamento post-sismico.

ART. 5

(Trasferimento di competenze)

1. Sono attribuite al Dipartimento per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, le competenze della Divisione Editoria della Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, di cui all'art. 27, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

ART. 6

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non innovato dal presente regolamento, gli uffici di cui all'art. 3, ciascuno per la materia di competenza, esplicano le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 per gli organi centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.



UN
24

Roma, 11/2 1994

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi

Divisione 4.2

Prot. N° 110700 Allegati

Richiesta a nota del

OGGETTO: Schema di regolamento governativo riguardante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Ministero per i beni culturali e ambientali

e, per conoscenza:

- AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Gabinetto

Esaminato lo schema di regolamento in oggetto, trasmesso dal Ministero per i beni culturali e ambientali con nota n. 24/943 del 17.1.94 ed integrato con fax in data 4.2.94, lo scrivente comunica di non avere osservazioni da formulare.

beni

IL MINISTRO

[Signature]

La presente nota è per conoscenza e non ha valore di provvedimento. Il presente documento è riservato ai soli uffici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

[Handwritten mark]

FAX



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Opificio delle Pietre Dure
Firenze

Il Soprintendente

8 febbraio 1994

Ill. Ministro per i Beni
Culturali, Prof. A. Ronchey

Illustre e caro sig. Ministro,

mi permetta di ringraziarLa personalmente, con tutta sincerità, per il brillante risultato conseguito quanto al concorso per 71 posti di Assistente Tecnico VI livello (ah, il burocrate.. diciamo "restauratore", e ci si capisce meglio). Siamo tutti ben consci di quanto fosse quasi disperata un'impresa del genere nel momento attuale, e gliene siamo tutti molto grati, con vero apprezzamento.

Il mio scopo è qui soltanto di ringraziarLa, e di confermarmi ovviamente a Sua completa disposizione, se ritenesse (come spero) di sentire me e la collega Borea sulle modalità di indirizzo e svolgimento (ad esempio, sull'opportunità di concentrare i restauratori nei due Istituti nazionali, evitando di disperderli a pioggia, con scarso beneficio complessivo; oppure sulle discipline "merceologiche" da mettere a concorso..). Grazie ancora, dunque, e i saluti più devoti dal

Suo

(Giorgio Bonsanti)

Giorgio Bonsanti

GB/

Al Ministro per i Beni Culturali
Dott. Alberto Ronchey

Roma, 7 febbraio 1994

L'A.R.I. Associazione Restauratori d'Italia, vuole rivolgere a Lei sig. Ministro, i suoi più vivi ringraziamenti per la sensibilità dimostrata verso i problemi conservativi e di tutela del nostro patrimonio artistico e verso tutte le professionalità coinvolte.

Ed è con grande soddisfazione che abbiamo appreso della vittoria da Lei ottenuta di riaprire, dopo ben otto anni, i concorsi per specialisti nei Beni Culturali.

L'immissione nei ruoli statali di 71 restauratori è un dato numerico rilevante per dare una risposta, come da Lei molte volte sottolineato, alla carenza di personale esperto. Ed è a proposito della carenza di personale qualificato che noi restauratori vorremmo richiamare ancora una volta la sua attenzione.

La Legge 312/80 individua il profilo professionale del restauratore nelle due figure dell'*assistente restauratore* (VI qualifica funzionale) e del *capo tecnico* (VII qualifica funzionale).

Per l'assistente restauratore i requisiti culturali richiesti per l'immissione nei ruoli sono:

- Diploma di scuola secondaria superiore (maturità, maturità artistica, geometra e perito nelle varie specializzazioni).
- Diploma di superamento di corso universitario di specializzazione della durata di almeno un anno.
- Conoscenza corrente di una lingua straniera.

Si evince chiaramente che tali requisiti non vanno a soddisfare le esigenze da Lei stesso sostenute, sig. Ministro, di immettere personale qualificato nei ruoli del Suo Ministero, non sono nominati infatti titoli specifici che qualifichino a svolgere la professione richiesta.

Siamo certi, sig. Ministro, che Lei, che per primo ha compreso la necessità del riconoscimento della nostra professione altamente specialistica e della sua individuazione attraverso la formulazione dell'*Albo dei restauratori dei beni culturali*, accoglierà le nostre preoccupazioni che proprio lo Stato si trovi a legittimare situazioni in cui di restauro si è venuti a conoscenza solo attraverso testi teorici.

La figura del restauratore dovrebbe ottenere finalmente il suo giusto riconoscimento a livello legislativo, con una collocazione di prima assunzione alla VII qualifica funzionale a cui corrisponda la richiesta di titolo specifici di effettiva abilitazione all'esercizio della professione.

Nella profonda convinzione che ciò sia indispensabile per tramandare il patrimonio culturale italiano, Le inviamo la nostra disponibilità a una collaborazione con il Suo Ministero.

Con stima

Associazione Restauratori d'Italia
Il Presidente
Lidia Rissotto



25.1.34

Caro Alberto,

I tuoi messaggi - lanciati
attraverso internet - mi per-
vennero. Nel caso, adesso
già identificato, potrai almeno
ricordare che sono un tuo
attento lettore.

Un saluto cordiale, Sabino C.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con
il Ministro del Tesoro

Visto il T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 16 febbraio 1988 con cui sono state determinate le dotazioni organiche ed i posti in soprannumero delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero per i beni culturali ed ambientali, pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 33 dell'8 febbraio 1991;

Visto l'articolo 7, comma 8, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438;

Visto l'articolo 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto l'articolo 7 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, in base al quale per il presente decreto non è previsto il controllo preventivo della Corte dei Conti;

Visto l'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti gli articoli 8 e 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993 recante delega al prof. Sabino Cassese, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica, all'esercizio, fra l'altro, delle funzioni relative a tutta la materia che riguarda la





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

pubblica amministrazione ed il pubblico impiego;

Considerato che il Ministero per i beni culturali ed ambientali con nota n. 6971 datata 1° giugno 1993, integrata da nota n. 8571 datata 23 agosto 1993, ha formulato e motivato richiesta di autorizzazione a bandire concorsi pubblici di reclutamento per i profili professionali di archeologo ed storico dell'arte di VIII qualifica funzionale e di assistente restauratore di VI qualifica funzionale e considerato, altresì, che la richiesta è contenuta nei limiti del 50% delle vacanze delle dotazioni organiche previste dai profili in questione;

DECRETA

Art.1

Il Ministero per i beni culturali ed ambientali è autorizzato, ai sensi del disposto dall'articolo 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'articolo 7, comma 8 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438, ad indire pubblici concorsi di reclutamento di personale per n. 19 posti di storico dell'arte e per n. 11 posti di archeologo, entrambi di VIII qualifica funzionale, e per n. 71 posti per assistente restauratore di VI qualifica funzionale ripartiti per regione, come risulta dagli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art.2

Le commissioni dei concorsi di cui trattasi sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto di concorso. Non possono farne parte componenti di organi politici, di organismi sindacali e di rappresentanza di dipendenti.

Un terzo dei componenti così designati, deve essere rappresentato da membri di sesso femminile.

Roma, 13 GEN. 1994

IL MINISTRO DEL TESORO

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
PRESIDENTE



SEGRETERIA VIII
P.C.M.
IL FUNZIONARIO



27 GEN. 1994

Roma,

Caro Cassese,

ti ringrazio per l'attenzione e per le notizie sui concorsi. Te ne darò atto anche in pubblico, alla prima occasione. Scusa se non ti rispondo a mano, giacchè non saprei imitare la tua bella grafia cuneiforme.

Con viva cordialità.


Alberto Ronchey

Prof. Sabino CASSESE
Ministro per la Funzione
Pubblica
P.zzo Vidoni C.so V. Emanuele, 116
ROMA



25.1.76

Caro Alberto,

I tuoi messaggi - lanciati
attraverso internet - mi per-
vennero. Nel caso, adesso
già identificato, potrai almeno
ricordare che sono un tuo
attento lettore.

Un saluto cordiale, Sabino C.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio legislativo

*Prezzo fotocopia
per rif. Minuto
→ Logo di G. G. Roma 19. 1 19 94
per rif. Minuto
per fotocopia*

MOD.

N. 340/94/RG.U.L.

Risposta al Foglio del

N. 340/94/RG.U.L.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento Affari Giuridici
e Legislativi 6784953

AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI
Ufficio Legislativo 6784962



R O M A

OGGETTO: Regolamento governativo di individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale e delle
relative funzioni del Ministero per i beni
culturali e ambientali.

Si aderisce allo schema di regolamento concernente
l'individuazione nell'ambito del Ministero dei beni cultu-
rali e ambientali degli uffici di livello dirigenziale
generale e delle relative funzioni.

IL MINISTRO

(Prof. Sabino Cassese)

[Signature]

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO LEGISLATIVO
25 GEN. 1994
Prot. n. 238

PG/3-DL-266



PRATICHE TRATTATE DAL GABINETTO

Anno	Archivio di Gabinetto	Archivio Uff. Legislativo
1992 (da luglio)	6.126	3.167
1993	15.577	6.702
1994 (all'11 maggio)	<u>6.042</u>	<u>2.795</u>
TOTALI	27.745	12.664

PROVVEDIMENTI INOLTRATI ALLA FIRMA DEL MINISTRO

1992 (Luglio - dicembre)

UCBAAAAS	UCBA	UCBLIC	DAG	TOTALE
3.031	150	180	610	3971 *

1993

UCBAAAAS	UCBA	UCBLIC	DAG	TOTALE
4260	156	284	814	5514 *

1994 (all'11 maggio)

UCBAAAAS	UCBA	UCBLIC	DAG	TOTALE
1814	57	122	136	2129 *

* oltre il 25% dei provvedimenti ha richiesto più di una firma
per cui le firme apposte ammontano circa a n. 17.500

INTERROGAZIONI PARLAMENTARI XI LEGISLATURA

	Interrogazioni	Risposte
Camera dei Deputati	1468	624
Senato della Repubblica	259	140
Tot.	1727	764



PRATICHE TRATTATE DAL GABINETTO

Anno	Archivio di Gabinetto	Archivio Uff. Legislativo
1992 (da luglio)	6.126	3.167
1993	15.577	6.702
1994 (all'11 maggio)	<u>6.042</u>	<u>2.795</u>
TOTALI	27.745	12.664

PROVVEDIMENTI INOLTRATI ALLA FIRMA DEL MINISTRO

1992 (Luglio - dicembre)

UCBAAAAS	UCBA	UCBLIC	DAG	TOTALE
3.031	150	180	610	3971 *

1993

UCBAAAAS	UCBA	UCBLIC	DAG	TOTALE
4260	156	284	814	5514 *

1994 (all'11 maggio)

UCBAAAAS	UCBA	UCBLIC	DAG	TOTALE
1814	57	122	136	2129 *

** oltre il 25% dei provvedimenti ha richiesto più di una firma
per cui le firme apposte ammontano circa a n. 17.500*

INTERROGAZIONI PARLAMENTARI XI LEGISLATURA

	Interrogazioni	Risposte
Camera dei Deputati	1468	624
Senato della Repubblica	259	140
Tot.	1727	764

PROSPETTO PRATICHE TRATTATE DALLA SEGRETERIA

PRATICHE IN ENTRATA - 2840

(ognuna di esse comporta per la definizione una media di 6 lettere e vari interventi telefonici)

luglio '92 - 31.12.1992 n.1020
02.01.1993 - 31.12.1993 n.1730
03.01.1994 - 25.01.1994 n. 90

AUGURI - 700

dicembre '92 n.300
dicembre '93 n.400

RISPOSTE A REGALI DI PUBBLICAZIONI, CATOLOGHI, CONVEGNI ETC.- 580

luglio '92 - 31.12.1992 n.200
02.01.1993 - 31.12.1993 n.380

PRATICHE TRATTATE PER LE VIE BREVI - 1240 (cioè subito definite)

luglio '92 - 31.12.1992 n.320
02.01.1993 - 31.12.1993 n.850
03.01.1994 - 25.01.1994 n. 70

PRATICHE DEFINITE DAGLI ATTI - 920



PROSPETTO PRATICHE TRATTATE DALLA SEGRETERIA

PRATICHE IN ENTRATA - 3115

(ognuna di esse comporta per la definizione una media di 6 lettere e vari interventi telefonici)

luglio '92 - 31.12.1992 n.1020
02.01.1993 - 31.12.1993 n.1730
03.01.1994 - 25.01.1994 n. 90
26.01.1994 - 26.04.1994 n. 275

Pertanto sono state predisposte per la firma del Ministro e del Capo della Segreteria 18.690 lettere.

AUGURI - 700

dicembre '92 n.300
dicembre '93 n.400

RISPOSTE A REGALI DI PUBBLICAZIONI, CATOLOGHI, CONVEGNI ETC.- 670

luglio '92 - 31.12.1992 n.200
02.01.1993 - 31.12.1993 n.380
03.01.1994 - 26.04.1994 n. 90

PRATICHE TRATTATE PER LE VIE BREVI - 1560 (cioè subito definite)

luglio '92 - 31.12.1992 n.320
02.01.1993 - 31.12.1993 n.850
03.01.1994 - 25.01.1994 n. 70
26.01.1994 - 26.04.1994 n.320

PRATICHE DEFINITE - 2400



PROSPETTO PRATICHE TRATTATE DALLA SEGRETERIA

PRATICHE IN ENTRATA - 3115

(ognuna di esse comporta per la definizione una media di 6 lettere e vari interventi telefonici)

luglio '92 - 31.12.1992 n.1020
02.01.1993 - 31.12.1993 n.1730
03.01.1994 - 25.01.1994 n. 90
26.01.1994 - 26.04.1994 n. 275

Pertanto sono state predisposte per la firma del Ministro e del Capo della Segreteria 18.690 lettere.

AUGURI - 700

dicembre '92 n.300
dicembre '93 n.400

RISPOSTE A REGALI DI PUBBLICAZIONI, CATALOGHI, CONVEGNI ETC.- 670

luglio '92 - 31.12.1992 n.200
02.01.1993 - 31.12.1993 n.380
03.01.1994 - 26.04.1994 n. 90

PRATICHE TRATTATE PER LE VIE BREVI - 1560 (cioè subito definite)

luglio '92 - 31.12.1992 n.320
02.01.1993 - 31.12.1993 n.850
03.01.1994 - 25.01.1994 n. 70
26.01.1994 - 26.04.1994 n.320

PRATICHE DEFINITE - 2400

PROSPETTO PRATICHE TRATTATE DALLA SEGRETERIA

PRATICHE IN ENTRATA - 2840

(ognuna di esse comporta per la definizione una media di 6 lettere e vari interventi telefonici)

luglio '92 - 31.12.1992 n.1020
02.01.1993 - 31.12.1993 n.1730
03.01.1994 - 25.01.1994 n. 90

AUGURI - 700

dicembre '92 n.300
dicembre '93 n.400

RISPOSTE A REGALI DI PUBBLICAZIONI, CATOLOGHI, CONVEGNI ETC.- 580

luglio '92 - 31.12.1992 n.200
02.01.1993 - 31.12.1993 n.380

PRATICHE TRATTATE PER LE VIE BREVI - 1240

(cioè subito definite)

luglio '92 - 31.12.1992 n.320
02.01.1993 - 31.12.1993 n.850
03.01.1994 - 25.01.1994 n. 70

PRATICHE DEFINITE DAGLI ATTI - 920

PROSPETTO PRATICHE TRATTATE DALLA SEGRETERIA

PRATICHE IN ENTRATA - 2840

(ognuna di esse comporta per la definizione una media di 6 lettere e vari interventi telefonici)

luglio '92 - 31.12.1992 n.1020
02.01.1993 - 31.12.1993 n.1730
03.01.1994 - 25.01.1994 n. 90

AUGURI - 700

dicembre '92 n.300
dicembre '93 n.400

RISPOSTE A REGALI DI PUBBLICAZIONI, CATALOGHI, CONVEGNI ETC.- 580

luglio '92 - 31.12.1992 n.200
02.01.1993 - 31.12.1993 n.380

PRATICHE TRATTATE PER LE VIE BREVI - 1240

(cioè subito definite)

luglio '92 - 31.12.1992 n.320
02.01.1993 - 31.12.1993 n.850
03.01.1994 - 25.01.1994 n. 70

PRATICHE DEFINITE DAGLI ATTI - 920

ANNO 1992

TABELLA 30. FINANZIAMENTI CONCESSI PER L'EDITORIA *

Editori	Prestiti bancari
Hagnus Edizioni	1.754.807.254
CED - Centro Edit. Dehoniano	980.000.000
Manzoni Editore	3.000.000.000
<u>Libreria Horvath, Milano</u>	<u>270.000.000</u>
<u>Casa Editrice Horvath</u>	<u>1.000.000.000</u>

* La Divisione Editoria contribuisce al pagamento del 50% degli interessi relativi ai finanziamenti concessi dalle banche agli Editori.

23/3/94

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1993, n. 546.

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visti i decreti legislativi 19 luglio 1993, n. 247, e 10 novembre 1993, n. 470, recanti disposizioni correttive al citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto ulteriori disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è modificato ai sensi dei seguenti articoli.

Art. 2.

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Fonti). — 1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo disposizioni di legge e di regolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti di organizzazione.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal presente decreto per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

2-bis. Nelle materie non soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, eventuali norme di legge, intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto collettivo.

3. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49, comma 2.

4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287.

5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 3.

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Potere di organizzazione). — 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, esse operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.

2. Gli atti relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti individuali di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, nonché gli atti relativi al conseguente rapporto in atto non sono soggetti al controllo di legittimità della Corte dei conti e degli altri organi di controllo esterno.

3. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti normativi e gli atti generali, compresi quelli di programmazione e di organizzazione, adottati nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1,

strazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e) adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti a ridurre la discrezionalità della valutazione e ad accelerare le procedure, comprese quelle di preselezione».

Art. 7.

1. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Ufficio relazioni con il pubblico*). — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'articolo 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario».

Art. 8.

1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Indirizzo politico-amministrativo*). — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.

2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.

3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri.



Art. 9.

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Funzioni di direzione dei dirigenti generali*). — 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 3:

a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;

b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;

d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'articolo 10;

e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'articolo 2, comma 2;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;

g) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

lettera c), numeri da 1) a 7), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Sono altresì soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, i provvedimenti amministrativi emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti aventi ad oggetto il conferimento di funzioni ed incarichi di dirigente generale e gli atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richiama di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo».

Art. 4.

1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Individuazione di uffici e piante organiche*). — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.

5. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Art. 5.

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Gestione delle risorse umane*). — 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione».

Art. 6.

1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Selezione del personale*). — 1. I procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione del personale nei pubblici uffici sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

a) concentrazione e rapidità dei tempi e modi di svolgimento;

b) unicità della selezione per identiche qualifiche e professionalità pur se di amministrazioni ed enti diversi;

c) decentramento, ove opportuno, dei procedimenti di selezione;

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'ammini-



Roma,

Caro Cassese,

vedo che la tua proposta di riforma del nostro Ministero, senza tener conto della mia, più modesta o empirica in senso gradualistico, tende a decongestionare oltrechè rendere più tecnica la direzione generale del San Michele, dividendola in due o tre. Si lascerebbe così cadere il dato che rendeva inevitabile o plausibile l'attuale assetto, caratterizzato da una dirigenza di stampo amministrativo assai più che tecnico, dovuto fra l'altro alla compresenza di molte diverse competenze specialistiche nell'ambito d'un solo ufficio centrale. In breve, si aprirebbe la strada alla nomina di funzionari tecnici per la guida delle direzioni generali. Ma se il principio si applica all'archeologia, all'architettura e all'arte, forse verrà osservato che deve valere anche per gli altri settori, beni archivistici e librari.

Sul tuo disegno, molto interessante anche se qualcuno segnalerà in certi casi la difficoltà di separare le tre A (arte, architettura, archeologia) oltre al problema delle 12 soprintendenze miste (10 bine e 2 trine), avrei però una riserva. Per l'archeologia è prevista l'istituzione d'un ufficio di livello non dirigenziale generale, il che implica conseguenze e problemi da risolvere in materia di quantità e facoltà della spesa consentita per il funzionario che non sia dirigente generale.

E poi, perchè non rendere autonoma secondo la nostra proposta la gestione della legge 431/85 (Galasso) e della 1497/39, cose tanto diverse dalla legge di tutela 1089/39?

Ma dalla tua controproposta globale nascono anche altri e maggiori problemi:

1. Se pure qualcuno fra gli attuali dirigenti generali, tutti tranne uno d'estrazione amministrativa, vorrà disapprovare questo disegno cercando e trovando un'altra collocazione fuori dal Ministero, resta il fatto che in base alle norme di legge sugli organici dovrò sempre ricorrere a funzionari della stessa provenienza per le altre direzioni. Ma se fossi costretto a nominare direttore generale d'un settore tecnico un amministrativo, il fatto nelle nuove condizioni sarebbe più vistoso e discutibile che prima.

2. Se anche tutti i sei attuali direttori generali fossero in qualche modo rimossi (vedi allegato) ce ne sarebbero altri quattro di pari grado in soprannumero o in varie posizioni di fuori ruolo (vedi allegato), i quali se venissero scartati potrebbero adire il giudizio amministrativo e ottenere ragione.

Avrai certo in mente soluzioni adeguate, che sarebbe opportuno tuttavia conoscere subito. Non le trovo, quantomeno in forma esplicita, nella tua lettera "personale riservata" del 24 novembre. Mi dirai che simili problemi potranno risolversi dopo, ma intanto dentro il Ministero rischia di aprirsi una controversia destabilizzante. Bisogna sapere, anzitutto, che cosa fare di coloro che hanno il grado, ma non sono funzionari tecnici.

Non accenno qui alle numerose questioni che insorgono poi a proposito dell'autonomia gestionale-contabile di soprintendenze e musei perchè la materia è intricatissima, più di quanto sembra, e mi propongo di affrontarla in dettaglio, come anche la questione della direzione del personale convertita in "servizio".

In attesa di conoscere la tua opinione, ti saluto cordialmente.

Alberto Ronchey

Prof. Sabino CASSESE
Ministro della Funzione Pubblica
R O M A



Roma,

Caro Cassese,

vedo che la tua proposta di riforma del nostro Ministero, senza tener conto della mia, più modesta o empirica in senso gradualistico, tende a decongestionare oltreché rendere più tecnica la direzione generale del San Michele, dividendola in due o tre. Si lascerebbe così cadere il dato che rendeva inevitabile o plausibile l'attuale assetto, caratterizzato da una dirigenza di stampo amministrativo assai più che tecnico, dovuto fra l'altro alla compresenza di molte diverse competenze specialistiche nell'ambito d'un solo ufficio centrale. In breve, si aprirebbe la strada alla nomina di funzionari tecnici per la guida delle direzioni generali. Ma se il principio si applica all'archeologia, all'architettura e all'arte, forse verrà osservato che deve valere anche per gli altri settori, beni archivistici e librari.

Sul tuo disegno, molto interessante anche se qualcuno segnalerà in certi casi la difficoltà di separare le tre A (arte, architettura, archeologia) oltre al problema delle 12 soprintendenze miste (10 bine e 2 trine), avrei però una riserva. Per l'archeologia è prevista l'istituzione d'un ufficio di livello non dirigenziale generale, il che implica conseguenze e problemi da risolvere in materia di quantità e facoltà della spesa consentita per il funzionario che non sia dirigente generale.

E poi, perché non rendere autonoma secondo la nostra proposta la gestione della legge 431/85 (Galasso) e della 1497/39, cose tanto diverse dalla legge di tutela 1089/39?

Ma dalla tua controproposta globale nascono anche altri e maggiori problemi:

1. Se pure qualcuno fra gli attuali dirigenti generali, tutti tranne uno d'estrazione amministrativa, vorrà disapprovare questo disegno cercando e trovando un'altra collocazione fuori dal Ministero, resta il fatto che in base alle norme di legge sugli organici dovrò sempre ricorrere a funzionari della stessa provenienza per le altre direzioni. Ma se fossi costretto a nominare direttore generale d'un settore tecnico un amministrativo, il fatto nelle nuove condizioni sarebbe più vistoso e discutibile che prima.

2. Se anche tutti i sei attuali direttori generali fossero in qualche modo rimossi (vedi allegato) ce ne sarebbero altri quattro di pari grado in soprannumero o in varie posizioni di fuori ruolo (vedi allegato), i quali se venissero scartati potrebbero adire il giudizio amministrativo e ottenere ragione.

Avrai certo in mente soluzioni adeguate, che sarebbe opportuno tuttavia conoscere subito. Non le trovo, quantomeno in forma esplicita, nella tua lettera "personale riservata" del 24 novembre. Mi dirai che simili problemi potranno risolversi dopo, ma intanto dentro il Ministero rischia di aprirsi una controversia destabilizzante. Bisogna sapere, anzitutto, che cosa fare di coloro che hanno il grado, ma non sono funzionari tecnici.

Non accenno qui alle numerose questioni che insorgono poi a proposito dell'autonomia gestionale-contabile di soprintendenze e musei perché la materia è intricatissima, più di quanto sembra, e mi propongo di affrontarla in dettaglio, come anche la questione della direzione del personale convertita in "servizio".

In attesa di conoscere la tua opinione, ti saluto cordialmente.

Alberto Ronchey

Prof. Sabino CASSESE
Ministro della Funzione Pubblica
ROMA



Roma,

Caro Cassese,

vedo che la tua proposta di riforma del nostro Ministero, senza tener conto della mia, più modesta o empirica in senso gradualistico, tende a decongestionare oltreché rendere più tecnica la direzione generale del San Michele, dividendola in due o tre. Si lascerebbe così cadere il dato che rendeva inevitabile o plausibile l'attuale assetto, caratterizzato da una dirigenza di stampo amministrativo assai più che tecnico, dovuto fra l'altro alla compresenza di molte diverse competenze specialistiche nell'ambito d'un solo ufficio centrale. In breve, si aprirebbe la strada alla nomina di funzionari tecnici per la guida delle direzioni generali. Ma se il principio si applica all'archeologia, all'architettura e all'arte, forse verrà osservato che deve valere anche per gli altri settori, beni archivistici e librari.

Sul tuo disegno, molto interessante anche se qualcuno segnalerà in certi casi la difficoltà di separare le tre A (arte, architettura, archeologia) oltre al problema delle 12 soprintendenze miste (10 bine e 2 trine), avrei però una riserva. Per l'archeologia è prevista l'istituzione d'un ufficio di livello non dirigenziale generale, il che implica conseguenze e problemi da risolvere in materia di quantità e facoltà della spesa consentita per il funzionario che non sia dirigente generale.

E poi, perché non rendere autonoma secondo la nostra proposta la gestione della legge 431/85 (Galasso) e della 1497/39, cose tanto diverse dalla legge di tutela 1089/39?

Ma dalla tua controproposta globale nascono anche altri e maggiori problemi:

1. Se pure qualcuno fra gli attuali dirigenti generali, tutti tranne uno d'estrazione amministrativa, vorrà disapprovare questo disegno cercando e trovando un'altra collocazione fuori dal Ministero, resta il fatto che in base alle norme di legge sugli organici dovrò sempre ricorrere a funzionari della stessa provenienza per le altre direzioni. Ma se fossi costretto a nominare direttore generale d'un settore tecnico un amministrativo, il fatto nelle nuove condizioni sarebbe più vistoso e discutibile che prima.

2. Se anche tutti i sei attuali direttori generali fossero in qualche modo rimossi (vedi allegato) ce ne sarebbero altri quattro di pari grado in soprannumero o in varie posizioni di fuori ruolo (vedi allegato), i quali se venissero scartati potrebbero adire il giudizio amministrativo e ottenere ragione.

Avrai certo in mente soluzioni adeguate, che sarebbe opportuno tuttavia conoscere subito. Non le trovo, quantomeno in forma esplicita, nella tua lettera "personale riservata" del 24 novembre. Mi dirai che simili problemi potranno risolversi dopo, ma intanto dentro il Ministero rischia di aprirsi una controversia destabilizzante. Bisogna sapere, anzitutto, che cosa fare di coloro che hanno il grado, ma non sono funzionari tecnici.

Non accenno qui alle numerose questioni che insorgono poi a proposito dell'autonomia gestionale-contabile di soprintendenze e musei perché la materia è intricatissima, più di quanto sembra, e mi propongo di affrontarla in dettaglio, come anche la questione della direzione del personale convertita in "servizio".

In attesa di conoscere la tua opinione, ti saluto cordialmente.

Alberto Ronchey

Prof. Sabino CASSESE
Ministro della Funzione Pubblica
R O M A



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DIRIGENTI GENERALI RUOLO AMMINISTRATIVO

(TABELLA 1 QUADRO A D.P.R. 805/75)

DECORRENZA - GRADO

SISINNI Francesco	04.03.1977	Direttore Generale Arti
PROIETTI Giuseppe	21.06.1985	Soprintendente per le aree Terremotate della Campania e Basilicata
SICILIA Francesco	09.07.1987	Direttore Generale Beni Librari
ITALIA Salvatore	29.11.1990	Direttore Generale del Personale
MASTRUZZI Salvatore	28.12.1990	Direttore Generale Beni Archivistici

DIRIGENTE GENERALE RUOLO ARCHIVI DI STATO

(TABELLA 1 QUADRO D D.P.R. 805/75)

DECORRENZA - GRADO

SERIO Mario	23.04.1982	Soprintendente all'Archivio Centrale dello Stato
-------------	------------	---

DIRIGENTI GENERALI RUOLO AMMINISTRATIVO

(TABELLA 1 QUADRO A D.P.R. 805/75)

DECORRENZA - GRADO

AQUINO Emilio	21.06.1985	FUORI RUOLO	Pres. Cons. Ministri
CARINI Paolo	27.12.1990	IN SOPRANNUMERO	Restituito dalla Pres. Cons. Ministri
MIGLIORINI Alberto	27.12.90	FUORI RUOLO	Minist. Bilancio
BALLA Maurizio	è in corso l'iter per il F.R. presso il Ministero		



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DIRIGENTI GENERALI RUOLO AMMINISTRATIVO

(TABELLA 1 QUADRO A D.P.R. 805/75)

DECORRENZA - GRADO

SISINNI Francesco	04.03.1977	Direttore Generale Arti
PROIETTI Giuseppe	21.06.1985	Soprintendente per le aree Terremotate della Campania e Basilicata
SICILIA Francesco	09.07.1987	Direttore Generale Beni Librari
ITALIA Salvatore	29.11.1990	Direttore Generale del Personale
MASTRUZZI Salvatore	28.12.1990	Direttore Generale Beni Archivistici

DIRIGENTE GENERALE RUOLO ARCHIVI DI STATO

(TABELLA 1 QUADRO D D.P.R. 805/75)

DECORRENZA - GRADO

SERIO Mario	23.04.1982	Soprintendente all'Archivio Centrale dello Stato
-------------	------------	---

DIRIGENTI GENERALI RUOLO AMMINISTRATIVO

(TABELLA 1 QUADRO A D.P.R. 805/75)

DECORRENZA - GRADO

AQUINO Emilio	21.06.1985	FUORI RUOLO	Pres. Cons. Ministri
CARINI Paolo	27.12.1990	IN SOPRANNUMERO	Restituito dalla Pres. Cons. Ministri
MIGLIORINI Alberto	27.12.90	FUORI RUOLO	Minist. Bilancio
BALLA Maurizio	è in corso l'iter per il F.R. presso il Ministero		



Roma, 29 dic. 93

Caro Cassese,

vedo che la tua proposta di riforma del nostro Ministero, senza tener conto della mia, più modesta o empirica in senso gradualistico, tende a decongestionare oltretutto rendere più tecnica la direzione generale del San Michele, dividendola in due o tre. Si lascerebbe così cadere il dato che rendeva inevitabile o plausibile l'attuale assetto, caratterizzato da una dirigenza di stampo amministrativo assai più che tecnico, dovuto fra l'altro alla compresenza di molte diverse competenze specialistiche nell'ambito d'un solo ufficio centrale. In breve, si aprirebbe la strada alla nomina di funzionari tecnici per la guida delle direzioni generali. Ma se il principio si applica all'archeologia, all'architettura e all'arte, forse verrà osservato che deve valere anche per gli altri settori, beni archivistici e librari.

Sul tuo disegno, molto interessante anche se qualcuno segnalerà in certi casi la difficoltà di separare le tre A (arte, architettura, archeologia) oltre al problema delle 12 soprintendenze miste (10 bine e 2 trine), avrei però una riserva. Per l'archeologia è prevista l'istituzione d'un ufficio di livello non dirigenziale generale, il che implica conseguenze e problemi da risolvere in materia di quantità e facoltà della spesa consentita per il funzionario che non sia dirigente generale.

E poi, perché non rendere autonoma secondo la nostra proposta la gestione della legge 431/85 (Galasso) e della 1497/39, cose tanto diverse dalla legge di tutela 1089/39?

Ma dalla tua controproposta globale nascono anche altri e maggiori problemi:

1. Se pure qualcuno fra gli attuali dirigenti generali, tutti tranne uno d'estrazione amministrativa, vorrà disapprovare questo disegno cercando e trovando un'altra collocazione fuori dal Ministero, resta il fatto che in base alle norme di legge sugli organici dovrò sempre ricorrere a funzionari della stessa provenienza per le altre direzioni. Ma se fossi costretto a nominare direttore generale d'un settore tecnico un amministrativo, il fatto nelle nuove condizioni sarebbe più vistoso e discutibile che prima.

2. Se anche tutti i sei attuali direttori generali fossero in qualche modo rimossi (vedi allegato) ce ne sarebbero altri quattro di pari grado in soprannumero o in varie posizioni di fuori ruolo (vedi allegato), i quali se venissero scartati potrebbero adire il giudizio amministrativo e ottenere ragione.

Avrai certo in mente soluzioni adeguate, che sarebbe opportuno tuttavia conoscere subito. Non le trovo, quantomeno in forma esplicita, nella tua lettera "personale riservata" del 24 novembre. Mi dirai che simili problemi potranno risolversi dopo, ma intanto dentro il Ministero rischia di aprirsi una controversia destabilizzante. Bisogna sapere, anzitutto, che cosa fare di coloro che hanno il grado, ma non sono funzionari tecnici.

Non accenno qui alle numerose questioni che insorgono poi a proposito dell'autonomia gestionale-contabile di soprintendenze e musei perché la materia è intricatissima, più di quanto sembra, e mi propongo di affrontarla in dettaglio, come anche la questione della direzione del personale convertita in "servizio".

In attesa di conoscere la tua opinione, ti saluto cordialmente.

Alberto Ronchey

Prof. Sabino CASSESE
Ministro della Funzione Pubblica
ROMA



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DIRIGENTI GENERALI RUOLO AMMINISTRATIVO

(TABELLA 1 QUADRO A D.P.R. 805/75)

DECORRENZA - GRADO

SISINNI Francesco	04.03.1977	Direttore Generale Arti
PROIETTI Giuseppe	21.06.1985	Soprintendente per le aree Terremotate della Campania e Basilicata
SICILIA Francesco	09.07.1987	Direttore Generale Beni Librari
ITALIA Salvatore	29.11.1990	Direttore Generale del Personale
MASTRUZZI Salvatore	28.12.1990	Direttore Generale Beni Archivistici

DIRIGENTE GENERALE RUOLO ARCHIVI DI STATO

(TABELLA 1 QUADRO D D.P.R. 805/75)

DECORRENZA - GRADO

SERIO Mario	23.04.1982	Soprintendente all'Archivio Centrale dello Stato
-------------	------------	---

DIRIGENTI GENERALI RUOLO AMMINISTRATIVO

(TABELLA 1 QUADRO A D.P.R. 805/75)

DECORRENZA - GRADO

AQUINO Emilio	21.06.1985	FUORI RUOLO	Pres. Cons. Ministri
CARINI Paolo	27.12.1990	IN SOPRANNUMERO	Restituito dalla Pres. Cons. Ministri
MIGLIORINI Alberto	27.12.90	FUORI RUOLO	Minist. Bilancio
BALLA Maurizio	è in corso l'iter per il F.R. presso il Ministero		



Roma, 29 dic. 93

Caro Cassese,

vedo che la tua proposta di riforma del nostro Ministero, senza tener conto della mia, più modesta o empirica in senso gradualistico, tende a decongestionare oltrechè rendere più tecnica la direzione generale del San Michele, dividendola in due o tre. Si lascerebbe così cadere il dato che rendeva inevitabile o plausibile l'attuale assetto, caratterizzato da una dirigenza di stampo amministrativo assai più che tecnico, dovuto fra l'altro alla compresenza di molte diverse competenze specialistiche nell'ambito d'un solo ufficio centrale. In breve, si aprirebbe la strada alla nomina di funzionari tecnici per la guida delle direzioni generali. Ma se il principio si applica all'archeologia, all'architettura e all'arte, forse verrà osservato che deve valere anche per gli altri settori, beni archivistici e librari.

Sul tuo disegno, molto interessante anche se qualcuno segnalerà in certi casi la difficoltà di separare le tre A (arte, architettura, archeologia) oltre al problema delle 12 soprintendenze miste (10 bine e 2 trine), avrei però una riserva. Per l'archeologia è prevista l'istituzione d'un ufficio di livello non dirigenziale generale, il che implica conseguenze e problemi da risolvere in materia di quantità e facoltà della spesa consentita per il funzionario che non sia dirigente generale.

E poi, perchè non rendere autonoma secondo la nostra proposta la gestione della legge 431/85 (Galasso) e della 1497/39, cose tanto diverse dalla legge di tutela 1089/39?

Ma dalla tua controproposta globale nascono anche altri e maggiori problemi:

1. Se pure qualcuno fra gli attuali dirigenti generali, tutti tranne uno d'estrazione amministrativa, vorrà disapprovare questo disegno cercando e trovando un'altra collocazione fuori dal Ministero, resta il fatto che in base alle norme di legge sugli organici dovrà sempre ricorrere a funzionari della stessa provenienza per le altre direzioni. Ma se fossi costretto a nominare direttore generale d'un settore tecnico un amministrativo, il fatto nelle nuove condizioni sarebbe più vistoso e discutibile che prima.

2. Se anche tutti i sei attuali direttori generali fossero in qualche modo rimossi (vedi allegato) ce ne sarebbero altri quattro di pari grado in soprannumero o in varie posizioni di fuori ruolo (vedi allegato), i quali se venissero scartati potrebbero adire il giudizio amministrativo e ottenere ragione.

Avrai certo in mente soluzioni adeguate, che sarebbe opportuno tuttavia conoscere subito. Non le trovo, quantomeno in forma esplicita, nella tua lettera "personale riservata" del 24 novembre. Mi dirai che simili problemi potranno risolversi dopo, ma intanto dentro il Ministero rischia di aprirsi una controversia destabilizzante. Bisogna sapere, anzitutto, che cosa fare di coloro che hanno il grado, ma non sono funzionari tecnici.

Non accenno qui alle numerose questioni che insorgono poi a proposito dell'autonomia gestionale-contabile di soprintendenze e musei perchè la materia è intricatissima, più di quanto sembra, e mi propongo di affrontarla in dettaglio, come anche la questione della direzione del personale convertita in "servizio".

In attesa di conoscere la tua opinione, ti saluto cordialmente.

Alberto Ronchey

Prof. Sabino CASSESE
Ministro della Funzione Pubblica
ROMA



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DIRIGENTI GENERALI RUOLO AMMINISTRATIVO

(TABELLA 1 QUADRO A D.P.R. 805/75)

DECORRENZA - GRADO

SISINNI Francesco	04.03.1977	Direttore Generale Arti
PROIETTI Giuseppe	21.06.1985	Soprintendente per le aree Terremotate della Campania e Basilicata
SICILIA Francesco	09.07.1987	Direttore Generale Beni Librari
ITALIA Salvatore	29.11.1990	Direttore Generale del Personale
MASTRUZZI Salvatore	28.12.1990	Direttore Generale Beni Archivistici

DIRIGENTE GENERALE RUOLO ARCHIVI DI STATO

(TABELLA 1 QUADRO D D.P.R. 805/75)

DECORRENZA - GRADO

SERIO Mario	23.04.1982	Soprintendente all'Archivio Centrale dello Stato
-------------	------------	---

DIRIGENTI GENERALI RUOLO AMMINISTRATIVO

(TABELLA 1 QUADRO A D.P.R. 805/75)

DECORRENZA/- GRADO

AQUINO Emilio	21.06.1985	FUORI RUOLO	Pres. Cons. Ministri
CARINI Paolo	27.12.1990	IN SOPRANNUMERO	Restituito dalla Pres. Cons. Ministri
MIGLIORINI Alberto	27.12.90	FUORI RUOLO	Minist. Bilancio
BALLA Maurizio	è in corso l'iter per il F.R. presso il Ministero		



Roma, 29 dic. 93

Caro Cassese,

vedo che la tua proposta di riforma del nostro Ministero, senza tener conto della mia, più modesta o empirica in senso gradualistico, tende a decongestionare oltretutto rendere più tecnica la direzione generale del San Michele, dividendola in due o tre. Si lascerebbe così cadere il dato che rendeva inevitabile o plausibile l'attuale assetto, caratterizzato da una dirigenza di stampo amministrativo assai più che tecnico, dovuto fra l'altro alla compresenza di molte diverse competenze specialistiche nell'ambito d'un solo ufficio centrale. In breve, si aprirebbe la strada alla nomina di funzionari tecnici per la guida delle direzioni generali. Ma se il principio si applica all'archeologia, all'architettura e all'arte, forse verrà osservato che deve valere anche per gli altri settori, beni archivistici e librari.

Sul tuo disegno, molto interessante anche se qualcuno segnalerà in certi casi la difficoltà di separare le tre A (arte, architettura, archeologia) oltre al problema delle 12 soprintendenze miste (10 bine e 2 trine), avrei però una riserva. Per l'archeologia è prevista l'istituzione d'un ufficio di livello non dirigenziale generale, il che implica conseguenze e problemi da risolvere in materia di quantità e facoltà della spesa consentita per il funzionario che non sia dirigente generale.

E poi, perchè non rendere autonoma secondo la nostra proposta la gestione della legge 431/85 (Galasso) e della 1497/39, cose tanto diverse dalla legge di tutela 1089/39?

Ma dalla tua controproposta globale nascono anche altri e maggiori problemi:

1. Se pure qualcuno fra gli attuali dirigenti generali, tutti tranne uno d'estrazione amministrativa, vorrà disapprovare questo disegno cercando e trovando un'altra collocazione fuori dal Ministero, resta il fatto che in base alle norme di legge sugli organici dovrò sempre ricorrere a funzionari della stessa provenienza per le altre direzioni. Ma se fossi costretto a nominare direttore generale d'un settore tecnico un amministrativo, il fatto nelle nuove condizioni sarebbe più vistoso e discutibile che prima.

2. Se anche tutti i sei attuali direttori generali fossero in qualche modo rimossi (vedi allegato) ce ne sarebbero altri quattro di pari grado in soprannumero o in varie posizioni di fuori ruolo (vedi allegato), i quali se venissero scartati potrebbero adire il giudizio amministrativo e ottenere ragione.

Avrai certo in mente soluzioni adeguate, che sarebbe opportuno tuttavia conoscere subito. Non le trovo, quantomeno in forma esplicita, nella tua lettera "personale riservata" del 24 novembre. Mi dirai che simili problemi potranno risolversi dopo, ma intanto dentro il Ministero rischia di aprirsi una controversia destabilizzante. Bisogna sapere, anzitutto, che cosa fare di coloro che hanno il grado, ma non sono funzionari tecnici.

Non accenno qui alle numerose questioni che insorgono poi a proposito dell'autonomia gestionale-contabile di soprintendenze e musei perchè la materia è intricatissima, più di quanto sembra, e mi propongo di affrontarla in dettaglio, come anche la questione della direzione del personale convertita in "servizio".

In attesa di conoscere la tua opinione, ti saluto cordialmente.

Alberto Ronchey

Prof. Sabino CASSESE
Ministro della Funzione Pubblica
ROMA



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DIRIGENTI GENERALI RUOLO AMMINISTRATIVO

(TABELLA 1 QUADRO A D.P.R. 805/75)

DECORRENZA - GRADO

SISINNI Francesco	04.03.1977	Direttore Generale Arti
PROIETTI Giuseppe	21.06.1985	Soprintendente per le aree Terremotate della Campania e Basilicata
SICILIA Francesco	09.07.1987	Direttore Generale Beni Librari
ITALIA Salvatore	29.11.1990	Direttore Generale del Personale
MASTRUZZI Salvatore	28.12.1990	Direttore Generale Beni Archivistici

DIRIGENTE GENERALE RUOLO ARCHIVI DI STATO

(TABELLA 1 QUADRO D D.P.R. 805/75)

DECORRENZA - GRADO

SERIO Mario	23.04.1982	Soprintendente all'Archivio Centrale dello Stato
-------------	------------	---

DIRIGENTI GENERALI RUOLO AMMINISTRATIVO

(TABELLA 1 QUADRO A D.P.R. 805/75)

DECORRENZA/- GRADO

AQUINO Emilio	21.06.1985	FUORI RUOLO	Pres. Cons. Ministri
CARINI Paolo	27.12.1990	IN SOPRANNUMERO	Restituito dalla Pres. Cons. Ministri
MIGLIORINI Alberto	27.12.90	FUORI RUOLO	Minist. Bilancio
BALLA Maurizio	è in corso l'iter per il F.R. presso il Ministero		



*Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali*

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI
E GLI ISTITUTI CULTURALI

28 DIC. 1993

Roma,

19

Capo di Gabinetto
Prof. Renato GRISPO
SEDE

Prot. N° 3051

Risposta al Foglio del
Dir. Sec. N°

OGGETTO: Memoria per il Sig. Ministro in ordine alle linee di
ristrutturazione degli Uffici di questo Ministero.

Come da intesa ti invio l'allegata memoria per il Signor
Ministro relativa ai temi trattati e alle risultanze della giornata di studio
indetta dallo scrivente su "linee di ristrutturazione dell'amministrazione
centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali."

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti culturali

Oggetto: Linee di ristrutturazione dell'amministrazione centrale e periferica.

In data 13 u.s. è stata indetta dallo scrivente una giornata di studio con i Direttori degli Istituti dipendenti sul tema: "Nuovi orientamenti nelle linee di ristrutturazione dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali".

Dopo un ampio dibattito in ordine alla bozza di ristrutturazione elaborata da questo Ministero, sulla proposta di riordino presentata dalla Funzione Pubblica nonché sui Disegni di Legge n.1430 n.1590 e n.3179, unitamente allegati in copia, è emerso quanto di seguito riportato.

L'istituzione del Segretariato Generale, proposta nell'ambito del D.D.L. n.1590 dal Senatore Covatta, è stata valutata inopportuna in quanto farebbe venir meno il rapporto diretto fra il Ministro e le grandi sfere di competenza dell'Amministrazione a rilevanza dirigenziale generale (Dipartimenti).

La costituzione del Segretariato Generale, infatti, si configurerebbe come una sovrapposizione di ruoli in contrasto con la distinzione tra potere politico e potere amministrativo sancita dal d.lgs. n.29/93 e ribadita nel d.lgs. n.470/93.

L'adozione del termine "Dipartimento", come formulato nella bozza di riorganizzazione presentata da questo Ministero per designare quelle strutture amministrative che nella proposta della Funzione Pubblica, sono, invece, indicate con il termine "Direzione", ha ottenuto l'unanime consenso dei direttori degli uffici periferici. Il "Dipartimento", quale struttura evoluta rispetto alle "Direzioni", si qualifica, infatti, come centro di elaborazione dei servizi da rendere, nonché come luogo di studio, ricerca, progettazione e didattica, costantemente aperto al dialogo con la comunità sociale.

In merito al "Dipartimento per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici" si ritiene di condividere tale proposta in quanto ogni ipotesi di nuovo organigramma deve necessariamente considerare l'indiscindibilità sul territorio degli agenti dei beni storico - artistici, archeologici ed architettonici, indiscindibilità che richiede un'unità di



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti culturali

direzione negli interventi di restauro e di valorizzazione.

Relativamente al "Dipartimento per i beni ambientali" si ritiene più razionale sostenere, nel nuovo assetto, l'autonomia di questo settore caratterizzato da un'attività di tutela che impone un'attenzione sempre più specifica in relazione alle estese competenze che in anni recenti questo Ministero è stato chiamato a svolgere.

Inoltre, ha trovato consenso la costituzione dell' "Istituto Superiore per il restauro", che prevede l'unificazione delle attuali funzioni in materia di restauro attribuite agli istituti di questo Ministero: Istituto per la patologia del libro, Istituto centrale per il restauro e Opificio per le pietre dure. E' apparso, invece, ingiustificato il mancato espresso riferimento all'art.3 del Centro di fotocoproduzione, legatoria e restauro degli archivi di stato.

Dal dibattito, è altresì, emersa l'ipotesi di considerare, nell'ambito del settore delle biblioteche e degli archivi, l'eventualità di dare luogo ad un organismo unitario per il restauro che possa comprendere la conservazione e la tutela di materiali riferibili anche a future tecnologie.

In ordine al "Dipartimento per gli affari generali, amministrativi e del personale" l'attuazione degli adempimenti presenti e futuri richiede responsabilità progettuali da ricondurre ad unità. Per cui si impone, tanto più in questa delicata fase di transizione dal regime pubblico a quello privatistico, il mantenimento di una struttura amministrativa a rilevanza dirigenziale generale.

Quanto al "Dipartimento per i beni librari, le istituzioni culturali e l'Editoria" si segnala che la Funzione Pubblica non ha recepito la denominazione adottata nella proposta ministeriale emersa, come è noto, in una serie di riunioni tenute presso codesto Gabinetto.

Si ribadisce, pertanto, che la mutazione del termine da "Istituti culturali" in "Istituzioni culturali" è finalizzata ad evidenziare l'attività di vigilanza e sostegno svolta da questo Ufficio, diretta non soltanto ai tradizionali Istituti culturali, quali Accademie e Fondazioni, ma anche a tutti gli altri organismi culturali che operano a diretto contatto con il pubblico e sui quali gli enti territoriali non esercitano alcuna competenza.

Non è stato, altresì, recepito il passaggio dell'"Editoria" alla "Direzione per i beni librari e gli istituti culturali" che peraltro dal dibattito è risultato momento qualificante ed indispensabile per dare

12



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti culturali

organicità di indirizzo nonché definizione di compiti e realizzazione di progetti, ad un settore primario di questo Ministero quale è quello che attiene alla tutela e alla valorizzazione del libro, rispondendo in ciò ad un criterio di omogeneità nell'attribuzione delle competenze.

E' emersa inoltre la proposta di modificare la dizione di "Dipartimento per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria" in "Dipartimento per i beni librari, le istituzioni culturali, l'editoria ed i beni sonori ed audiovisivi", intendendo ribadire in tal modo la competenza esclusiva dell'UCBLIC su questi documenti, ed escludendo la possibilità di altri Istituti, afferenti ad altri Uffici Centrali, di costituire collezioni di tali documenti.

Infine, si fa osservare che il documento predisposto dalla Funzione Pubblica riguardo alla norma introdotta dall'art.31 c.1 lettera b del d.lgs. 29/93 che prevede la riduzione del numero dei dirigenti, allarga forzatamente il citato processo di riduzione anche ai Direttori Generali, da ciò la riduzione a cinque Direzioni prevista dal nuovo assetto del Ministero rispetto ai sei Dipartimenti individuati da questa Amministrazione.

La riduzione del numero delle Direzioni contrasta, infatti, anche con i principi che la stessa Funzione Pubblica enuncia a base del proprio processo di ridimensionamento e precisamente:

- dimensioni della struttura organizzativa;
- rilevanza della struttura in relazione al funzionamento complessivo del Ministero.

Non si giustifica come alla "Direzione per i beni archeologici," pur classificata dalla Funzione Pubblica tra gli Uffici di primo livello non venga preposto un Dirigente Generale, in contrasto, quindi, con i predetti criteri.

I beni archeologici sia per dimensioni (21 Soprintendenze e 6.667 addetti) e ancor più per la rilevanza della struttura appaiono sicuramente tra i settori più significativi dell'Amministrazione.

La proposta della Funzione Pubblica, oltre a non tenere conto delle istanze espresse dai funzionari delegati dell'Amministrazione periferica, appare restrittiva in quanto non considera l'evoluzione del concetto di tutela che trova il suo momento dinamico nella valorizzazione del bene culturale, a titolo esemplificativo si consideri la produzione dei fac-simile



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti culturali

che oltre a rispondere alle esigenze di tutela serve ad una più capillare diffusione dello stesso bene.

Quanto su esposto lascia chiaramente intendere che il progetto di riorganizzazione, inizialmente elaborato da questo Ministero e proposto alla Funzione Pubblica, ha riscosso maggiore consenso in quanto appare più rispondente alle funzioni svolte da questa Amministrazione in relazione alle esigenze della collettività.

Anno 28/12/43

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIGLIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
COMITATO DI SETTORE PER I BENI ARCHEOLOGICI

SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1993
VERBALE n. 7

//

6 - Il Presidente relaziona sulla proposta del Ministro per la Funzione Pubblica presentato al Consiglio Nazionale sulla

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

della quale è prevenuta copia con richiesta di parere al Presidente del Comitato stesso.

Dopo ampia e approfondita discussione il Comitato si esprime in merito come segue:

A. OSSERVAZIONI.

- Manca conoscenza, se non casuale, della proposta avanzata dal Ministero BBCCAA: è quindi impossibile valutare il documento del DFP datato 19. 11. 93 nel suo effettivo contesto.

- p. 3 n. 1 a-b: i "riflessi di natura sopranazionale" non sono più ricordati nel resto del documento.

- p. 3: stupisce che le informazioni sulle quali si basa il DFP siano tratte "dalla stampa".

- p. 10 n. 4: l'esigenza prospettata è reale e condivisibile, ma non sono proposte le misure per attuarla. Occorre valutare nel merito i progetti che si propongono e stabilire le priorità in sede tecnico-scientifica.

- p. 10 n. 5: l'accento alle "conoscenze tecniche" è troppo breve e rituale per essere tranquillizzante, in specie in rapporto con l'insistenza rivolta alle "competenze gestionali", la cui posizione all'interno del ruolo non è esplicitata né qui né in altri passi del documento (cfr. p. 14, n. 5.1, ultimo comma; pp. 22-23).

- p. 14 n. 5.1: le "esigenze" elencate non prevedono né le scelte di merito né la gerarchizzazione delle scelte stesse.

L'ultimo comma rinnega del tutto la pur breve attenzione prestata in precedenza (p. 10 n. 5) alle "conoscenze tecniche".

La definizione delle "esigenze" è esclusivamente economicistica.

- p. 17 lettera a: alle Direzioni si assegna "la determinazione delle priorità": ma non si specifica, come è necessario, che tale "determinazione" è esclusivo compito tecnico-scientifico da assolversi da parte di personale così professionalizzato, con il conforto del Consiglio Nazionale.

- p. 17: si condivide la proposta specializzazione delle Soprintendenze, ma non vi è menzione delle Soprintendenze Speciali.

- p. 18, penultimo comma: non ci sono indicazioni sul tipo di professionalità necessarie ad assicurare l'"alta qualificazione tecnico-scientifica" delle Direzioni.

- p. 19: le due opzioni possibili sono incoerenti, se il principio dato è quello della "alta qualificazione tecnico-scientifica" (p. 18). Tale palese incoerenza induce a nutrire ogni cautela circa la proclamata volontà di valorizzare la stessa "qualificazione tecnico-scientifica".

- pp. 19-20: la necessità di definire i "servizi con funzioni strumentali" sfugge del tutto. Si corre il rischio di creare strutture sovraordinate alle Direzioni, in quanto queste ultime dipendono dagli stessi "servizi" sia per il personale sia per le risorse finanziarie.

In realtà, del personale occorre solamente curare l'amministrazione, e per le risorse la autorizzazione per le somme superiori ad 1 miliardo.

Queste funzioni, quindi, possono, in maniera assai più funzionale e coerente, essere assorbite all'interno delle Direzioni (cfr. sotto: proposte).

- pp. 20-21, lettere c-d: colpisce, al confronto con la perentorietà generalmente espressa nel documento, la vaghezza con la quale - trattato l'argomento "Istituti centrali"

Se ne deduce la completa assenza di conoscenza relativa al merito delle attività di tutela svolte dal Ministero Per i BBCCAA e dai suoi organi periferici e centrali.

- p. 22: si concorda con l'esigenza di "collegamento tra le diverse Soprintendenze" e di "rapporto tra queste e gli enti locali".

- p. 23: si concorda sulla proposta "autonomia finanziaria e di gestione" delle Soprintendenze.

- pp. 22-23: la collocazione di "managers" è lasciata senza precisazioni di alcun genere: induce a sospetto la espressione "affiancare" in quanto non sembra questa l'epoca del "consigliere segreto" (v. sotto: proposte).

- p. 31 art. 2 n. 2: la proposta di non attribuire la Direzione dei Beni archeologici ad un Dirigente Generale - incoerente all'interno dello stesso documento in esso, infatti, dell'archeologia si è evidenziato (p. 19) l'"elevato grado di differenziazione di questa disciplina rispetto alle altre"; il personale afferente alla Direzione per i Beni archeologici ammonta a n. 6667 unità. Pari a circa il 50% in più rispetto a quello assegnato alla Direzione unificata dal BAA e dei BAS; nei compiti assegnati alle Direzioni (p. 17) non è fatta menzione alcuna di gerarchizzazione d'importanza, in quanto i compiti stessi sono uguali per ognuna delle Direzioni; la stessa uguaglianza si ricava dagli artt. 3-7 dello schema di regolamento; non si identifica nessun motivo sostanziale per considerare i Beni archeologici di rango inferiore agli altri Beni.

Per il problema del numero dei Dirigenti Generali in dotazione al Ministero per i BBCCAA, v. sotto: proposte

- p. 35 art. 13: sulla proposta organizzazione degli uffici periferici si concorda, in quanto essa è conforme a quanto espresso dal Comitato di Settore per i Beni archeologici nella seduta del 7.10.93 verbale n. 4.

B. PROPOSTE A LIVELLO DI ORGANIGRAMMA GENERALE
(cfr. schema Allegato A)

Si propone che si istituiscano cinque Direzioni, una per ognuna delle branche di Beni culturali, rette da Dirigenti Generali provenienti dai ruoli tecnici e dalle carriere scientifiche conformi.

- All'interno di ogni Direzione si amministra, per quanto di competenze centrale, il proprio personale e si gestiscono, per quanto di competenza, le risorse relative.

- Le Direzioni coordinano i rispettivi uffici periferici. Per quanto riguarda le Soprintendenze, ognuna di esse cura la tutela e la valorizzazione di un'unica branca di beni, secondo le linee espresse dal Comitato di Settore per i Beni Archeologici nella seduta del 7.10.93 verbale n. 4.

- A fianco degli uffici periferici sono istituiti Istituti Centrali di contenuto tecnico (per esempio: restauro, catalogo, metodologie scientifiche, studi e ricerche, managing, comunicazione e pubblicazioni), ai quali fanno riferimento, per garantire l'omogeneità di applicazione delle materie, gli uffici periferici. Le Direzioni, analogamente, si servono dei servizi centrali per quanto necessario. Gli Istituti Centrali rispondono al Ministro e sono retti da Dirigenti Superiori di provenienza tecnica.

- Il reclutamento generale del personale è curato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

- La presente proposta di identificare la funzione di managing in un apposito Istituto Centrale sembra risolvere nella maniera più soddisfacente i problemi dell'inserimento nel Ministero di personale a ciò addetto, accanto alle tradizionali professionalità tecnico-scientifiche, alle quali incombe comunque la responsabilità della decisione di merito nella gestione generale dei Beni, che sono, appunto, Culturali.

Una consona Segreteria Tecnica del Consiglio Nazionale assicura - entro la linea politica unitaria definita dal Ministro - il coordinamento e il monitoraggio, anche finanziario, dell'attività generale del Ministero.

7 - Il Segretario rappresenta al Comitato come il Direttore Generale, Prof. Sisinni, abbia espresso alcune perplessità sul contenuto della relazione Sestieri inserita nel verbale n. 4 del Comitato, relativo alla riunione del 7 ottobre 1993.

Il Comitato prega pertanto il Prof. Sisinni di far conoscere "in extenso" le proprie osservazioni affinché vengano inserite nel prossimo verbale.

8 - Il Comitato chiede infine alle competenti Divisioni di potere prendere visione delle seguenti pratiche:

- a) DIVISIONE III - PESARO - Restauro e distacco dei mosaici pavimentali del Duomo;
- b) DIVISIONE IV - BENEVENTO - Scavo nell'area dell'ampliamento dell'ospedale.

La seduta viene sciolta alle ore 14,00.

La prossima riunione è stabilita per il giorno 11.01.1994 alle ore 9,30.

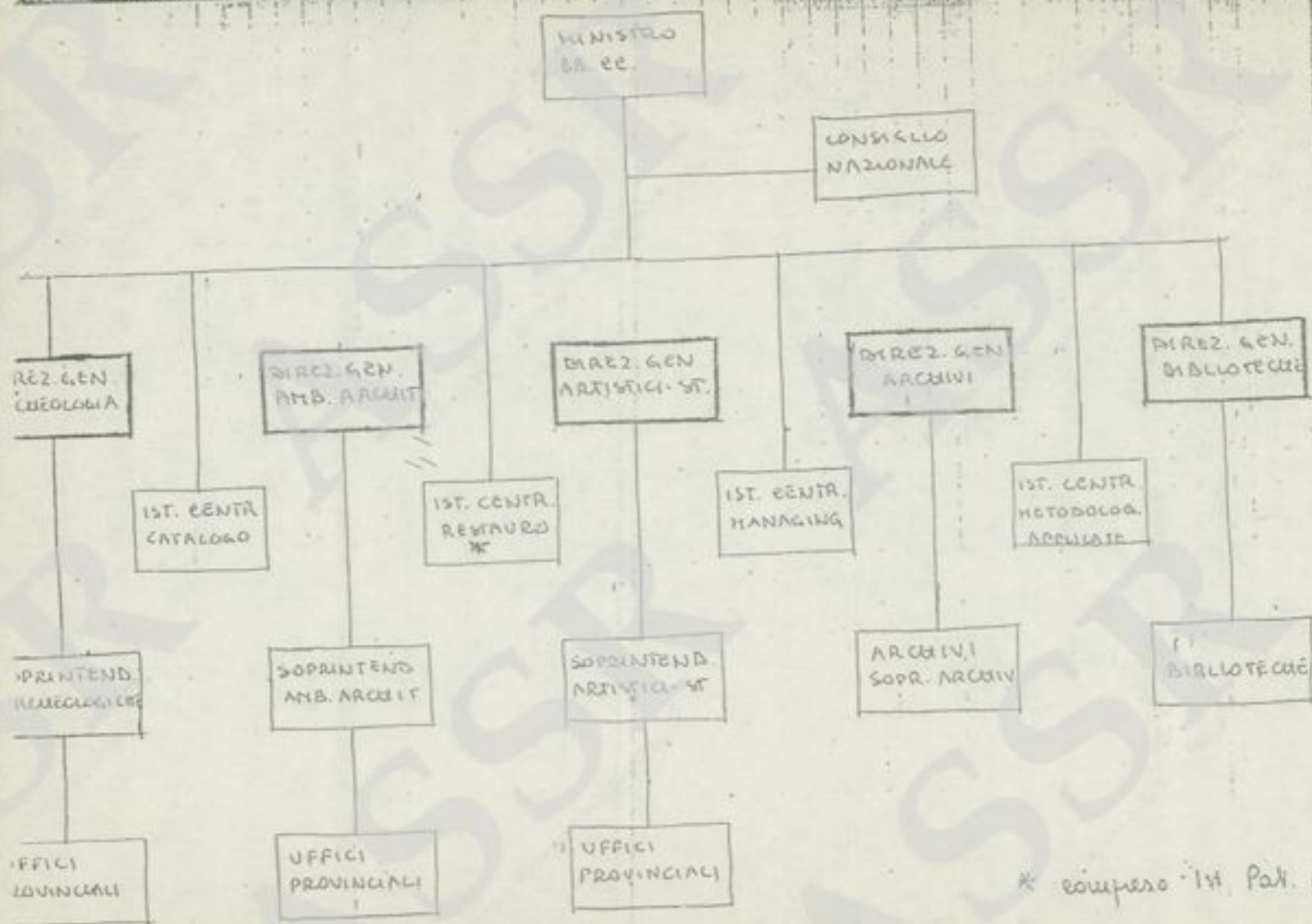
Letto, confermato e sottoscritto seduta stante. L'intero verbale è approvato, stante l'urgenza degli argomenti trattati.

La seduta è tolta.
Il Segretario
(Maria Luisa Nava)

Maria Luisa Nava

Il Presidente
(Pietro Giovanni Guzzo)

P. Guzzo



* compreso Ist. Pat. L. 620

Allegato A

CONSIGLIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
COMITATO DI SETTORE PER I BENI ARCHEOLOGICI

SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1993
VERBALE n. 7

//

6 - Il Presidente relaziona sulla proposta del Ministro per la Funzione Pubblica presentato al Consiglio Nazionale sulla

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

della quale è prevenuta copia con richiesta di parere al Presidente del Comitato stesso.
Dopo ampia e approfondita discussione il Comitato si esprime in merito come segue:

A. OSSERVAZIONI.

- Manca conoscenza, se non casuale, della proposta avanzata dal Ministero BBCCAA: è quindi impossibile valutare il documento del DFP datato 19. 11. 93 nel suo effettivo contesto.

- p. 3 n. 1 a-b: i "riflessi di natura sopranazionale" non sono più ricordati nel resto del documento.

- p. 3: stupisce che le informazioni sulle quali si basa il DPF siano tratte "dalla stampa".

- p. 10 n. 4: l'esigenza prospettata è reale e condivisibile, ma non sono proposte le misure per attuarla. Occorre valutare nel merito i progetti che si propongono e stabilire le priorità in sede tecnico-scientifica.

- p. 10 n. 5: l'accento alle "conoscenze tecniche" è troppo breve e rituale per essere tranquillizzante, in specie in rapporto con l'insistenza rivolta alle "competenze gestionali", la cui posizione all'interno del ruolo non è esplicitata né qui né in altri passi del documento (cfr. p. 14, n. 5.1, ultimo comma; pp. 22-23).

- p. 14 n. 5.1: le "esigenze" elencate non prevedono né le scelte di merito né la gerarchizzazione delle scelte stesse.

L'ultimo comma rinnega del tutto la pur breve attenzione prestata in precedenza (p. 10 n. 5) alle "conoscenze tecniche".

La definizione delle "esigenze" è esclusivamente economicistica.

- p. 17 lettera a: alle Direzioni si assegna "la determinazione delle priorità": ma non si specifica, come è necessario, che tale "determinazione" è esclusivo compito tecnico-scientifico da svolgersi da parte di personale così professionalizzato, con il conforto del Consiglio Nazionale.

- p. 17: si condivide la proposta specializzazione delle Soprintendenze, ma non vi è menzione delle Soprintendenze Speciali.

- p. 18, penultimo comma: non ci sono indicazioni sul tipo di professionalità necessarie ad assicurare l'"alta qualificazione tecnico-scientifica" delle Direzioni.

- p. 19: le due opzioni possibili sono incoerenti, se il principio dato è quello della "alta qualificazione tecnico-scientifica" (p. 18). Tale palese incoerenza induce a nutrire ogni cautela circa la proclamata volontà di valorizzare la stessa "qualificazione tecnico-scientifica".

- pp. 19-20: la necessità di definire i "servizi con funzioni strumentali" sfugge del tutto. Si corre il rischio di creare strutture sovraordinate alle Direzioni, in quanto queste ultime dipendono dagli stessi "servizi" sia per il personale sia per le risorse finanziarie.

In realtà, del personale occorre solamente curare l'amministrazione, e per le risorse la autorizzazione per le somme superiori ad 1 miliardo.

Queste funzioni, quindi, possono, in maniera assai più funzionale e coerente, essere assorbite all'interno delle Direzioni (cfr. sotto: proposte).

- pp. 20-21, lettere c-d: colpisce, al confronto con la perentorietà generalmente espressa nel documento, la vaghezza con la quale - trattato l'argomento "Istituti centrali"

Se ne deduce la completa assenza di conoscenza relativa al merito delle attività di tutela svolte dal Ministero Per i BBCCAA e dai suoi organi periferici e centrali.

- p. 22: si concorda con l'esigenza di "collegamento tra le diverse Soprintendenze" e di "rapporto tra queste e gli enti locali".

- p. 23: si concorda sulla proposta "autonomia finanziaria e di gestione" delle Soprintendenze.

- pp. 22-23: la collocazione di "managers" è lasciata senza precisazioni di alcun genere: induce a sospetto la espressione "affiancare" in quanto non sembra questa l'epoca del "consigliere segreto" (v. sotto: proposte).

- p. 31 art. 2 n. 2: la proposta di non attribuire la Direzione dei Beni archeologici ad un Dirigente Generale - incoerente all'interno dello stesso documento in esso, infatti, dell'archeologia si è evidenziato (p. 19) l'"elevato grado di differenziazione di questa disciplina rispetto alle altre"; il personale afferente alla Direzione per i Beni archeologici ammonta a n. 6667 unità, pari a circa il 50% in più rispetto a quello assegnato alla Direzione unificata dai BAA e dei BAS; nei compiti assegnati alle Direzioni (p. 17) non è fatta menzione alcuna di gerarchizzazione d'importanza, in quanto i compiti stessi sono uguali per ognuna delle Direzioni; la stessa uguaglianza si ricava dagli artt. 3-7 dello schema di regolamento; non si identifica nessun motivo sostanziale per considerare i Beni archeologici di rango inferiore agli altri Beni.

Per il problema del numero dei Dirigenti Generali in dotazione al Ministero per i BBCCAA, v. sotto: proposte

- p. 35 art. 13: sulla proposta organizzazione degli uffici periferici si concorda, in quanto essa è conforme a quanto espresso dal Comitato di Settore per i Beni archeologici nella seduta del 7.10.93 verbale n. 4.

B. PROPOSTE A LIVELLO DI ORGANIGRAMMA GENERALE
(cfr. schema Allegato A)

Si propone che si istituiscano cinque Direzioni, una per ognuna delle branche di Beni culturali, rette da Dirigenti Generali provenienti dai ruoli tecnici e dalle carriere scientifiche conformi.

- All'interno di ogni Direzione si amministra, per quanto di competenze centrale, il proprio personale e si gestiscono, per quanto di competenza, le risorse relative.

- Le Direzioni coordinano i rispettivi uffici periferici. Per quanto riguarda le Soprintendenze, ognuna di esse cura la tutela e la valorizzazione di un'unica branca di beni, secondo le linee espresse dal Comitato di Settore per i Beni Archeologici nella seduta del 7.10.93 verbale n. 4.

- A fianco degli uffici periferici sono istituiti Istituti Centrali di contenuto tecnico (per esempio: restauro, catalogo, metodologie scientifiche, studi e ricerche, managing, comunicazione e pubblicazioni), ai quali fanno riferimento, per garantire l'omogeneità di applicazione delle materie, gli uffici periferici. Le Direzioni, analogamente, si servono dei servizi centrali per quanto necessario. Gli Istituti Centrali rispondono al Ministro e sono retti da Dirigenti Superiori di provenienza tecnica.

- Il reclutamento generale del personale è curato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

- La presente proposta di identificare la funzione di managing in un apposito Istituto Centrale sembra risolvere nella maniera più soddisfacente i problemi dell'inserimento nel Ministero di personale a ciò addetto, accanto alle tradizionali professionalità tecnico-scientifiche, alle quali incombe comunque la responsabilità della decisione di merito nella gestione generale dei Beni, che sono, appunto, Culturali.

Una consona Segreteria Tecnica del Consiglio Nazionale assicura - entro la linea politica unitaria definita dal Ministro - il coordinamento e il monitoraggio, anche finanziario, dell'attività generale del Ministero.

7 - Il Segretario rappresenta al Comitato come il Direttore Generale, Prof. Sisinni, abbia espresso alcune perplessità sul contenuto della relazione Sestieri inserita nel verbale n. 4 del Comitato, relativo alla riunione del 7 ottobre 1993.

Il Comitato prega pertanto il Prof. Sisinni di far conoscere "in extenso" le proprie osservazioni affinché vengano inserite nel prossimo verbale.

8 - Il Comitato chiede infine alle competenti Divisioni di potere prendere visione delle seguenti pratiche:

- a) DIVISIONE III - PESARO - Restauro e distacco dei mosaici pavimentali del Duomo;
- b) DIVISIONE IV - BENEVENTO - Scavo nell'area dell'ampliamento dell'ospedale.

La seduta viene sciolta alle ore 14.00.

La prossima riunione è stabilita per il giorno 11.01.1994 alle ore 9,30.

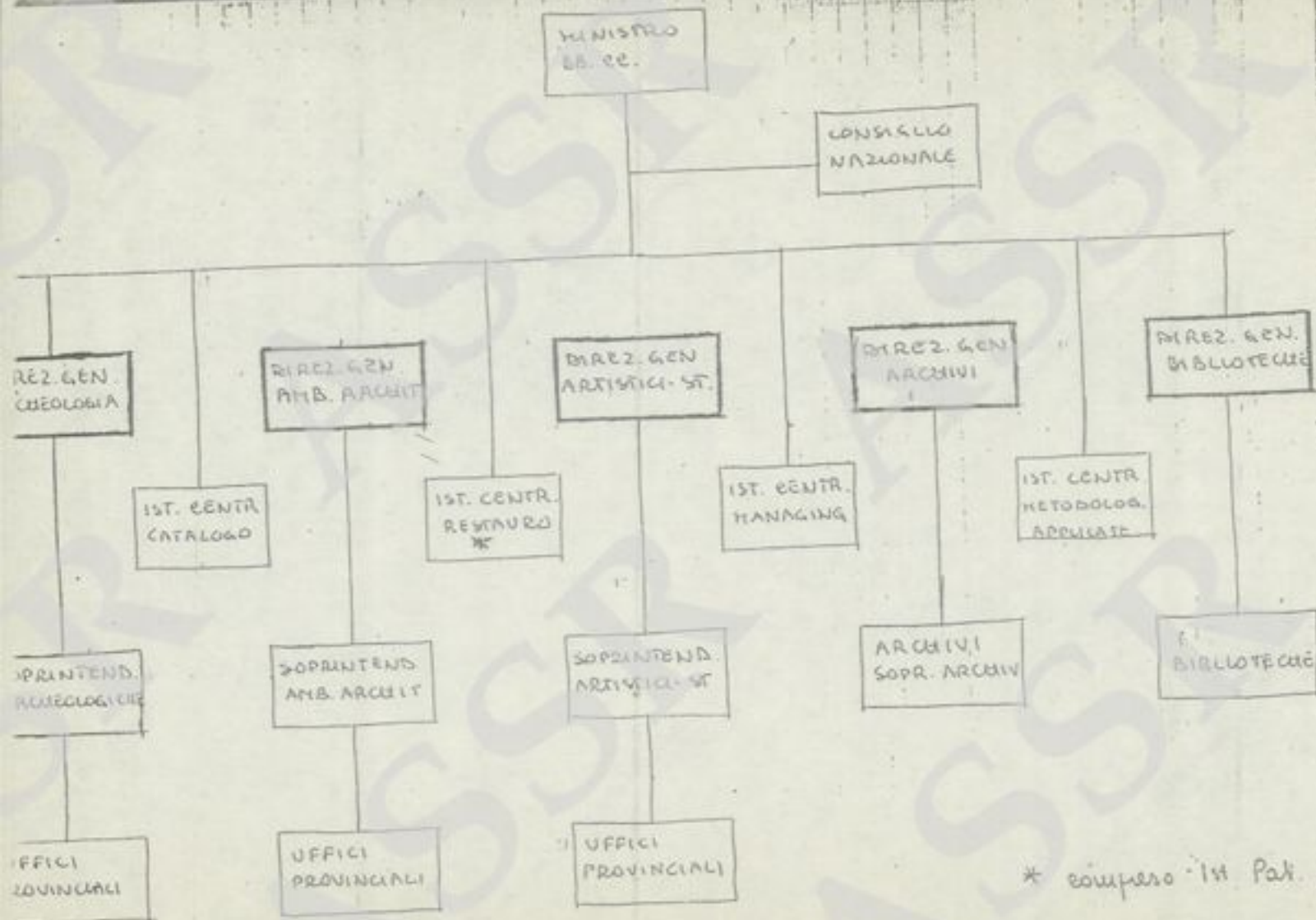
Letto, confermato e sottoscritto seduta stante. L'intero verbale è approvato, stante l'urgenza degli argomenti trattati.

La seduta è tolta.
Il Segretario
(Maria Luisa Nava)

Maria Luisa Nava

Il Presidente
(Pietro Giovanni Guzzo)

P. Guzzo



* compreso in Pat. L. 520

Allegato A

CONSIGLIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
COMITATO DI SETTORE PER I BENI ARCHEOLOGICI

SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1993
VERBALE n. 7

6 - Il Presidente relaziona sulla proposta del Ministro per la Funzione Pubblica presentato al Consiglio Nazionale sulla

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

della quale è prevenuta copia con richiesta di parere al Presidente del Comitato stesso.
Dopo ampia e approfondita discussione il Comitato si esprime in merito come segue:

A. OSSERVAZIONI.

- Manca conoscenza, se non casuale, della proposta avanzata dal Ministero BBCCAA: è quindi impossibile valutare il documento del DFP datato 19. 11. 93 nel suo effettivo contesto.

- p. 3 n. 1 a-b: i "riflessi di natura sopranazionale" non sono più ricordati nel resto del documento.

- p. 3: stupisce che le informazioni sulle quali si basa il DPF siano tratte "dalla stampa".

- p. 10 n. 4: l'esigenza prospettata è reale e condivisibile, ma non sono proposte le misure per attuarla. Occorre valutare nel merito i progetti che si propongono e stabilire le priorità in sede tecnico-scientifica.

- p. 10 n. 5: l'accento alle "conoscenze tecniche" è troppo breve e rituale per essere tranquillizzante, in specie in rapporto con l'insistenza rivolta alle "competenze gestionali", la cui posizione all'interno del ruolo non è esplicitata né qui né in altri passi del documento (cfr. p. 14, n. 5.1, ultimo comma; pp. 22-23).

- p. 14 n. 5.1: le "esigenze" elencate non prevedono né le scelte di merito né la gerarchizzazione delle scelte stesse.

L'ultimo comma rinnega del tutto la pur breve attenzione prestata in precedenza (p. 10 n. 5) alle "conoscenze tecniche".

La definizione delle "esigenze" è esclusivamente economicistica.

- p. 17 lettera a: alle Direzioni si assegna "la determinazione delle priorità": ma non si specifica, come è necessario, che tale "determinazione" è esclusivo compito tecnico-scientifico da svolgersi da parte di personale così professionalizzato, con il conforto del Consiglio Nazionale.

- p. 17: si condivide la proposta specializzazione delle Soprintendenze, ma non vi è menzione delle Soprintendenze Speciali.

- p. 18, penultimo comma: non ci sono indicazioni sul tipo di professionalità necessarie ad assicurare l'"alta qualificazione tecnico-scientifica" delle Direzioni.

- p. 19: le due opzioni possibili sono incoerenti, se il principio dato è quello della "alta qualificazione tecnico-scientifica" (p. 18). Tale palese incoerenza induce a nutrire ogni cautela circa la proclamata volontà di valorizzare la stessa "qualificazione tecnico-scientifica".

- pp. 19-20: la necessità di definire i "servizi con funzioni strumentali" sfugge del tutto. Si corre il rischio di creare strutture sovraordinate alle Direzioni, in quanto queste ultime dipendono dagli stessi "servizi" sia per il personale sia per le risorse finanziarie.

In realtà, del personale occorre solamente curare l'amministrazione, e per le risorse la autorizzazione per le somme superiori ad 1 miliardo.

Queste funzioni, quindi, possono, in maniera assai più funzionale e coerente, essere assorbite all'interno delle Direzioni (cfr. sotto: proposte).

- pp. 20-21, lettere c-d: colpisce, al confronto con la perentorietà generalmente espressa nel documento, la vaghezza con la quale - trattato l'argomento "Istituti centrali"

Se ne deduce la completa assenza di conoscenza relativa al merito delle attività di tutela svolte dal Ministero Per i BBCCAA e dai suoi organi periferici e centrali.

- p. 22: si concorda con l'esigenza di "collegamento tra le diverse Soprintendenze" e di "rapporto tra queste e gli enti locali".

- p. 23: si concorda sulla proposta "autonomia finanziaria e di gestione" delle Soprintendenze.

- pp. 22-23: la collocazione di "managers" è lasciata senza precisazioni di alcun genere: induce a sospetto la espressione "affiancare" in quanto non sembra questa l'epoca del "consigliere segreto" (v. sotto: proposte).

- p. 31 art. 2 n. 2: la proposta di non attribuire la Direzione dei Beni archeologici ad un Dirigente Generale - incoerente all'interno dello stesso documento in esso, infatti, dell'archeologia si è evidenziato (p. 19) l'"elevato grado di differenziazione di questa disciplina rispetto alle altre"; il personale afferente alla Direzione per i Beni archeologici ammonta a n. 6667 unità. Pari a circa il 50% in più rispetto a quello assegnato alla Direzione unificata dai BAA e dei BAS; nei compiti assegnati alle Direzioni (p. 17) non è fatta menzione alcuna di gerarchizzazione d'importanza, in quanto i compiti stessi sono uguali per ognuna delle Direzioni; la stessa uguaglianza si ricava dagli artt. 3-7 dello schema di regolamento; non si identifica nessun motivo sostanziale per considerare i Beni archeologici di rango inferiore agli altri Beni.

Per il problema del numero dei Dirigenti Generali in dotazione al Ministero per i BBCCAA, v. sotto: proposte

- p. 35 art. 13: sulla proposta organizzazione degli uffici periferici si concorda, in quanto essa è conforme a quanto espresso dal Comitato di Settore per i Beni archeologici nella seduta del 7.10.93 verbale n. 4.

B. PROPOSTE A LIVELLO DI ORGANIGRAMMA GENERALE (cfr. schema Allegato A)

Si propone che si istituiscano cinque Direzioni, una per ognuna delle branche di Beni culturali, rette da Dirigenti Generali provenienti dai ruoli tecnici e dalle carriere scientifiche conformi.

- All'interno di ogni Direzione si amministra, per quanto di competenze centrale, il proprio personale e si gestiscono, per quanto di competenza, le risorse relative.

- Le Direzioni coordinano i rispettivi uffici periferici. Per quanto riguarda le Soprintendenze, ognuna di esse cura la tutela e la valorizzazione di un'unica branca di beni, secondo le linee espresse dal Comitato di Settore per i Beni Archeologici nella seduta del 7.10.93 verbale n. 4.

- A fianco degli uffici periferici sono istituiti Istituti Centrali di contenuto tecnico (per esempio: restauro, catalogo, metodologie scientifiche, studi e ricerche, managing, comunicazione e pubblicazioni), ai quali fanno riferimento, per garantire l'omogeneità di applicazione delle materie, gli uffici periferici. Le Direzioni, analogamente, si servono dei servizi centrali per quanto necessario. Gli Istituti Centrali rispondono al Ministro e sono retti da Dirigenti Superiori di provenienza tecnica.

- Il reclutamento generale del personale è curato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

- La presente proposta di identificare la funzione di managing in un apposito Istituto Centrale sembra risolvere nella maniera più soddisfacente i problemi dell'inserimento nel Ministero di personale a ciò addetto, accanto alle tradizionali professionalità tecnico-scientifiche, alle quali incombe comunque la responsabilità della decisione di merito nella gestione generale dei Beni, che sono, appunto, Culturali.

Una consona Segreteria Tecnica del Consiglio Nazionale assicura - entro la linea politica unitaria definita dal Ministro - il coordinamento e il monitoraggio, anche finanziario, dell'attività generale del Ministero.

7 - Il Segretario rappresenta al Comitato come il Direttore Generale, Prof. Sisinni, abbia espresso alcune perplessità sul contenuto della relazione Sestieri inserita nel verbale n. 4 del Comitato, relativo alla riunione del 7 ottobre 1993.

Il Comitato prega pertanto il Prof. Sisinni di far conoscere "in extenso" le proprie osservazioni affinché vengano inserite nel prossimo verbale.

8 - Il Comitato chiede infine alle competenti Divisioni di potere prendere visione delle seguenti pratiche:

a) DIVISIONE III - PESARO - Restauro e distacco dei mosaici pavimentali del Duomo;

b) DIVISIONE IV - BENEVENTO - Scavo nell'area dell'ampliamento dell'ospedale.

La seduta viene sciolta alle ore 14.00.

La prossima riunione è stabilita per il giorno 11.01.1994 alle ore 9.30.

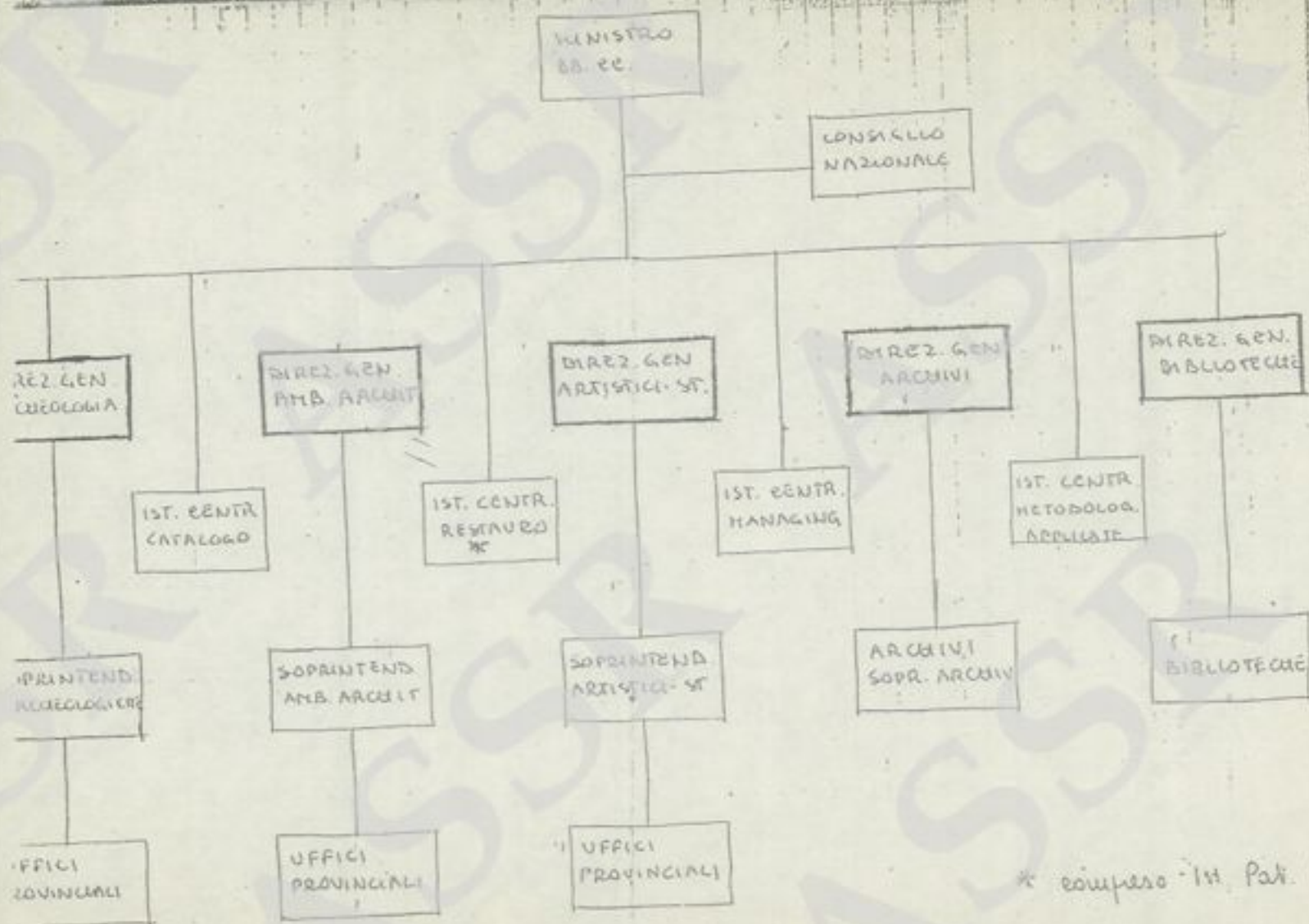
Letto, confermato e sottoscritto seduta stante. L'intero verbale è approvato, stante l'urgenza degli argomenti trattati.

La seduta è tolta.
Il Segretario
(Maria Luisa Nava)

Maria Luisa Nava

Il Presidente
(Pietro Giovanni Guzzo)

P. Guzzo



* compreso - In. Pat. L. 1520

Allegato A



Roma, 24 novembre 1993

Personale Riservata

Segr. 1045

Caro Ronchey,

in relazione alla tua richiesta, relativa alla rotazione dei dirigenti, ti riassumo lo stato della situazione.

Al momento, la mobilità dei dirigenti può avvenire a seguito del:

- verificarsi dei risultati negativi di esercizio accertati dall'apposito nucleo di valutazione di cui all'articolo 20 del decreto delegato 29/93;
- riordino delle amministrazioni e soppressione dei posti dirigenziali con la seguente messa in mobilità delle corrispondenti figure dirigenziali.
- collocamento in soprannumero per mancato conferimento di incarico per carenza di funzioni (articolo 22 del decreto legislativo 29/93).

All'interno di una stessa amministrazione, i dirigenti generali possono essere sottoposti a mobilità con decreto del

Dott. Alberto RONCHEY

Ministro per i beni culturali e ambientali

Via del Collegio Romano 27

00100 ROMA



Ministro sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 19 del decreto legislativo 29/93). Mentre alla mobilità del dirigente si provvede con decreto del Ministro su proposta del dirigente generale.

Per la mobilità fra le amministrazioni diverse è istituito un apposito albo presso il Dipartimento della funzione pubblica (articolo 23 del decreto legislativo 29/93).

E' evidente che tale albo costituisce lo strumento necessario per individuare il numero e le caratteristiche individuali del dirigente disponibile per la sua ricollocazione nelle diverse pubbliche amministrazioni.

Nel regolamento istitutivo dell'albo, sono disciplinati i vari passaggi per attuare la mobilità.

2. Una norma che stabilisca, a regime, un equo principio di rotazione nei diversi incarichi di dirigenza, dovrebbe basarsi sui seguenti criteri:

- classificare il personale dirigente per specifiche professionalità;
- favorire la rotazione di dirigenti di giovane età;
- stabilire un numero minimo di anni di permanenza in una medesima funzione;
- privilegiare la rotazione:
 - a) interna alla stessa amministrazione;
 - b) in diverse amministrazioni del comparto;
 - c) in amministrazioni di diverso comparto;
- attuare i movimenti dei dirigenti con priorità di quelli

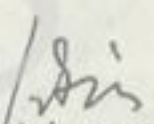


volontari.

E' evidente che la rotazione fra comparti diversi, presuppone l'unicità di status della dirigenza e l'istituzione di una "unica dirigenza".

Al momento, la rotazione è sicuramente attuabile nell'ambito di una stessa amministrazione e fra amministrazioni del medesimo comparto.

Cordialmente


Sabino Cassese

md/241193



Prof. Ris 70/93

Roma, 25. 11. 1993

Car Canese,

ho ricevuto la tua proposta di riforma del nostro Ministero e, nell'esprimerti grande apprezzamento, devo anche rilevare che altrettanto grande è il numero di problemi sollevato dalla bozza.

Ci siamo comunque messi subito al lavoro per esaminare il testo e per valutare compiutamente la portata delle innovazioni indicate.

Il nuovo disegno, infatti, pur finalizzato a decongestionare ed a rendere più tecnica la direzione del S. Michele, sembra creare disparità fra i settori e non scioglie il nodo delle attribuzioni dirigenziali al più alto livello.

Considerando, inoltre, i limiti posti dall'attuale formulazione della L. n.29/93 e la conseguente necessità di rivedere tutta la materia in termini più articolati ed incisivi, successivamente all'approvazione del provvedimento collegato alla finanziaria, ritengo quanto mai opportuna una approfondita riflessione sul testo che mi hai proposto.

Mi è gradita l'occasione per porgerti i migliori saluti.

Alberto Ronchey

Gent.mo Prof.
Sabino CASSESE
Ministro per la Funzione
Pubblica



Prof. Ris 70/93

Roma, 25. 11. 1993

Car. Canese,

ho ricevuto la tua proposta di riforma del nostro Ministero e, nell'esprimerti grande apprezzamento, devo anche rilevare che altrettanto grande è il numero di problemi sollevato dalla bozza.

Ci siamo comunque messi subito al lavoro per esaminare il testo e per valutare compiutamente la portata delle innovazioni indicate.

Il nuovo disegno, infatti, pur finalizzato a decongestionare ed a rendere più tecnica la direzione del S. Michele, sembra creare disparità fra i settori e non scioglie il nodo delle attribuzioni dirigenziali al più alto livello.

Considerando, inoltre, i limiti posti dall'attuale formulazione della L. n.29/93 e la conseguente necessità di rivedere tutta la materia in termini più articolati ed incisivi, successivamente all'approvazione del provvedimento collegato alla finanziaria, ritengo quanto mai opportuna una approfondita riflessione sul testo che mi hai proposto.

Mi è gradita l'occasione per porgerti i migliori saluti.

Alberto Ronchey

Gent.mo Prof.
Sabino CASSESE
Ministro per la Funzione
Pubblica



SEG. 1045

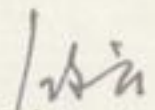
Roma, 20 novembre 1993

Caro Alberto,

ho predisposto un lavoro sulla riorganizzazione del Ministero dei beni culturali.

Ti sarei grato se volessi esaminare la copia che ti invio e farmi avere i tuoi commenti.

Cordialmente


Sabino Cassese

Dott. Alberto RONCHEY

Ministro per i beni culturali
e ambientali

Via del Collegio Romano, 27

ROMA

ez/201193



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

PROPOSTA DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI

19.11.1993

INDICE

1.	Finalità del documento	p. 3
2.	Analisi della situazione di fatto	p. 4
3.	Obiettivi della ristrutturazione del Ministero	p. 9
4.	Vincoli di carattere istituzionale	p. 12
5.	Modello da adottare	p. 14
	5.1. Esigenze organizzative	p. 14
	5.2. Il modello organizzativo proposto	p. 15
6.	Modalità di attuazione del disegno	p. 27
7.	Schema di regolamento governativo ai sensi dell'art. 6, n. 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29	p. 30

1. FINALITA' DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene una proposta di riorganizzazione del Ministero dei beni culturali ed ambientali.

Si tratta di una proposta che è diretta a:

- a) razionalizzare il disegno organizzativo mediante una più organica distribuzione delle competenze tra gli uffici ministeriali;
- b) garantire una maggiore omogeneità dal punto di vista delle dimensioni e da quello organizzativo ed una migliore corrispondenza alle esigenze funzionali, anche per quel che riguarda i rapporti tra centro e periferia e i riflessi di natura sovranazionale.

Per questo motivo, essa ha una natura mista: da una parte, è conforme a quanto è stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 3.2.1993, n. 29; dall'altra, incide anche sul funzionamento, sul personale e sulla finanza del Ministero.

Ai fini della elaborazione della proposta, si è provveduto a:

- analizzare lo stato di fatto della struttura del Ministero;
- rendere esplicite le scelte di indirizzo, indicate in diversi interventi (riportati dalla stampa) dal Ministro Ronchey, che devono essere poste alla base dell'azione del Ministero;
- individuare le esigenze organizzative che discendono dalle scelte di indirizzo;
- definire il modello organizzativo maggiormente idoneo a consentire l'effettiva attuazione degli indirizzi politici;
- delineare alternative di strutture organizzative di primo livello coerenti con la logica del modello organizzativo proposto.

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI FATTO

Secondo la normativa vigente, il Ministero provvede alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali, archeologici, artistici, storici, archivistici e librari, nonché di "ogni altro bene del patrimonio culturale nazionale che non rientri nella competenza di altre amministrazioni statali o che sia attribuito da leggi successive".

Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, attualmente, l'amministrazione centrale del Ministero è articolata in cinque uffici di primo livello:

- l'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, dal quale dipendono le Soprintendenze archeologiche, le Soprintendenze dei beni ambientali e architettonici, le Soprintendenze dei beni artistici e storici, le Soprintendenze a competenza mista; le Soprintendenze speciali;
- l'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, dal quale dipendono le Biblioteche nazionali, le Biblioteche universitarie, le Biblioteche statali e le Biblioteche varie;
- l'Ufficio centrale per i beni archivistici, dal quale dipendono gli archivi di Stato e le Soprintendenze archivistiche;
- la Direzione generale per gli affari generali e amministrativi e del personale;
- la Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata.

Fanno parte del Ministero, inoltre:

- l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- l'Istituto centrale per il restauro;
- l'Istituto centrale per la patologia del libro;
- l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- l'Archivio centrale dello Stato;

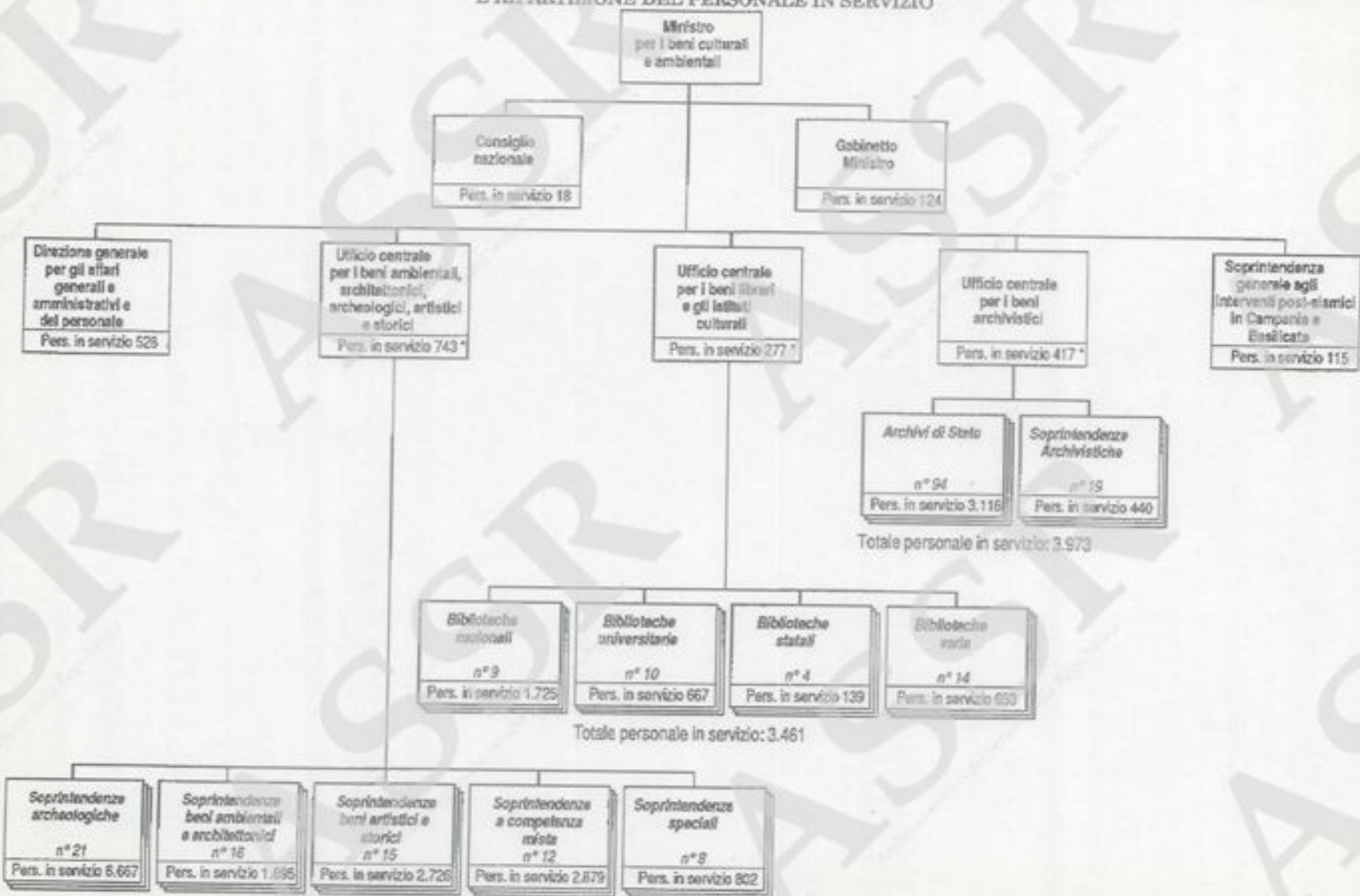
- il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato.

All'amministrazione centrale del Ministero sono collegate amministrazioni periferiche:

- le Soprintendenze archeologiche;
- le Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici;
- le Soprintendenze per i beni artistici e storici;
- le Soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici a competenza mista.

L'articolazione attuale delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con la indicazione del personale in servizio, è rappresentata graficamente nelle tavole 1, 2 e 3, di seguito riportate.

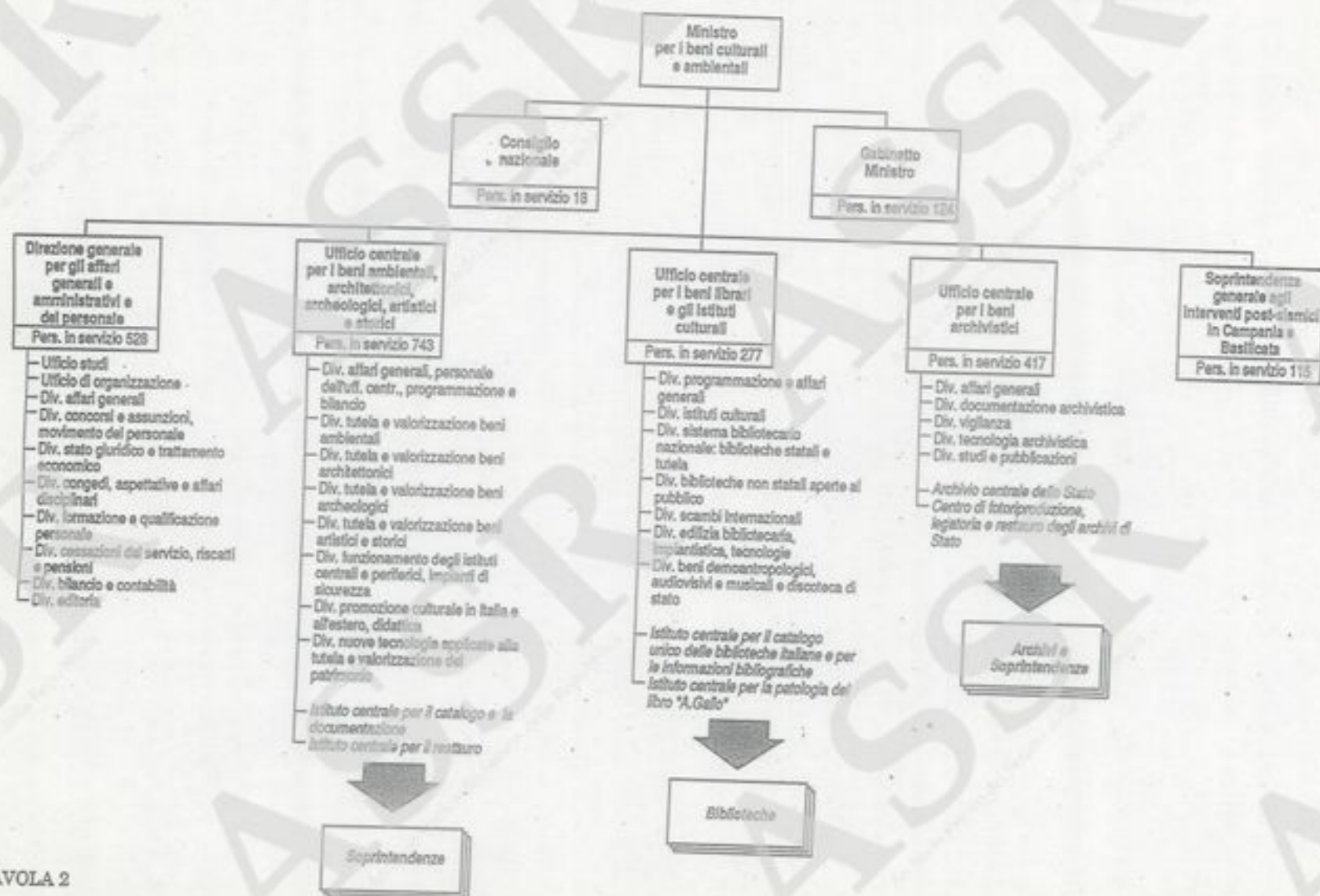
**STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
E RIPARTIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO**

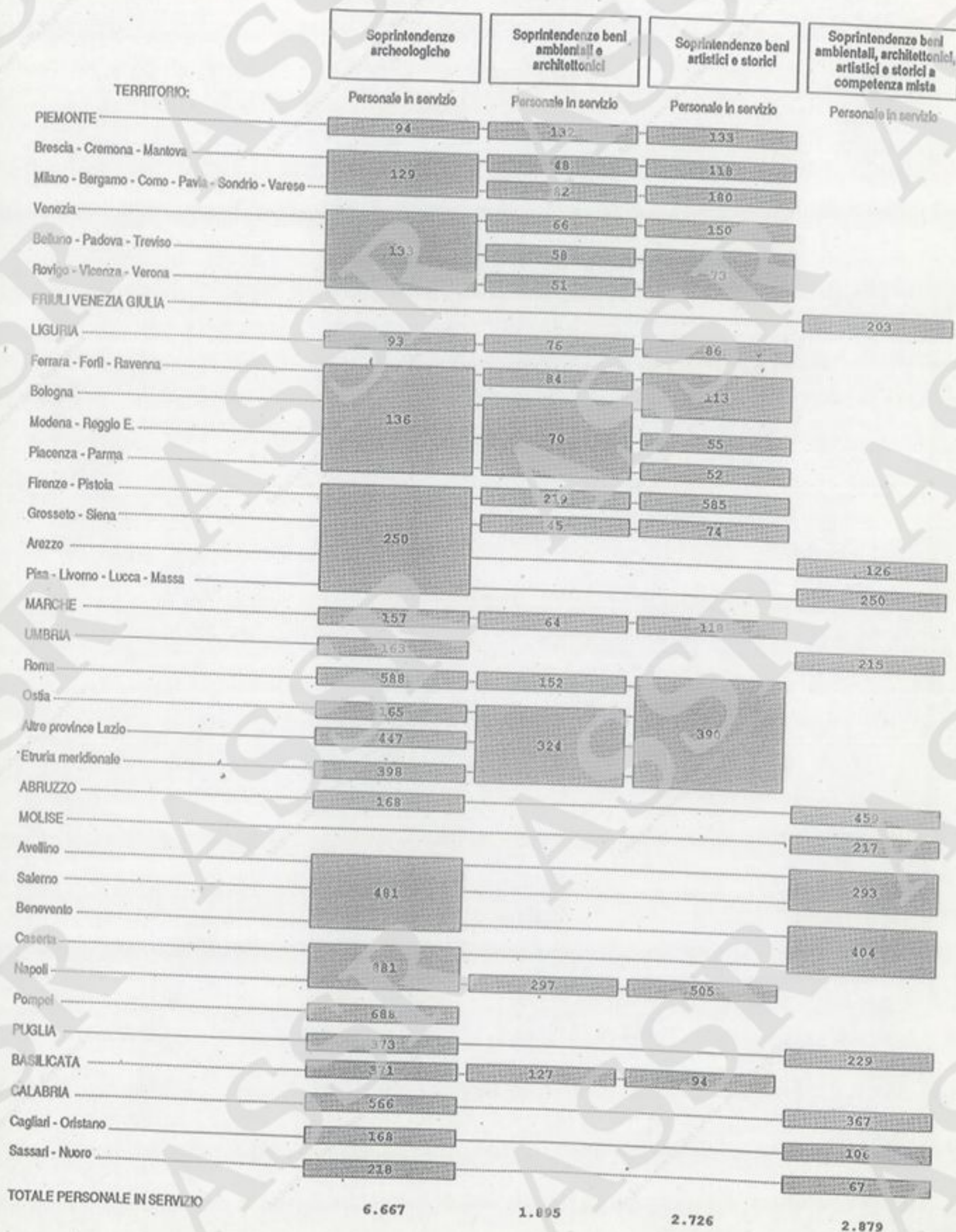


Totale personale in servizio: 14.719

* numero uffici centrali e periferici della Stato

ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE CENTRALI DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI



ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE SOPRINTENDENZE
 (escluse le Soprintendenze speciali)


3. OBIETTIVI DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO

In via di sintesi, secondo quanto dichiarato dal Ministro Ronchey, attraverso la ristrutturazione del Ministero, si intende:

1) Accentuare l'aspetto di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e decentrare l'organizzazione e il funzionamento dell'apparato pubblico

L'azione di valorizzazione deve tenere conto delle caratteristiche del patrimonio italiano, che, a differenza delle situazioni di altri paesi, presenta un carattere policentrico, poichè è costituito da numerose istituzioni culturali "minori".

A fronte di un patrimonio che vede pochi centri "forti" e numerosissime risorse decentrate, occorre creare nuove opportunità per la fruizione di una realtà caratterizzata dal policentrismo.

In altri termini, è opportuno predisporre modalità di intervento volte a valorizzare le possibilità di connessione tra diverse unità decentrate con la creazione di circuiti nazionali integrati.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, viene proposta come primo passo la "messa in rete" dei musei, in modo da arricchire il servizio offerto al pubblico sotto molteplici aspetti, che vanno dalla facilitazione delle condizioni di accesso alla predisposizione di materiali informativi e di documentazione, divulgazione, riproduzioni, calchi ecc., con una gestione mista tra pubblico e privato.

2) Creare occasioni di autofinanziamento

Alla scelta di valorizzazione, nell'ottica del fruitore del servizio, si affianca quella di valorizzazione, nell'ottica dell'erogatore.

Questo secondo aspetto si traduce nell'obiettivo di rendere il sistema dei beni culturali capace di creare occasioni di autofinanziamento, pur senza che ciò implichi completa autosufficienza finanziaria.

La scelta di autofinanziamento, seppure parziale, crea l'esigenza di definire nuovi criteri di redistri-

buzione delle risorse, tenendo conto di due aspetti:

- da un lato, può essere opportuno incentivare le attività che più direttamente contribuiscono all'introduzione di una logica *business oriented*;
- dall'altro, occorre valorizzare e tutelare comunque quelle attività che, per le loro caratteristiche, non possono produrre un flusso finanziario in entrata, rimanendo affidate principalmente al sostegno economico del Ministero.

3) Perseguire il raggiungimento di economie di scala

Al fine della "messa in rete" di istituzioni che producano autofinanziamento dei beni culturali, bisogna progettare, secondo una scelta pressochè obbligata in un sistema policentrico, modalità per creare economie di scala sia produttive, sia nella rete di distribuzione.

Questo allo scopo anche di avvalersi, come ulteriore strumento, della capacità di intervento di soggetti privati.

4) Concentrare le risorse economiche destinate agli interventi di tutela e valorizzazione

E' opportuno concentrare le risorse disponibili su priorità individuate, onde evitare i finanziamenti a pioggia e la dispersione delle risorse su molti progetti che si configurano come "aperture di cantiere", senza che sia possibile prevederne la data di "chiusura".

5) Arricchire il patrimonio di professionalità e competenze attualmente disponibili nelle unità organizzative centrali e territoriali del Ministero.

Il tema riguarda non soltanto le modalità necessarie a conservare il patrimonio di conoscenze tecniche acquisite, la necessità di non disperderle e di consentire nuovi inserimenti, ma anche l'importanza di integrare tali conoscenze con le capacità richieste per realizzare stabilmente le innovazioni che si intende introdurre.

In conclusione, l'intendimento è quello di immettere nel sistema competenze gestionali con un orienta-

mento diverso da quello delle figure oggi presenti, in periferia o al centro, che hanno una preparazione centrata prevalentemente sulla cultura specialistica oppure sull'adempimento burocratico.

4. VINCOLI DI CARATTERE ISTITUZIONALE

La proposta di riorganizzazione del Ministero è stata elaborata sulla base della normativa vigente.

Ciò significa che:

- a) con riferimento al profilo funzionale, sono state considerate esclusivamente le funzioni attribuite espressamente al Ministero (in quanto solo quelle esistenti possono essere oggetto di riordino e di eventuale riallocazione);
- b) con riferimento al profilo organizzativo, si è operato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 6, n. 1, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Attualmente, l'individuazione delle attribuzioni del Ministero e la definizione degli interessi generali ad esso affidati sono rimesse alla disciplina esclusiva del legislatore; mentre le scelte organizzative, che non incidono sulla posizione del Ministero nel quadro dell'assetto amministrativo complessivo, sono devolute alla potestà regolamentare del Governo.

L'art. 6 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, infatti, ha introdotto un ulteriore elemento di flessibilità nella organizzazione amministrativa statale, prevedendo una generalizzata delegificazione in materia di individuazione degli uffici dirigenziali e delle relative funzioni, nonché di determinazione delle piante organiche (delegificazione consentita, peraltro, dal carattere relativo della riserva di legge prevista dall'art. 97 della Costituzione).

Dunque, l'organizzazione degli uffici, ivi compresa la ripartizione in uffici dirigenziali di livello generale, non riguardando la posizione del Ministero, nè la determinazione delle sue funzioni, è soggetta ai criteri generali della ripartizione delle competenze organizzatorie tra Parlamento e Governo. Ne deriva che i regolamenti governativi previsti dall'art. 6, n. 1, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, possono contenere soltanto una disciplina delimitata dall'ambito delle attribuzioni del Ministero, individuando gli uffici dirigenziali di livello generale e le loro funzioni.

Un più ampio e profondo riordino potrà essere compiuto quando sarà approvato definitivamente dal Parlamento il "provvedimento collegato" alla legge finanzia-

ria 1994, che, all'art. 1, reca la delega al Governo per la riforma dei ministeri.

5. MODELLO DA ADOTTARE

5.1 Esigenze organizzative

Le scelte illustrate al paragrafo 3 comportano che il modello organizzativo da adottare soddisfi le seguenti esigenze:

- garantire la capacità di individuare le aree e gli interventi che realizzano economie di scala;

- assicurare che l'allocazione delle risorse finanziarie avvenga in modo coerente con le scelte di indirizzo, tenendo conto anche di criteri di convenienza economica diretta ed indiretta, secondo indirizzi uniformi per l'intero arco delle discipline che sono di competenza del Ministero;

- responsabilizzare pienamente i vertici di ciascun ambito disciplinare sui risultati attesi dell'azione di tutela e valorizzazione;

- sviluppare sistemi o strutture per il coordinamento operativo a livello territoriale, garantendo soprattutto la realizzazione di tutte le possibili sinergie con altri enti, in particolare comuni, province e regioni;

- immettere nuova capacità professionale nel sistema, per riorientarlo anche verso una visione di tipo economico-gestionale, necessaria per perseguire economie di scala e realizzare progetti di autofinanziamento dei beni culturali.

5.2 Il modello organizzativo proposto

Il modello organizzativo che si propone, rappresentato graficamente nella tavola 4, di seguito riportata, muove dalle considerazioni espresse in precedenza, concentrandosi principalmente su:

- il disegno degli uffici di primo livello;
- le funzioni ad essi assegnate;
- il rapporto tra strutture centrali e strutture periferiche.

MODELLO ORGANIZZATIVO PROPOSTO
(esclusi i collaboratori diretti del Ministro)

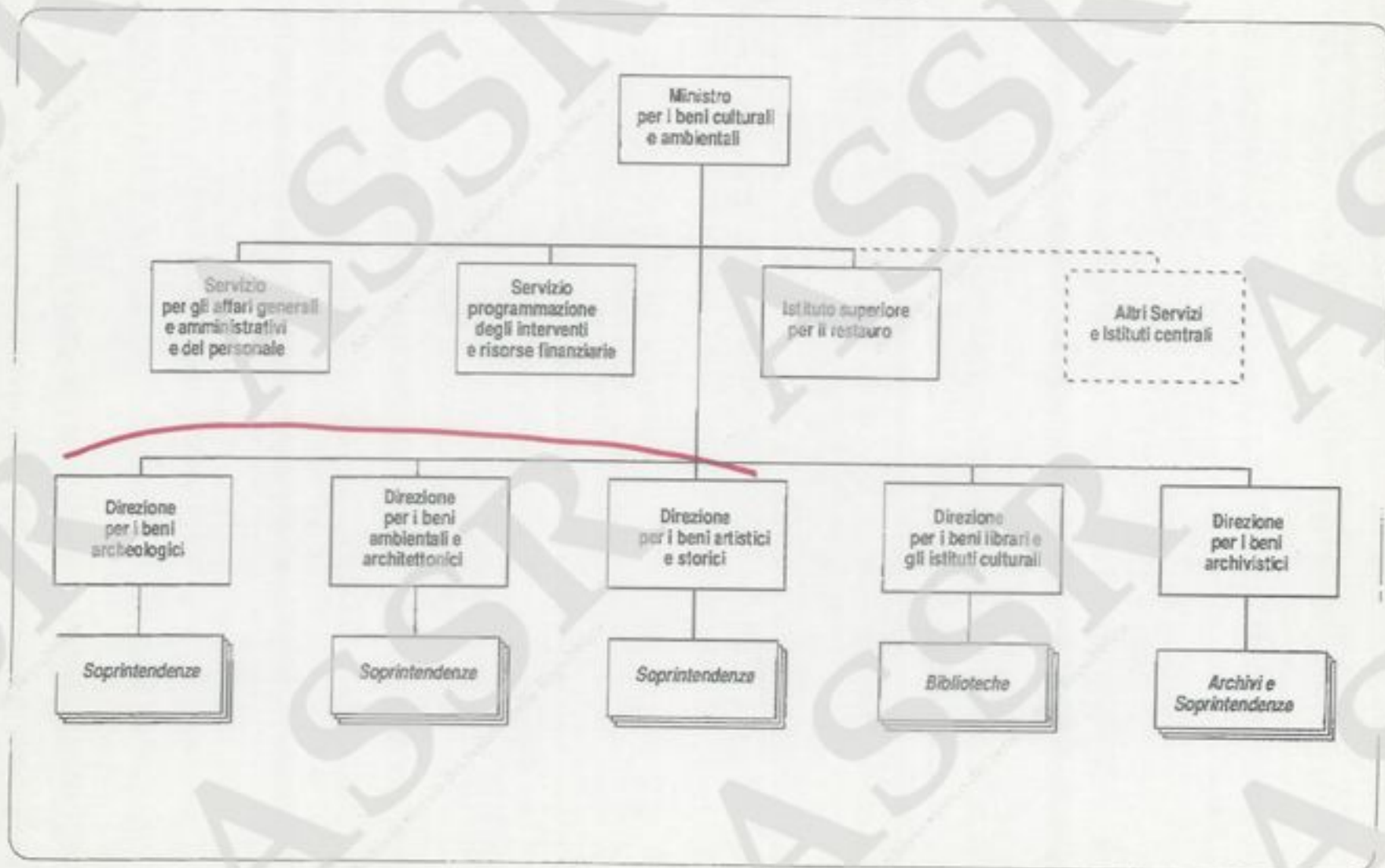


TAVOLA 4

Tale modello individua tre tipi di strutture organizzative di primo livello: le *direzioni*, con funzioni finali, i *servizi*, con funzioni strumentali, gli *istituti*, con funzioni di coordinamento tecnico-specialistico.

Soltanto ad alcuni uffici di primo livello viene attribuita la qualifica di *uffici di livello dirigenziale generale* (non è necessario attribuire tale qualifica a tutti gli uffici, in considerazione della rilevanza, qualitativa e/o quantitativa, delle funzioni assegnate e della loro strumentalità).

a) *Direzioni con funzioni finali*

E' prevista l'istituzione di cinque direzioni, con funzioni finali.

Ciascuna direzione deve provvedere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio dei beni culturali, nell'ambito della rispettiva sfera di competenza.

Le direzioni si differenziano in base alla tipologia dei beni culturali: beni archeologici, beni ambientali ed architettonici, beni artistici e storici, beni librari, beni archivistici.

La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale viene esercitata attraverso:

- il coordinamento sul piano nazionale delle strutture periferiche;
- la determinazione delle priorità dei progetti di intervento sul territorio nazionale, in base ai progetti proposti dalle strutture periferiche;
- l'individuazione dei progetti che si rivolgono ad un ambito più ampio di quello delle singole strutture periferiche.

La ridefinizione degli uffici di linea del Ministero implica anche il passaggio delle singole soprintendenze alle direzioni competenti per materia. Ciò richiede di individuare soluzioni organizzative appropriate per le attuali soprintendenze miste e speciali.

Rispetto alla situazione attuale, i cambiamenti previsti sono di due tipi:

- a) viene ridefinita e riorientata l'azione delle direzioni. Queste ultime devono operare non soltanto al

fine di assicurare gli adempimenti burocratici necessari al funzionamento del sistema dei vincoli per i beni sottoposti a tutela e conservazione, ma anche al fine di valorizzare i beni culturali, condividendo ad un diverso livello questa responsabilità con le strutture periferiche.

Tutela e valorizzazione comportano, per la loro stessa natura, un diverso modo di operare:

- la tutela comporta la gestione di un sistema di autorizzazioni o comunque di vincoli, tendenzialmente volto a limitare il comportamento dei singoli (privati cittadini, enti, imprese);
- la valorizzazione richiede una capacità di progettare ed attuare interventi attivi.

In sintesi, in un caso, per lo più si autorizza e si vincola, nell'altro, si interviene concretamente sui beni da valorizzare. Naturalmente, ciò richiede capacità organizzative radicalmente diverse.

Nella situazione attuale, gli uffici centrali appaiono essere più orientati verso la prima attività, piuttosto che verso la seconda. Da qui l'esigenza del riorientamento del comportamento organizzativo, che non significa comunque l'abbandono dell'attività "regolativa".

A questo scopo, la riprogettazione delle strutture di primo livello non è sufficiente. Sarà necessario intervenire anche in fase di disegno organizzativo delle strutture di secondo livello, prevedendo, in ipotesi, l'articolazione, all'interno delle direzioni, di unità organizzative distinte in relazione alle competenze di tutela e a quelle di valorizzazione dei beni culturali.

b) L'attuale "Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici" viene suddiviso in tre distinte direzioni, competenti per materie afferenti a diversi ambiti disciplinari.

Il decongestionamento di tale "Ufficio" (obiettivo espressamente indicato dal Ministro Ronchey) è finalizzato a:

- trasformare le direzioni in centri di alta qualificazione tecnico-scientifica;
- soddisfare le sopra richiamate esigenze di potenziare il coordinamento di progetti di settore, attraverso la

definizione delle linee guida per le strutture operative territoriali.

Oggi, la dimensione stessa dell' "Ufficio rischia di farne perdere di vista le finalità, rendendo prevalentemente burocratico il rapporto con le strutture periferiche che da esso dipendono.

Il decongestionamento di tale "Ufficio" può essere parzialmente perseguito anche con una seconda opzione organizzativa: la suddivisione in due direzioni. Di tali direzioni, l'una dovrebbe essere responsabile della tutela e valorizzazione dei beni ambientali, architettonici, artistici e storici, l'altra dovrebbe essere responsabile della tutela e della valorizzazione dei beni archeologici. La scelta di istituire una direzione competente in via autonoma in materia di beni archeologici è motivata dall'elevato grado di differenziazione di questa disciplina rispetto alle altre. 1
2
)?

Entrambe le opzioni (l'una con maggiore, l'altra con minore specializzazione delle direzioni per materia), comunque, sono compatibili con l'obiettivo di perseguire, con maggiore efficienza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesistico-ambientale.

b) Servizi con funzioni strumentali

E' prevista anche l'istituzione di due servizi con funzioni strumentali.

Tali servizi devono provvedere a predisporre e mettere a disposizione delle direzioni le risorse ed i servizi necessari per il loro funzionamento.

I due servizi sono:

- il Servizio per gli affari generali e del personale, che, riprendendo larga parte delle competenze dell'attuale "Direzione generale per gli affari generali e amministrativi e del personale", deve provvedere ad assicurare l'adeguatezza delle risorse umane e la gestione degli affari generali ed a espletare l'attività di vigilanza e di ispezione interna, nonché a consentire le relazioni con il pubblico, mediante l'individuazione di un apposito ufficio;
- il Servizio programmazione degli interventi e risorse finanziarie, che deve provvedere ad assicurare la coerenza tra impiego delle risorse finanziarie e gli indirizzi espressi dall'organo di governo del Ministero, assicurando, in particolare:

- la definizione e la gestione del sistema di programmazione finanziaria;
- l'assegnazione delle risorse ai diversi progetti e attività;
- la valutazione della convenienza economica, diretta e indiretta, che si può attendere dai progetti predisposti dalle direzioni e dalle soprintendenze;
- l'agevolazione dell'integrazione e delle compatibilità economiche degli interventi che coinvolgono l'azione di più direzioni.

c) Istituti centrali

E' prevista anche la creazione dell'Istituto superiore per il restauro.

L'Istituto viene concepito come un centro di promozione del restauro, che consenta il "potenziamento della funzione tecnico-scientifica del Ministero nel campo della ricerca, della sperimentazione e della didattica, avvalendosi di quella cultura del restauro" presente in più istituti.

Questa soluzione risponde all'esigenza di assicurare un coordinamento tra diverse tecnologie del restauro con un presidio unico.

Altra ipotesi, peraltro, potrebbe essere quella di privilegiare il rapporto tra il singolo istituto di restauro e la direzione competente per oggetto.

Questo aspetto potrà essere approfondito valutando:

- gli attuali rapporti tra gli istituti di restauro (Istituto centrale per il restauro, Istituto centrale per la patologia del libro, Opificio delle pietre dure) e gli uffici centrali (Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici e Ufficio centrale per i beni librari ed istituti culturali);
- la natura dei rapporti e le forme di coordinamento che si intendono instaurare con la creazione di una apposita struttura organizzativa di primo livello quale l'Istituto superiore per il restauro).

d) Altri servizi e istituti centrali

Va precisato che questo modello organizzativo è compatibile con l'identificazione di altri servizi strumentali o istituti a carattere tecnico, dei quali, in futuro, possa prospettarsi la necessità.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di collocare l'attuale "Istituto centrale per il catalogo e la documentazione" in posizione di staff, quale servizio che elabora programmi e metodologie di catalogazione e promuove gli interventi in materia, con funzioni di supporto per le varie direzioni.

e) Alternative di strutture organizzative

Si aggiunga che il modello organizzativo presentato consente alcune alternative in ordine al disegno delle strutture di primo livello.

Tali alternative riguardano in particolare:

- il diverso grado di differenziazione dell'"Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici" in direzioni specializzate per materie;
- la costituzione di servizi centrali a carattere tecnico-scientifico (denominati istituti), finalizzata al coordinamento e alla valorizzazione del restauro e della catalogazione di beni culturali e ambientali.

La tavola 5 di seguito riportata illustra le quattro alternative risultanti dalla combinazione di questi due elementi.

f) Strutture periferiche e decentramento

Non tutte le esigenze organizzative, peraltro, possono essere soddisfatte attraverso la riorganizzazione delle strutture di primo livello o con la sola progettazione delle strutture.

Innanzitutto, affinché il cambiamento possa essere reso operante e sia coerente con gli indirizzi "strategici", è necessario tenere in considerazione non soltanto le strutture di primo livello, sopra delineate, ma anche quelle di secondo livello, cioè gli organi periferici del Ministero (soprintendenze, biblio-

teche, archivi).

Il punto nodale è riuscire ad inserire gli elementi di innovazione richiesti anche al secondo livello e, in particolare, attribuire alle soprintendenze la capacità e gli strumenti per la predisposizione di progetti di intervento e per il dimensionamento degli stessi (a questo dovrà corrispondere una diversa gestione centrale delle modalità di selezione e di finanziamento dei progetti).

In secondo luogo, è necessario ampliare l'ambito delle attività da svolgere per la valorizzazione dei beni culturali: il policentrismo dei beni culturali, infatti, non investe soltanto la dislocazione e le caratteristiche proprie del patrimonio culturale, ma consiste anche nella pluralità dei soggetti con competenze sul patrimonio stesso.

Ne deriva che, per l'elaborazione di circuiti integrati di valorizzazione dei beni e per la messa in rete di diverse istituzioni (ad esempio, i musei civici), è indispensabile realizzare tutte le sinergie progettuali e gestionali possibili con gli enti locali, ai quali è affidata parte rilevante del patrimonio culturale.

Occorre individuare, quindi, sistemi o strutture di coordinamento locale, che assicurino sia il collegamento tra le diverse soprintendenze, sia il rapporto tra queste e gli enti locali.

A tal fine, occorrerà valutare più approfonditamente quale sia l'ambito territoriale (ad esempio, livello regionale) e la tipologia di strutture che assicurano nel modo più efficace tale sistema di coordinamento (v. tavola n. 6, di seguito riportata).

Infine, la necessità di arricchire il modello con elementi diversi dalla progettazione delle strutture comporta anche che l'immissione di nuove capacità professionali nell'area economico-gestionale non si esaurisca con la creazione del Servizio programmazione degli interventi e risorse finanziarie.

Tale esigenza può essere affrontata con approcci diversi che hanno ad un estremo l'introduzione di nuove figure di *managers* e all'altro l'arricchimento delle professionalità esistenti.

Si contrappongono, infatti, due esigenze: la specializzazione e l'integrazione delle nuove competenze con quelle esistenti.

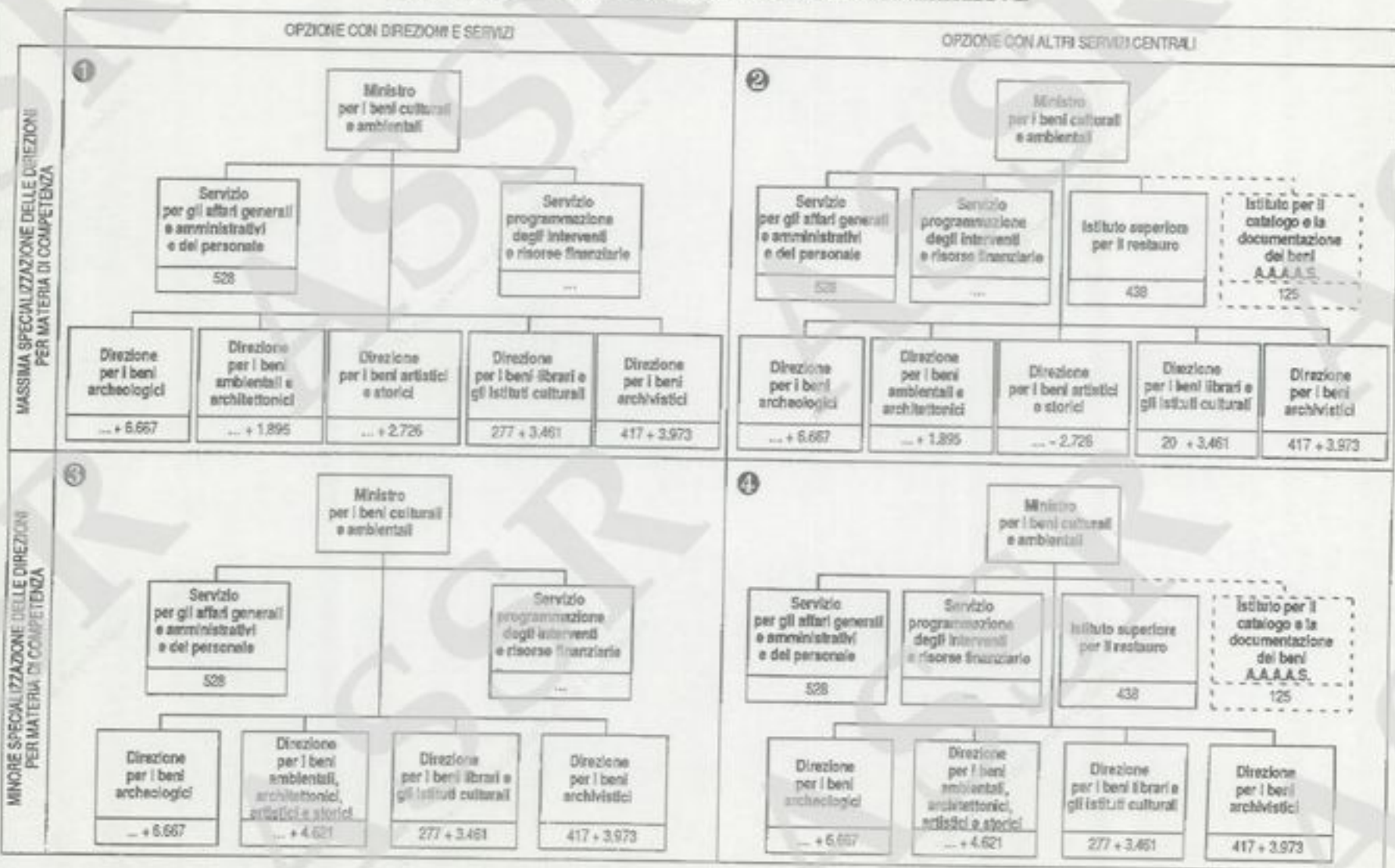
Comunque, vanno evitate situazioni che creino conflitti insanabili, quali quelli dovuti all'inserimento, all'interno della stessa linea gerarchica (ad esempio, museo, soprintendenza e direzione generale), di figure professionali che non condividano lo stesso profilo di competenze tecnico-scientifiche.

Nel caso del modello organizzativo qui presentato, si è scelto di affiancare ai responsabili delle strutture di primo livello figure di supporto capaci di immettere nel sistema le necessarie competenze gestionali.

La stessa linea potrebbe essere adottata anche per le soprintendenze.

In questa ipotesi si potrebbe realizzare un sistema periferico caratterizzato dalla autonomia finanziaria e di gestione, similmente a quanto è previsto per il settore scolastico dall'art. 3 del "provvedimento collegato" alla legge finanziaria 1994, in corso di esame da parte del Parlamento. In tal modo, gli uffici periferici decideranno, mentre quelli centrali si limiteranno a coordinare e ad indirizzare, svolgendo inoltre compiti di supporto, di fornitura di mezzi, di "monitoraggio" e strumentali.

LE ALTERNATIVE DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE



NOTA: I numeri rappresentano una stima del personale che risulterebbe per ciascuna unità organizzativa. La legenda di questa tavola è alla pagina seguente.

Tavola 5 - Legenda

Nella tavola è stata riportata una stima del personale in servizio presso ciascuna unità organizzativa di primo livello.

Le differenze riscontrabili rispetto alle stime sul personale in servizio riportate nella tavola 1 sono dovute a:

- non è stato assegnato ad alcuna delle nuove direzioni il personale in servizio presso le Soprintendenze a competenza mista (circa 2879 dipendenti);
- non è stato assegnato ad alcuna delle nuove direzioni il personale in servizio presso le Soprintendenze speciali (circa 666, esclusi i dipendenti in servizio presso l'Opificio delle pietre dure);
- non è stato ripartito il personale in servizio presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici (circa 392 dipendenti, escluso il personale dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e dell'Istituto centrale per il restauro).

Per ciascuna direzione risultante dalla divisione dell'attuale Ufficio sopra indicato è stato indicato soltanto il personale in servizio presso le rispettive Soprintendenze.

Per la "Direzione per i beni librari e gli istituti culturali" e per la "Direzione per i beni archivistici" sono indicati separatamente i dipendenti delle strutture centrali e il personale in servizio presso gli organi periferici.

I ... indicano il personale che verrà assegnato alle nuove unità organizzative.

La numerosità del personale dell'"Istituto superiore per il restauro" è ottenuta sommando il personale oggi in servizio presso l'"Istituto centrale per il restauro", l'"Istituto centrale per la patologia del libro" e l'"Opificio delle pietre dure".

COORDINAMENTO A LIVELLO TERRITORIALE

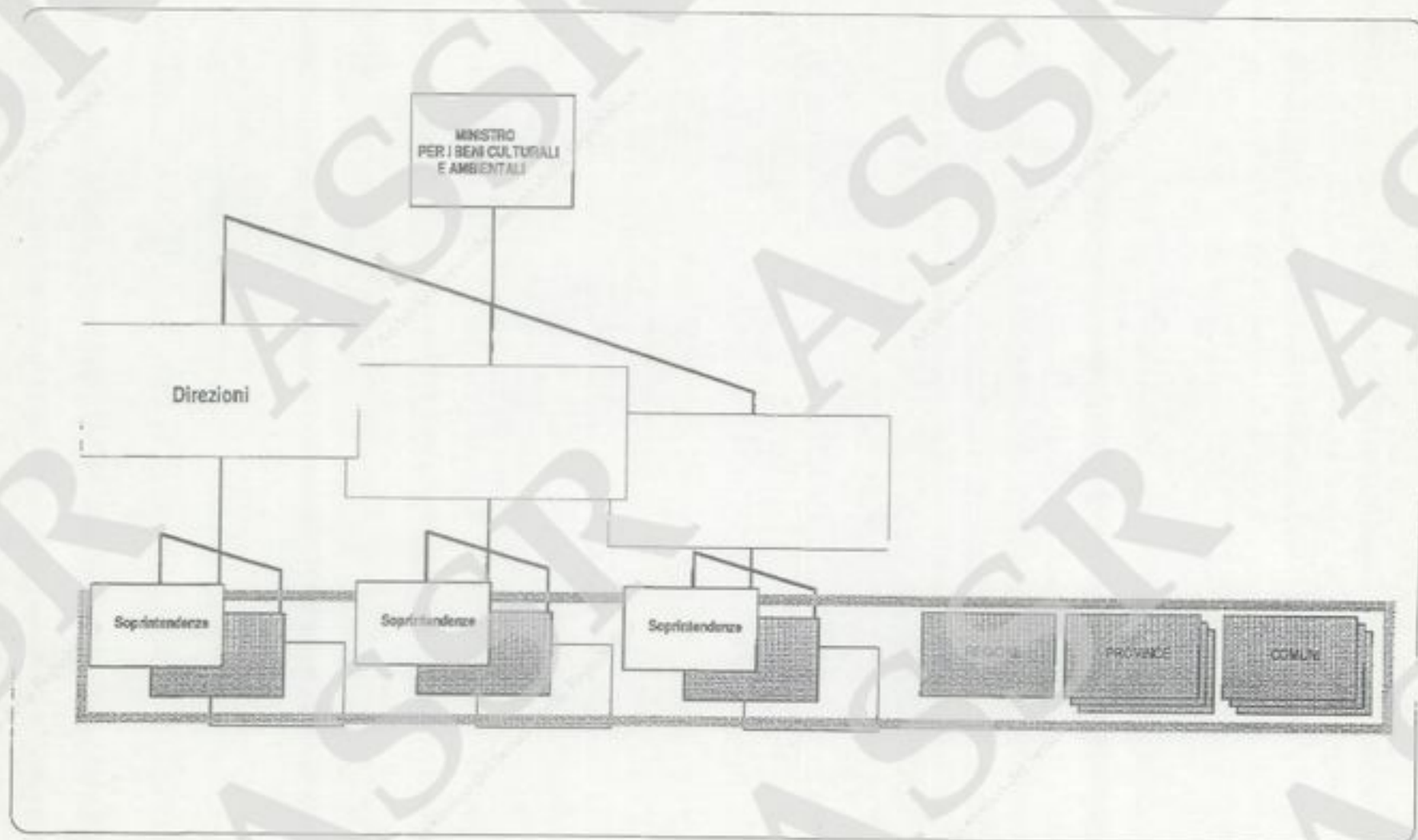


TAVOLA 6

6. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL DISEGNO

La riorganizzazione del Ministero potrà avvenire in due fasi, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: innanzitutto, dovrà effettuarsi l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello generale; poi, dovrà effettuarsi quella degli altri uffici dirigenziali, prevedendone, ai sensi dell'art. 31, n. 1, lett. b), del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, una riduzione per accorpamento in misura non inferiore al dieci per cento.

Peraltro, occorre sottolineare che quest'ultimo articolo può essere interpretato in modo diverso: la "riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e in conseguenza delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento", infatti, potrebbe essere intesa come riduzione pro quota per ciascuna qualifica (dirigente generale e dirigente non generale) ovvero come riduzione sul numero complessivo dei dirigenti.

In questa sede, si è ritenuto di dover seguire la prima interpretazione (riduzione per ciascuna qualifica): conseguentemente, il numero dei dirigenti generali è stato contenuto in cinque.

La proposta elaborata definisce gli uffici di primo livello e le relative funzioni, indicando, in particolare, gli uffici dirigenziali di livello generale. Questi ultimi sono stati individuati in base a due criteri:

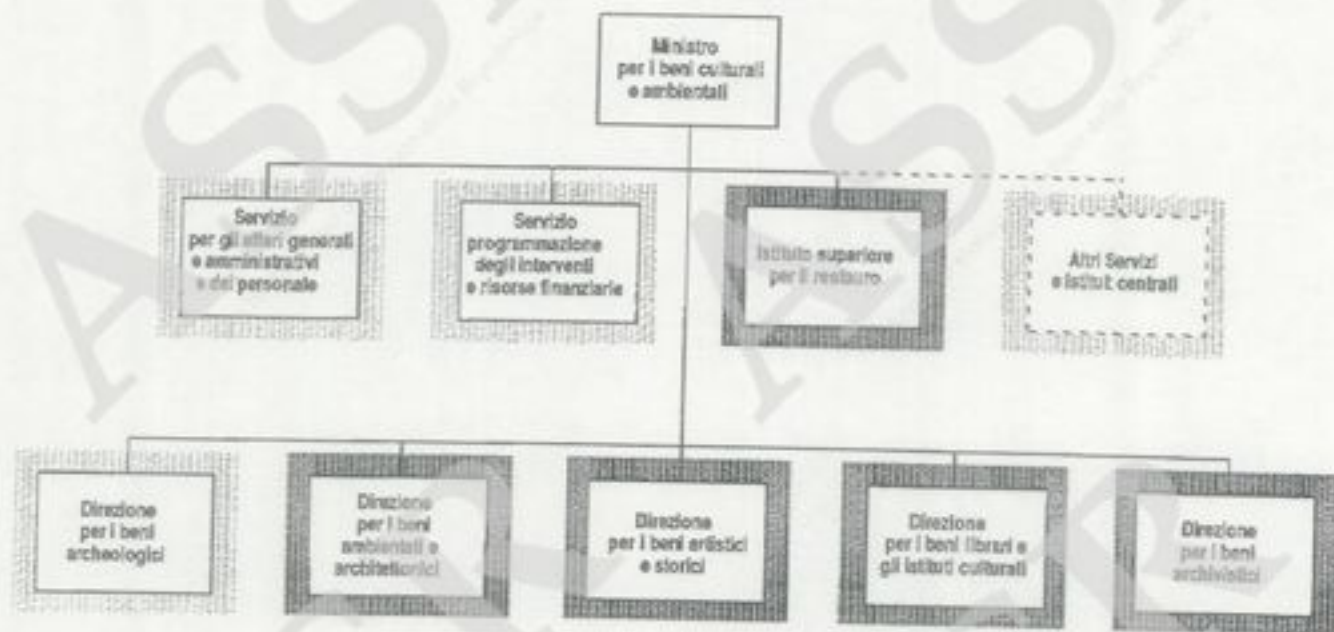
- le dimensioni della struttura organizzativa;
- la rilevanza delle strutture, in relazione al funzionamento complessivo del Ministero ed al perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali.

La proposta delinea uno schema di regolamento governativo, da adottarsi su proposta del Ministro dei beni culturali ed ambientali, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

A tale regolamento dovrà seguire un regolamento ministeriale, da adottarsi d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro, ai fini della individuazione degli altri uffici di livello dirigenziale (tra i quali dovranno essere compresi, ad esempio, quello di controllo interno e quello statistico). Tale regolamento dovrà essere emanato en-

tro tre mesi dalla data di emanazione del decreto
governativo.

TAVOLA 7

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E QUALIFICHE DIRIGENZIALI
nello schema di regolamento proposto

Legenda



Ufficio di livello dirigenziale generale



Ufficio di livello non dirigenziale generale

Schema di regolamento governativo ai sensi dell'art. 6,
n. 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 1
(Ministro e uffici ausiliari)

1. Il Ministro dei beni culturali e ambientali è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi.
2. Il Ministro è coadiuvato dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria particolare e dall'Addetto stampa. Il Ministro può istituire una Segreteria tecnica.
3. L'Ufficio legislativo provvede all'attività di studio, di progettazione, di razionalizzazione e di delegificazione normativa di competenza del Ministero.
4. La responsabilità dell'Ufficio legislativo è affidata ad un Consigliere giuridico che collabora con il Ministro e con il Capo di Gabinetto.
5. Con l'Ufficio legislativo collaborano anche gli altri uffici di livello dirigenziale che, su richiesta del responsabile dell'Ufficio, provvedono agli adempimenti istruttori e strumentali.

Art. 2
(Organizzazione dell'amministrazione centrale del Ministero)

1. L'organizzazione di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero dei beni culturali e ambientali è articolata in:

a) cinque direzioni, con compiti di indirizzo e di coordinamento:

- Direzione per i beni ambientali e architettonici;
- Direzione per i beni artistici e storici;

- Direzione per i beni archeologici;
 - Direzione per i beni librari e gli istituti culturali;
 - Direzione per i beni archivistici;
- b) due servizi, con compiti strumentali:
- Servizio per gli affari generali, amministrativi e del personale;
 - Servizio programmazione degli interventi e risorse finanziarie;
- c) un istituto, con compiti di coordinamento tecnico-specialistico:
- Istituto superiore per il restauro.

2. Alla Direzione per i beni ambientali e architettonici, alla Direzione per i beni artistici e storici, alla Direzione per i beni librari e gli istituti culturali, alla Direzione per i beni archivistici e all'Istituto superiore per il restauro sono preposti dirigenti generali di livello C. Alla Direzione per i beni archeologici e ai servizi sono preposti dirigenti non generali.

3. Con decreto del Ministro possono essere istituite altre unità organizzative di primo livello, alle quali sono preposti dirigenti non generali.

Art. 3

(Direzione per i beni ambientali e architettonici)

1. La Direzione per i beni ambientali e architettonici assicura la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni ambientali e architettonici.

2. A tal fine, la Direzione coordina sul piano nazionale le strutture periferiche del Ministero, determina le priorità dei programmi di intervento sul territorio nazionale in base alle proposte presentate dalle strutture periferiche, individua i progetti da attuare in un ambito più ampio rispetto a quello di competenza delle

singole strutture periferiche.

Art. 4

(Direzione per i beni artistici e storici)

1. La Direzione per i beni artistici e storici assicura la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni artistici e storici.
2. A tal fine, la Direzione coordina sul piano nazionale le strutture periferiche del Ministero, determina le priorità dei programmi di intervento sul territorio nazionale in base alle proposte presentate dalle strutture periferiche, individua i progetti da attuare in un ambito più ampio rispetto a quello di competenza delle singole strutture periferiche.

Art. 5

(Direzione per i beni archeologici)

1. La Direzione per i beni archeologici assicura la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni archeologici.
2. A tal fine, la Direzione coordina sul piano nazionale le strutture periferiche del Ministero, determina le priorità dei programmi di intervento sul territorio nazionale in base alle proposte presentate dalle strutture periferiche, individua i progetti da attuare in un ambito più ampio rispetto a quello di competenza delle singole strutture periferiche.

Art. 6

(Direzione per i beni librari e gli istituti culturali)

1. La Direzione per i beni librari e gli istituti culturali assicura la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni librari.

2. A tal fine, la Direzione esercita le funzioni di vigilanza sulle istituzioni culturali, coordina sul piano nazionale le strutture periferiche del Ministero, determina le priorità dei programmi di intervento sul territorio nazionale in base alle proposte presentate dalle strutture periferiche, individua i progetti da attuare in un ambito più ampio rispetto a quello di competenza delle singole strutture periferiche.

Art. 7

(Direzione per i beni archivistici)

1. La Direzione per i beni archivistici assicura la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni archivistici.

2. A tal fine, la Direzione coordina sul piano nazionale le strutture periferiche del Ministero, determina le priorità dei programmi di intervento sul territorio nazionale in base alle proposte presentate dalle strutture periferiche, individua i progetti da attuare in un ambito più ampio rispetto a quello di competenza delle singole strutture periferiche.

Art. 8

(Istituto superiore per il restauro)

1. L'Istituto superiore per il restauro assicura il coordinamento tecnico-scientifico nel campo della ricerca e della sperimentazione sulle tecniche e sulle metodologie del restauro. L'Istituto valorizza altresì la funzione di riferimento internazionale che l'Italia svolge nella ricerca applicata al restauro.

2. L'Istituto è organo tecnico-scientifico del Ministero dei beni culturali e ambientali, con compiti di ricerca scientifica e di sperimentazione ai fini della tutela dei beni culturali ed ambientali.

3. Sono trasferite all'Istituto le funzioni di vigilanza e di coordinamento nei confronti dell'Istituto centrale per il restauro, dell'Istituto centrale per la patologia del libro e dell'Opificio delle pietre dure.

Art. 9

(Servizio per gli affari generali, amministrativi e del personale)

1. Il Servizio per gli affari generali, amministrativi e del personale provvede alla amministrazione ed alla gestione del personale e della contabilità, alle attività di vigilanza e di ispezione interna, nonché alle relazioni con il pubblico, mediante l'individuazione di un apposito ufficio.

Art. 10

(Servizio programmazione degli interventi e risorse finanziarie)

1. Il Servizio programmazione degli interventi e risorse finanziarie assicura che l'allocazione delle risorse finanziarie del Ministero sia rispondente agli obiettivi e ai programmi definiti dagli organi di direzione politica.

2. A tal fine, definisce e gestisce il sistema di programmazione finanziaria, assegna le risorse economiche ai progetti ed alle attività delle Direzioni, valuta la convenienza economica, diretta ed indiretta, degli interventi posti in essere da più Direzioni, favorendone l'integrazione e la compatibilità economiche.

Art. 11

(Incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale)

1. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono attribuiti ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 12

(Articolazione degli uffici delle direzioni, dei servizi e dell'Istituto superiore per il restauro)

1. Con regolamento ministeriale, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti:

a) l'articolazione in uffici delle direzioni e dei servizi e le relative competenze;

b) l'assegnazione del personale agli uffici;

2. Il regolamento ministeriale si conforma ai seguenti principi:

a) organizzazione degli uffici secondo criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

b) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

c) semplificazione delle procedure, con riduzione delle fasi e dei tempi;

d) coordinamento tra uffici appartenenti alla stessa ripartizione e collaborazione tra uffici appartenenti a ripartizioni diverse.

3. Il regolamento ministeriale deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Con decreto del ministro sono definiti gli uffici con durata determinata o per il raggiungimento di specifici obiettivi.

Art. 13

(Amministrazione periferica del Ministero)

1. Con regolamento ministeriale, adottato anche ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, viene definita e regolata l'amministrazione periferica del Ministero dei beni culturali e ambientali.

2. Il regolamento ministeriale si conforma ai seguenti principi:

- a) unificazione di uffici e servizi al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di competenze;
- b) attribuzione all'amministrazione centrale di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione del sistema dei beni culturali e ambientali;
- c) attribuzione all'amministrazione periferica di prevalenti compiti di programmazione degli interventi relativi ai beni culturali e ambientali legati al territorio, di utilizzazione e collegamento di mezzi e strutture, di valutazione del sistema dei beni culturali e ambientali nell'ambito di rispettiva competenza, nonché di assistenza, controllo e, in particolare, di compiti di gestione del personale;
- d) attribuzione della autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e finanziaria alle strutture periferiche, attraverso la determinazione delle sue modalità di esercizio, in modo da attribuire alla amministrazione periferica anche la diretta gestione dei beni patrimoniali e la capacità di stipulare convenzioni con gli enti locali ai fini della realizzazione di interventi nel settore di competenza;
- e) determinazione delle modalità di attuazione della collaborazione tra l'amministrazione periferica ed altri enti o associazioni ai fini della realizzazione di interventi nel settore di competenza;
- f) coordinamento con gli enti locali interessati mediante utilizzazione della conferenza di servizi prevista dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 14

(Verifica periodica dell'organizzazione)

1. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei

beni culturali e ambientali è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 15

(Soppressione della Soprintendenza agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata)

- 1 La Soprintendenza agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata è soppressa.
- 2 Le funzioni esercitate dalla Soprintendenza agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata sono trasferite alle Direzioni competenti.

*Al Presidente
del Senato della Repubblica*

Roma, 3 novembre 1993

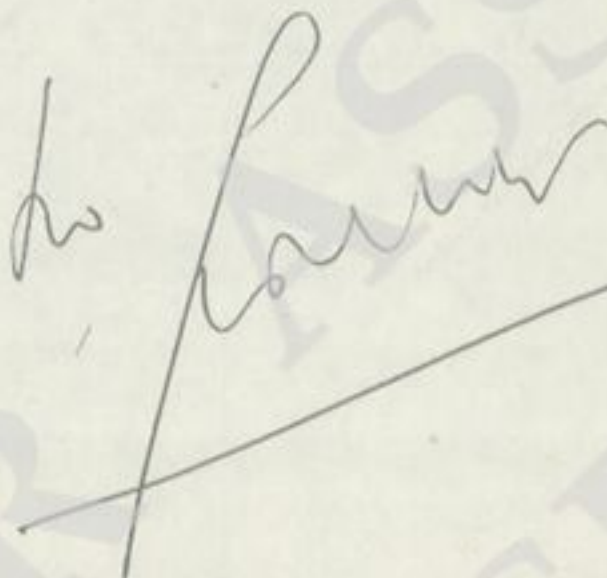
Caro Alberto,

Ti mando la traccia della battaglia che ho combattuto per ventiquattro ore per salvare il Tuo e il mio ministero dall'assalto dell'incompetenza e del diletteranesimo.

Dopo una lunga serie di contatti ho ottenuto che l'emen-
damento fosse trasformato in un ordine del giorno, che parlamen-
tarmente vuol dire zero. Per di più l'ordine del giorno, non è stato neanche votato ma ha solo avuto il parere favorevole del
Governo. E resta il fatto che nella sua stesura ho fatto cancellare le cose più insensate tipo il riferimento alla promozione della cultura e tipo la battuta "istituto del ministero....".

Nella forma attuale e al di là della discussione di merito si tratta di espandere i compiti dell'attuale ministero, non di ucciderlo per far nascere un'altra creatura.

Non c'è più un giorno di tregua. Affettuosi saluti.



Dott. Alberto RONCHEY
Ministro Beni Culturali e Ambientali
Via del Collegio Romano, 27
R O M A

3 novembre 1993

Foglio aggiunto n. 1

D.D.L. N. 1508

ORDINE DEL GIORNO
(sostituisce l'emendamento 2.0.2000)

Il Senato,

premesso che,

al Ministero per i beni culturali e ambientali è attribuita la competenza della tutela e della valorizzazione del patrimonio e delle attività artistiche e culturali in Italia e all'estero;

impegna il Governo:

ad attribuire al medesimo Ministero le competenze in materia di spettacolo e, di concerto con il Ministero degli affari esteri, in materia di istituti di cultura italiana all'estero;

impegna altresì il Governo:

nell'ambito della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in discussione, a riformare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, il Ministero sopracitato sulla base dei seguenti principi:

a) è riservata all'amministrazione dello Stato la funzione di indirizzo e coordinamento ~~in materia di promozione culturale~~. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando poi la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

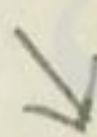
b) i beni culturali e ambientali, i prodotti dell'ingegno e le attività di spettacolo costituiscono patrimonio culturale del Paese, avendo rilevanza anche ai fini dello sviluppo economico e le disposizioni ad essi relative dovranno favorirne l'utilizzazione in tal senso;

c) nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, deve essere assicurata la piena libertà degli operatori culturali e l'autonomia delle strutture che operano nel settore.

6. I decreti predetti sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) la struttura del Ministero deve assicurare l'assolvimento delle funzioni di:

1) informazione, mediante la raccolta, l'organizzazione e la messa a disposizione dei dati relativi alla consistenza del patrimonio culturale e alle iniziative assunte nei settori di competenza;



8/a

2) indirizzo, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi generali di intervento, sulla base dei dati raccolti ai sensi del numero 1);

3) coordinamento nei confronti delle azioni di tutela, promozione, valorizzazione e ~~sviluppo~~ ^{arricchimento} del patrimonio e della creatività culturali del Paese, mediante piani quadriennali adottati di intesa con le regioni e convenzioni biennali stipulate con gli organismi aventi rilevanza nazionale nel settore;

4) controllo, consistente nella verifica degli obiettivi e dei programmi e nella vigilanza sugli organismi destinatari di interventi di sostegno pubblico;

5) organizzazione per separate materie, con potenziamento degli aspetti tecnici, dei settori ambientale, architettonico, artistico-storico, archeologico, bibliotecario, archivistico, istituzioni culturali, relazioni internazionali ed attività di cultura all'estero, musei, catalogazione e servizi informatici, restauro e formazione, editoria ed informazione, spettacolo, ~~spettacolo e cultura~~;

c) gli organismi pubblici, operanti nelle aree di competenza del Ministero, in ragione dei compiti svolti e del grado di relazione funzionale con le strutture centrali del Ministero, saranno riordinati nelle seguenti forme: ^{centrali}:

1) istituti: organi del Ministero aventi funzioni di supporto diretto, dotati di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, con esclusione delle spese per il personale che restano a carico del Ministero, operanti, in base a programmi approvati dallo stesso secondo criteri di efficienza ed economicità. Gli istituti saranno organizzati ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

2) Soprintendenze: esercitano la tutela nei confronti dei beni culturali compresi nel territorio di loro pertinenza, gestiscono, in tale ambito territoriale le gallerie, i monumenti, gli scavi archeologici, gli archivi, gli altri beni di proprietà dello Stato. Nell'esercizio delle loro funzioni, le Soprintendenze godono, oltre che di autonomia culturale e scientifica, anche di autonomia amministrativo-finanziaria. Di analoga autonomia godono gli istituti museali equiparati a Soprintendenze. In attesa del riordino delle competenze in materia di tutela, le Regioni, gli enti locali e le Soprintendenze collaborano tra loro mediante accordi di programma per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;

3) fondazioni: ~~costituite~~ ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, su iniziativa dei sindaci delle città in cui esse hanno sede e aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati. Le fondazioni saranno dotate di autonomia statutaria e regolamentare, sulla base di principi generali definiti da specifiche disposizioni, nonché di autonomia finanziaria e amministrativa e saranno sottoposte al controllo del Ministero, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile. Le fondazioni saranno amministrate e gestite da organi nominati dal Ministro su designazione dei rappresentanti dei fondatori e saranno rette secondo principi di netta distinzione tra le funzioni e le responsabilità attinenti alla gestione amministrativa e quelle attinenti alla gestione artistico-culturale; sarà prevista l'incompatibilità tra la funzione di componente degli organi delle fondazioni e l'assunzione di incarichi politici o in amministrazioni pubbliche».

3) Si prevede inoltre la

costituzione di

Impegno istituzionale e governo:

a recepire,

per quanto

possibile, detti

principi anche

nel decreto-legge

2 ottobre 1993,

n. 384, attualmente

del preme del

Senato

30 (grā emendamento)
2.0.2000

MANZINI

Consiglio Nazionale

I nuovi Comitati di settore

Per i Beni artistici presidente Calvesi,
vice Bettagno

ROMA. Dopo la costituzione e l'insediamento del nuovo Consiglio nazionale per i Beni culturali e ambientali (cfr. Il Giornale dell'Arte n. 110, apr. '93, p. 6), il ministro Ronches ha emanato il decreto con il quale ha assegnato i membri previsti dalla legge ai Comitati di settore che, hanno eletto i rispettivi presidenti e vicepresidenti. Comprendendovi i segretari, in precedenza nominati dal Ministro, i Comitati di settore risultano così composti:

Beni ambientali e architettonici. Presidente Romeo Ballardini; vicepresidente Giuseppe Zampino; membri: Stella Casello, Paolo Rocchi, Pio Baldi, Alberto Spigaroli, Roberto Di Stefano, Mariano Bianchi e il direttore generale competente. Segretario: Elisabeth Videtta.

Beni archeologici. Presidente Giovanni Pietro Guzzo; vicepresidente Paola Pelagatti; membri: Anna Maria Sestieri Bietti, Maria Rosaria Barbera, Andrea Carandini, Eugenio La Rocca, Angela Pontrandolfo, Feliciano Benvenuti e il direttore generale competente. Segretario: Maria Luisa Nava.

Beni artistici e storici. Presidente Maurizio Calvesi; vicepresidente Alessandro Bettagno; membri: Bruno Santi, Michele

Cordaro, Bruno Passamani, ~~denno Zani~~, Giandomenico Romanelli, Giancarlo Menis e il direttore generale competente. Segretario: Laura D'Agostino.

Beni librari. Presidente Giovannella Morehen; vicepresidente Giacomo Ferrabù; membri: Ernesto Milano, Angela Cavatta, Vincenzo Esposito, Ciro Piccioli, Vincenzo Cappelletti, Adele Campanelli e il direttore generale competente. Segretario: Stefania Cametti.

Istituti culturali. Presidente Claudio Leonardi; vicepresidente Giovanna Mazzola Merola; membri: Girolami Arnaldi, Francesco Adorno, Aurelio Rigoli, Paolo Galluzzi, Mirella Barracco, Alberto Galaverni e il direttore generale competente. Segretario: Gianni Bonazzi.

Beni archivistici. Presidente e vicepresidente non ancora eletti; membri: Cosimo Damiano Fonseca, Giuseppe Gherpelli, Enrica De Palma Ormanni, Carlo Vivoli, Ferruccio Ferruzzi, Antonio Dentoni Litta, Antonio Romiti, Nicola Tranfaglia e il direttore generale competente. Segretario: Liliana Mezzabotta.

Il Ministro ha pure nominato Carmelina Marazzia segretario per le riunioni congiunte di più Comitati di settore (L.C.).

*Luzi
Spottaferrò*



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO LEGISLATIVO

F A X

Alla Presidenza del Consiglio
Ministri - Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi
R O M A

Prot.n. 439
del

21 FEB. 1994

OGGETTO: Schema di decreto legislativo concernente il riordino dei ministeri, relativamente alle funzioni in materia di ambiente e territorio, ai sensi dell'art.1 e 2° comma, della legge 24 dicembre 1993, n.537, nonché in conseguenza, in materia di infrastrutture e trasporti. Esame preliminare (Funzione pubblica).

Impossibilitati partecipare riunione odierna per esame schema decreto legislativo indicato in oggetto si rappresenta la ferma opposizione di questa Amministrazione al trasferimento al nuovo Ministero del territorio e dell'ambiente delle funzioni, delle strutture e del personale siccome previsto dall'art.3, comma 2.

Si rappresenta invece che le materie previste dal comma 1 del medesimo articolo non comprendono la tutela del paesaggio e dei beni di interesse ambientale che, non facendo parte delle materie suindicate, pertengono alla tutela dei beni di cui all'art.9 della Costituzione alla cui stregua è stato costituito il Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Giulio Andreotti

ACTIVITY REPORT

TRANSMISSION OK

TN #	4616
CONNECTION TEL	6797677
CONNECTION ID	G3
START TIME	02/21 20:10
USAGE TIME	00' 41
PAGES	1



*Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali*

IL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. Ris. 31/93

Caro Ministro

Le invio, per il previsto assenso, lo schema del provvedimento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni di questo Ministero, elaborato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29. Le unisco altresì relazione illustrativa.

Roma, 16 SET. 1993

*Con i più cordiali saluti e
grazie delle sue cure*

Renato Grispo
(Renato Grispo)

Prof. Sabino Cassese
Ministro della funzione pubblica
ROMA

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Ministero per i beni culturali e ambientali

ART. 1

1. L'Amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali è articolata nei seguenti organi :

- Dipartimento per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici;
- Dipartimento per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria;
- Dipartimento per i beni archivistici;
- Dipartimento per i beni ambientali;
- Istituto superiore per il restauro;
- Dipartimento per gli affari generali amministrativi e del personale;

2. A ciascuno dei predetti organi è preposto un Dirigente generale con la funzione di Direttore generale.

3. La nomina a Direttore dell'Istituto superiore per il restauro è conferita a personalità scientifiche nonché a funzionari che abbiano maturato esperienza professionale almeno decennale nei ruoli del personale tecnico-scientifico o degli esperti del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero a tecnici od esperti che abbiano maturato analoga esperienza nei ruoli afferenti a discipline similari dell'Università, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e di Istituti di ricerca di rilevanza nazionale.

ART. 2

1. Al Dipartimento per i beni ambientali sono trasferite le competenze in materia di beni ambientali dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici.

ART. 3

1. L'Istituto superiore per il restauro costituisce, nelle sue diverse articolazioni, organo tecnico-scientifico del Ministero per i Beni culturali e ambientali, con compiti di ricerca scientifica e di sperimentazione ai fini della tutela dei beni culturali e ambientali.

2. Sono trasferite al Direttore generale dell'Istituto superiore per il restauro le funzioni di vigilanza e di coordinamento già assegnate ai competenti organi centrali nei confronti dell'Istituto centrale per il restauro, dell'Istituto centrale per la patologia del libro, dell'Opificio per le pietre dure.

ART. 4

1. La Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata è soppressa.
2. Sono trasferite al Dipartimento per i Beni archeologici, architettonici, artistici e storici le competenze già assegnate alla predetta Soprintendenza generale in materia di coordinamento degli interventi di ricostruzione dei beni culturali situati nei territori colpiti dal sisma 1980/81.
3. Sono trasferite all'Istituto superiore per il restauro le competenze già assegnate alla predetta Soprintendenza generale in materia di ricerca e sperimentazione di interventi per la prevenzione da rischio sismico e di consolidamenti post-sismici.

ART. 5

1. Sono trasferite al Dipartimento per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria le competenze della Divisione Editoria della Direzione Generale per gli affari generali amministrativi e del personale, di cui all'art. 27, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

ART. 6

1. Per quanto non innovato dal presente Regolamento, i Dipartimenti e l'Istituto superiore di cui all'art. 1, ciascuno per la materia di competenza, esplicano le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 per gli organi centrali del Ministero per i Beni culturali e ambientali.

ART. 7

1. Il posto di qualifica di Dirigente generale di cui alla Tabella I, Quadro D - Dirigenti degli archivi di Stato - allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è trasferito al Quadro A della Tabella medesima.
2. Le funzioni di Soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato sono attribuite ad un dirigente del ruolo dei dirigenti degli archivi di Stato di cui al quadro D della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

ART. 8

1. Il Quadro A della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.805, è sostituito dal seguente:

Quadro A)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	6	Direttore generale	6

RELAZIONE

OGGETTO: Schema di regolamento governativo, ex art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Ministero per i beni culturali e ambientali

L'unito schema di regolamento governativo concerne l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni di questo Ministero, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Nell'attuale organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli uffici di livello dirigenziale generale sono i seguenti:

- Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici
- Ufficio Centrale per i beni archivistici;
- Ufficio Centrale per i beni librari e gli istituti culturali;
- Direzione Generale per gli affari generali amministrativi e del personale;
- Soprintendenza Generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata;
- Soprintendenza all'Archivio centrale dello Stato

In questo contesto l'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici è sottoposto ad un onere particolarmente gravoso; ed è con riferimento soprattutto alle sue competenze che si è ritenuto opportuno intervenire con un'ipotesi di ristrutturazione che parte dalla individuazione di alcune attività sufficientemente omogenee e di particolare rilevanza istituzionale.

E' stato così privilegiato anzitutto, quale oggetto di un organismo autonomo, il settore della tutela ambientale, il cui esercizio impone una attenzione sempre più specifica, anche in rapporto ai poteri sostitutivi da esplicarsi nei confronti delle Regioni inadempienti.

La legge 8 agosto 1985, n. 431, del resto, introducendo un nuovo concetto di patrimonio paesistico-ambientale, ha ampliato e precisato le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali rispetto all'assetto delineato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Oltre alle competenze "proprie", il Ministero deve infatti esercitare - spesso all'interno di procedimenti amministrativi e su richiesta di Amministrazioni statali o di Regioni, - una vasta attività che si esplica sotto forma di pareri, intese, osservazioni e scambio di elementi conoscitivi.

Attualmente, le funzioni in materia di beni ambientali sono svolte, a livello centrale, da una divisione dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici e, a livello periferico, dalle Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici.

La crescita della sensibilità sociale per questa categoria di beni e la necessità di garantire, in base all'art. 9 della Costituzione, la loro tutela, nonché di promuovere anche in questo ambito la ricerca, la conoscenza e la valorizzazione, rendono indilazionabile la previsione di una più adeguata struttura, a livello centrale, capace di soddisfare le predette esigenze e di svolgere i complessi compiti su cui si è fatto cenno.

Contemporaneamente è sembrato opportuno convogliare in una organica e unitaria istituzione tutti gli impegni concernenti gli attuali Istituti con competenza in materia di restauro (Istituto Centrale del Restauro, Opificio delle Pietre dure e Istituto

Centrale per la Patologia del Libro) i quali, pur conservando la loro autonomia, possono trovare una più funzionale collocazione nell'ambito del previsto Istituto Superiore che dovrà potenziare la funzione tecnico scientifica del Ministero nel campo della ricerca, della sperimentazione e della didattica, avvalendosi di quella "cultura del restauro" che si è affermata anche attraverso l'attività scientifica dei tre Istituti suddetti.

Il rapido evolversi della scienza e delle tecniche della conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze nuove, il proliferare di centri locali per la formazione professionale di operatori del restauro, la pluralità dei soggetti che destinano ad attività di restauro risorse sempre maggiori, richiedono da parte dell'Amministrazione una più organica azione di ricerca, di documentazione e di verifica, di tecnologie e di metodologie.

La nuova articolazione, oltre a consentire tali approfondimenti, evita il sovrapporsi di iniziative ed attività di ricerca e di sperimentazione, unificando funzioni di coordinamento già affidate ad Uffici centrali diversi e promuovendo un più diretto raccordo operativo, di mezzi e finalità, fra ricercatori e laboratori già impegnati anche in settori simili.

Il nuovo assetto, inoltre, con il potenziamento strategico ottenuto attraverso la sinergia delle diverse capacità operanti nel settore, consente di valorizzare la funzione di riferimento internazionale che l'Italia svolge nella ricerca applicata al restauro e che sempre più dovrà essere mirata anche alla "esportazione" di tecnologie.

I due nuovi Uffici di livello dirigenziale generale proposti si avvalgono dei posti che risultano dalla soppressione degli Uffici, parimenti di livello dirigenziale generale, della Soprintendenza all'Archivio centrale dello Stato e della Soprintendenza generale agli interventi post-sismici della Campania e Basilicata.

La legge 13 aprile 1953, n.340, prevedeva che all'Archivio centrale dello Stato, allora dipendente dal Ministero dell'Interno, fosse preposto il funzionario di grado più elevato dell'amministrazione archivistica. Ad esso la stessa legge riconosceva l'allora grado 4°, che era sottordinato rispetto al livello della Direzione generale degli Archivi di Stato, cui era preposto un prefetto. Il D.P.R. 3 dicembre 1975, n.805, nel Quadro A (Dirigenti dell'Amministrazione centrale) ha previsto un dirigente generale anche nel Quadro D (Dirigenti degli Archivi di Stato), con la funzione di Soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato.

In relazione alla nuova normativa sulla dirigenza e ad indubbe esigenze di razionalizzazione della struttura del Ministero, nonché alla necessità di potenziare le funzioni dell'Amministrazione centrale in materia di beni ambientali e di restauro, si ritiene che il posto di qualifica di dirigente generale nel Quadro D possa essere soppresso e recuperato nel Quadro A, disegnando un assetto più organico dell'organizzazione centrale del Ministero.

Per quel che riguarda la soppressione della Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata, si sottolinea che le competenze già affidate a tale organo dell'Amministrazione centrale si avviano, in prospettiva, verso l'esaurimento della materia ad esso attribuita

Pur non essendo, infatti, completata l'azione di ricostruzione nelle due regioni danneggiate dal sisma '80/'81, può dirsi tuttavia superato il momento eccezionale che aveva richiesto, da parte dell'Amministrazione, un impegno straordinario, peraltro positivamente apprezzato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi di ricostruzione nelle due regioni.

Con lo stesso provvedimento si procede al trasferimento del Servizio editoria dalla Direzione Generale per gli Affari Generali Amministrativi e del Personale, di cui faceva parte finora, all'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali che, in questo modo, sarà posto in grado di adempiere ai suoi compiti istituzionali di valorizzazione del libro in senso pieno.

La nuova struttura del Ministero verrebbe pertanto ad articolarsi in cinque settori - denominati "Dipartimenti" per sottolineare la prevalente attività del coordinamento tecnico-scientifico svolta dagli stessi, rispetto alle incombenze di carattere amministrativo e burocratico - e un Istituto superiore, il cui nome rispecchia la peculiare funzione di organismo promotore di ricerca.

Il provvedimento non comporta spese.

Roma, 16 SET. 1993